# Consiglio Nazionale dei Geologi

*30-31 gennaio e 1° febbraio 2021*

L'UNIONE SARDA

Quotidiano

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Data 31-01-2021
Pagina 7
Foglio 1

**Giunta.** Solinas: i sardi sono contrari

# No alle scorie nucleari, c'è il Comitato di tecnici

Il no dei sardi ai siti di stoccaggio di scorie nucleari in Sardegna, dice il presidente della Regione Christian Solinas, è netto e chiaro. Ora servirà un percorso «avviato immediatamente, per dare ancora più forza con argomentazioni tecniche e scientifiche a una posizione chiara e netta già espressa con gli strumenti della democrazia dalla Sardegna. Il nostro no non ammette possibilità di negoziazione».

### La task force

Un Comitato tecnico-scientifico, prossimo a insediarsi, darà supporto alla Giunta regionale. Sarà composto da rappresentanti di Arpas (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna), Università di Cagliari e Sassari, Ordine regionale dei geologi e delle due Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e funzionari degli assessorati regionali. Il Comitato scriverà le osservazioni alla Cnapi, da presentare entri i primi di marzo.

### I compiti

Sarà dunque un "Consiglio dei saggi", a dare supporto alla Giunta regionale per formulare le osservazioni alla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, denominata Cnapi, per la realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La riunione è convocata per domani alle 10.30 (in videoconferenza) dal coordinatore del Comitato, che è il direttore generale dell'assessorato all'Ambiente, Andreina Farris. «Sono tecnici di grande esperienza», sottolinea Solinas, «entriamo ora in una fase operativa che dovrà seguire i tempi brevissimi fissati per presentare le osservazioni. L'individuazione di ben 14 siti dei 67 censiti in tutta Italia sta già danneggiando le nostre comunità, che vivono un interminabile periodo di difficoltà. Sono in pericolo le prospettive e le speranze di crescita economica dei nostri territori, davanti a un atto che frena ogni progetto di sviluppo e rischia di compromettere il patrimonio ambientale».

### Contro il Governo

Il presidente della Regione accusa lo Stato: «Da Roma arriva l'ennesima manifestazione di un centralismo duro a morire, irrispettoso dell'autonomia di un popolo che ha già pagato altre volte, con vite umane e sacrifici economici, altissimi tributi a uno Stato prevaricatore. È rappresentato oggi da un Governo dimissionario che, per tutelare i diritti dei sardi, ci costringe anche a impugnare il provvedimento immotivato e dannoso che obbliga la Sardegna a restare in zona arancione nonostante le evidenze scientifiche e statistiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

024697

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Ordine Nazionale Geologi

LA GAZZETTA DEL SALENTO
BRINDISI LECCE TARANTO

Quotidiano
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Data 30-01-2021
Pagina 25
Foglio 1

**LATERZA** SI MOLTIPLICANO LE INIZIATIVE IN ATTESA DEL CONSIGLIO COMUNALE MONOTEMATICO CONVOCATO PER LE ORE 16 DI GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO

# Deposito per le scorie nucleari intesa tra Comune e geologi

## Sottoscritto un protocollo per l'attivazione di un gruppo di studio

FRANCESCO ROMANO

**LATERZA.** Il Comune di Laterza e l'Ordine dei Geologi della Puglia in «convergenza» no-scorie. Con un atto di indirizzo deliberato giovedì scorso, la Giunta municipale laertina ha dato mandato al sindaco Franco Frigiola per la sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra i due enti finalizzato, appunto, a instaurare «forme strutturate di collaborazione per le attività di costituzione e di coordinamento» di un «Gruppo di studio, composto da soggetti scientifici e tecnici competenti nelle materie che preliminarmente eseguiranno l'analisi approfondita della documentazione progettuale» allegata alla Cnapi, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi, pubblicata da Sogin il 5 gennaio scorso. Carta che, lo ricordiamo, fra i 17 siti individuati in Puglia e Basilicata, comprende anche due aree ricadenti in territorio laertino: la Ta_Mt-18 e la Ta_Mt-17.

Al Gruppo di lavoro in progetto sarà assegnato, in sintesi, il compito di produrre il «dossier» delle osservazioni all'avviso per la «consultazione pubblica» che ha avviato, appunto, la procedura funzionale alla localizzazione, alla costruzione e all'esercizio del deposito dei rifiuti nucleari nazionali. Dossier da presentare nei tempi assegnati da Sogin alla fase «consultiva»: 60 giorni ma si parla di proroga ad almeno 120 giorni (una richiesta in tal senso è stata formalizzata mercoledì scorso da 11 undici sindaci apulo-lucani). Lo stesso Gruppo di studio - viene precisato nel dispositivo della delibera di indirizzo - rappresenterà il Comune di Laterza nelle diverse sedi istituzionali, sul tema specifico oggetto del protocollo appena approvato dalla Giunta.

Intanto, in attesa del Consiglio comunale monotematico convocato per le ore 16 di giovedì 4 febbraio, in videoconferenza e in modalità «aperta» (c'è la possibilità di partecipare dall'esterno, con contributi da inoltrare, entro lunedì, all'indirizzo osservazioniconsigliolaterza@gmail.com), si moltiplicano le iniziative. È arrivata giovedì, nel corso di un incontro convocato dal presidente di Anci Puglia Domenico Vitto a cui ha preso parte anche il sindaco Frigiola, per esempio, la «immediata disponibilità» dell'Anci pugliese a dare «voce e sostegno» ai Comuni interessati (ci sono anche Gravina e Altamura), «attraverso l'impiego di tecnici esperti nella predisposizione delle osservazioni» da presentare a Sogin nei tempi stabiliti. Azione integrata e condivisa: nella presentazione delle osservazioni - si legge in una nota - «Anci Puglia intende comunque procedere raccordandosi con l'apposita cabina di regia costituita dalla Regione Puglia, di cui l'Associazione dei Comuni fa parte».

**LATERZA** Il gonfalone del Comune

Deposito per le scorie nucleari intesa tra Comune e geologi
«Settore commerciale allo stremo chiediamo sostegno al Comune»
Ville e terreni con redditi bassi scatta il sequestro per Mauciai
Le magliette color Covid-19

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

024697

Ordine Nazionale Geologi

QN LA NAZIONE

Data 30-01-2021
Pagina
Foglio 1



Pubblicato il 30 gennaio 2021

# "Meno burocrazia e regole certe"

Condividi Tweet Invia tramite email

Con l'obiettivo di fornire migliori servizi al cittadino, i presidenti dei Collegi dei geometri di Perugia e Terni, Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, hanno incontrato Stefano Nodessi Proietti, direttore governo del territorio, della Regione, presente anche il presidente della II Commissione consiliare permanente Valerio Mancini. "Gli Ordini e i Collegi, anch'essi enti pubblici seppur non economici – spiegano Tonzani e Diomedi –, vogliono essere sempre più il tramite tra le istituzioni locali e i cittadini che a loro si rivolgono per espletare pratiche amministrative. Per fare questo hanno bisogno di regole certe, di interpretazioni condivise e di un confronto costruttivo. In particolare, anche a nome della Rete delle professioni tecniche dell'Umbria, abbiamo chiesto di attivare il tavolo di confronto permanente per l'attuazione omogenea del Testo unico sul governo del territorio previsto dalla legge 12015".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbe interessare

Pubblicità

Pubblicità

**American Express**

Per te il 5% di CashBack sui primi €3000 spesi con Blu American Express.

**Verisure**

Ecco come difendere la Tua Casa dai ladri. Promo -50%

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Dispersi Velino, elicottero soccorritori sgancia gatto delle nevi che trasportava: video

Vaccino AstraZeneca: ok dell'Aifa. "Raccomandato agli under 55"

Dispersi sul Velino: "Dai cani ai sonar: ecco come cerchiamo gli escursionisti"

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Coronavirus Italia, bollettino e

150022

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

# Recovery, tre test per l'Italia divisa

**Divari territoriali.** Pagelle su digitale, ambiente e inclusione. Metropoli più tecnologiche Pordenone top in riqualificazioni energetiche. Il Sud in ritardo su giovani, studio e lavoro

Digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sociale sono i tre assi del Recovery plan italiano da 209 miliardi. Sfide che devono tenere conto degli squilibri tra i territori. La cartina di tornasole dei divari in questi tre ambiti è offerta da 12 indicatori della Qualità della vita del Sole 24 Ore, aggiornati e riletti per capire dove gli investimenti sono più urgenti o necessari. Emergono ritardi nel digitale, con appena il 10,9% dei residenti che ha accesso a internet veloce e uno sbilanciamento verso le grandi metropoli. In campo ambientale, Pordenone svetta per investimenti in riqualificazioni energetiche (164 euro per abitante). Leader nell'ecommerce, Milano arranca per i consumi eccessivi di acqua e la quota più bassa di imprese femminili. Sud in grave ritardo per giovani, livelli di studio e occupazione.

**La strategia di rilancio e i gap territoriali**

Digitalizzazione, transizione ecologica e inclusione sono gli assi strategici del piano europeo
Dodici indicatori della Qualità della vita evidenziano le aree di maggiore criticità del Paese

# Recovery, tre cure per l'Italia dei divari

**Marta Casadei**
**Michela Finizio**

Sono tre gli assi strategici sui quali poggia il Recovery plan italiano da 209 miliardi: digitalizzazione e innovazione; trasformazione ecologica; inclusione sociale. Priorità di stampo europeo e ambiti nei quali l'Italia ha ancora tanta strada da fare. Una strada che non può essere percorsa senza tenere conto del fatto che il Paese soffre di uno sviluppo squilibrato tra i territori. E che gli investimenti vanno fatti tenendo conto di questi gap.

La cartina di tornasole è rappresentata da alcuni degli indicatori che ogni anno vengono utilizzati per fotografare la Qualità della vita, nella storica indagine del Sole 24 Ore: dalla diffusione della banda larga all'imprenditorialità femminile, fino alla produzione dei rifiuti. In tutto dodici indicatori che abbiamo riesaminato - aggiornandoli quando possibile - per mettere in luce le aree del Paese dove gli investimenti del Recovery plan potrebbero essere più urgenti e necessari. «Ci sono disparità forti tra Nord e Sud, ma talvolta anche all'interno delle singole province si notano differenze significative - afferma Enrico Giovannini, portavoce dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile - e la mappa dei divari dovrebbe costituire il compasso per ridisegnare tutte le politiche, anche a livello territoriale».

### 1- Digitalizzazione e innovazione

Sul piano dello sviluppo digitale emerge, nel complesso, un sostanziale ritardo del Paese: le imprese italiane che fanno e-commerce sono solo il 3,6% di quelle impegnate nel commercio al dettaglio, le start up innovative appena 7 ogni mille società di capitale, la banda larga copre meno di un terzo degli edifici (30,9%) e poco più del 10% dei residenti ha accesso a internet veloce. La distribuzione geografica è sbilanciata: nella copertura di banda larga (con Genova in testa) e nei servizi internet (Milano 1ª) brillano soprattutto le grandi città, con Napoli e Roma, che figurano in entrambe le top 10. La geografia delle imprese premia aree più piccole, ma concentrate per lo più al Centro-Nord come Monza e Brianza, Prato, Fermo e Lecco nel segmento e-commerce oppure Cuneo, Padova e Ascoli Piceno come fucina di start up innovative.

### 2 - Transizione ecologica

La transizione ecologica è una delle priorità dell'Ue, che ha di recente alzato l'obiettivo di taglio delle emissioni nette al 55% (almeno) entro il 2030. Una complessa trasformazione, per la quale l'Italia mostra punti di forza e debolezza: le province del Nord spiccano per soldi spesi in riqualificazioni energetiche - valori che dovrebbero

registrare incrementi significativi sotto la spinta del superbonus 110% - con Pordenone (1ª) e Aosta (2ª), dove si è speso più del doppio della media. In fondo quattro province siciliane su cinque.

La fotografia ambientale mostra poi situazioni molto variegate: a produrre meno rifiuti pro capite sono alcune realtà del Sud, come Reggio Calabria e Potenza, mentre agli antipodi ci sono cinque province dell'Emilia Romagna. Il Mezzogiorno si distingue anche per i bassi consumi idrici, per i quali primeggiano Frosinone e la Lombardia. La Pianura Padana - tra aree industrializzate e microclima - è penalizzata dall'inquinamento atmosferico (premiate, invece, le aree interne).

**3 - Inclusione sociale**

L'Italia delle disuguaglianze emerge con grande evidenza, infine, nell'accesso alle politiche attive e alla formazione, oppure nel gap occupazionale e di genere. Resta alto tasso di Neet, meno di un quarto delle imprese sono capitanate da donne e solo il 27% degli italiani in media sono laureati. Con differenze territoriali che riservano qualche sorpresa.

È Milano la provincia con il "peso" più basso di imprese femminili. La minore incidenza di Neet si registra, oltre che a Bolzano, in province "medio-piccole" come Vicenza, Sondrio, Padova e Novara. Trieste svetta per il minor gap occupazionale tra maschi e femmine (seguita da Cagliari) e nell'incidenza di laureati, prima ancora delle città metropolitane.

**L'integrazione delle risorse**

Il superamento dei divari è già da anni al centro di fondi di provenienza Ue, per ultima la programmazione 2014-2020. Ecco perché è importante guardare ai numeri per orientare in modo integrato le politiche. Una delle critiche di Asvis alla bozza italiana è legata alla mancata integrazione con gli altri piani di investimento: «Le nuove risorse - aggiunge Giovannini - vanno affiancate a quelle ordinarie e alle programmazioni esistenti. Molte delle nuove decisioni caleranno sui territori e bisogna fornire un'idea chiara degli strumenti a disposizione per calibrare al meglio le decisioni degli enti locali. Serve una visione integrata per superare i ritardi».

## Investimenti
## Necessario integrare le politiche

● Il superamento dei divari e dei ritardi territoriali è già da anni al centro di investimenti di provenienza europea, ad esempio attraverso le risorse stanziate con l'ultima programmazione 2014-2020 per l'Agenda digitale, per l'efficientamento energetico e l'inclusione sociale. Ecco dove sono stati spesi finora questi fondi, orientati principalmente alle aree più svantaggiate.

### Gli altri fondi europei

I fondi europei della programmazione 2014-2020 - Spesa pubblica monitorata in euro pro capite (incluse le risorse attratte) per provincia

**PER L'AGENDA DIGITALE, RICERCA E INNOVAZIONE**

| | | |
|---|---|---|
| LE PRIME | | |
| 1. | Bari | 65,6 |
| 2. | Potenza | 61,6 |
| 3. | Cagliari | 53,1 |
| 4. | Bolzano | 52,7 |
| 5. | Ancona | 43,5 |
| LE ULTIME | | |
| 107. | Aosta | 0,0 |
| 106. | Lecco | 3,1 |
| 105. | Como | 3,1 |
| 104. | Monza e Brianza | 4,0 |
| 103. | Bergamo | 4,2 |

**PER L'EFFICIENZA ENERGETICA, L'AMBIENTE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI**

| | | |
|---|---|---|
| LE PRIME | | |
| 1. | Potenza | 1.096,6 |
| 2. | Matera | 944,5 |
| 3. | Nuoro | 757,7 |
| 4. | Benevento | 715,6 |
| 5. | Avellino | 672,5 |
| LE ULTIME | | |
| 107. | Prato | 1,9 |
| 106. | Lodi | 2,9 |
| 105. | Varese | 6,7 |
| 104. | Rovigo | 8,5 |
| 103. | Pisa | 8,7 |

**PER L'INCLUSIONE SOCIALE**

| | | |
|---|---|---|
| LE PRIME | | |
| 1. | Cagliari | 624,34 |
| 2. | Verbano-C.-O. | 492,06 |
| 3. | Sassari | 396,30 |
| 4. | Vibo Valentia | 309,56 |
| 5. | Vercelli | 283,17 |
| LE ULTIME | | |
| 107. | Novara | 6,98 |
| 106. | Asti | 8,07 |
| 105. | Alessandria | 8,32 |
| 104. | Cuneo | 8,96 |
| 103. | Biella | 9,45 |

Fonte: Istituto Tagliacarne su dati Open Coesione aggiornati a novembre 2020

## Tutti i divari territoriali da colmare

I principali gap provinciali emersi in alcuni indicatori rappresentativi dei tre filoni di investimento del fondo europeo Next Generation Ue

# DIGITALIZZAZIONE

### Imprese che fanno ecommerce

In % sul tot. imprese che fanno commercio al dettaglio. *Dati a settembre 2020*

MEDIA 3,6%

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milano | 6,80% | 107. | Nuoro | 1,03% |
| 2. | Monza e Brianza | 6,40% | 106. | Catanzaro | 1,22% |
| 3. | Prato | 5,94% | 105. | Sassari | 1,34% |
| 4. | Fermo | 5,69% | 104. | Agrigento | 1,42% |
| 5. | Brescia | 5,68% | 103. | Oristano | 1,53% |
| 6. | Lecco | 5,62% | 102. | Reggio Calabria | 1,66% |
| 7. | Varese | 5,27% | 101. | Massa Carrara | 1,71% |
| 8. | Como | 5,24% | 100. | Messina | 1,71% |
| 9. | Modena | 5,21% | 99. | Vibo Valentia | 1,72% |
| 10. | Bolzano | 5,17% | 98. | Crotone | 1,73% |

Fonte: Infocamere (dati a dicembre 2020)

### Start up innovative

Ogni mille società di capitale. *Dati a ottobre 2020*

MEDIA 7,0

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trento | 16,4 | 107. | Agrigento | 0,8 |
| 2. | Trieste | 13,3 | 106. | Asti | 1,7 |
| 3. | Cuneo | 13,1 | 105. | Prato | 1,9 |
| 4. | Milano | 12,6 | 104. | Grosseto | 2,1 |
| 5. | Ascoli Piceno | 11,8 | 103. | Massa Carrara | 2,2 |
| 6. | Pordenone | 11,3 | 102. | Vercelli | 2,3 |
| 7. | Padova | 11,2 | 101. | Imperia | 2,3 |
| 8. | Bologna | 10,7 | 100. | Ragusa | 2,4 |
| 9. | Rovigo | 9,9 | 99. | Siracusa | 2,4 |
| 10. | Aosta | 9,9 | 98. | Vibo Valentia | 2,5 |

Fonte: Infocamere (dati a dicembre 2020)

### Banda larga

Edifici coperti dall'infrastruttura Ftth. *Dati riferiti al 2020*

MEDIA 30,9%

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Genova | 70,4% | 107. | Oristano | 1,8% |
| 2. | Trieste | 69,4% | 106. | Mantova | 2,0% |
| 3. | Prato | 63,7% | 105. | Frosinone | 2,1% |
| 4. | Milano | 63,2% | 104. | Isernia | 2,3% |
| 5. | Roma | 60,5% | 103. | Belluno | 2,6% |
| 6. | Napoli | 56,6% | 102. | Nuoro | 2,6% |
| 7. | Palermo | 54,2% | 101. | Cosenza | 3,1% |
| 8. | Bologna | 54,1% | 100. | Macerata | 3,4% |
| 9. | Torino | 54,1% | 99. | Rovigo | 3,5% |
| 10. | Pescara | 44,8% | 98. | Vibo Valentia | 3,7% |

Fonte: Istituto Tagliacarne su dati Agcm - Indice Desi

### Internet veloce

Abbonamenti broadband ≥ 100 Mbit/s in % sulla popolazione residente. *Dati al 31 dicembre 2019*

MEDIA 10,9

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milano | 22,90 | 107. | Sud Sardegna | 3,53 |
| 2. | Roma | 18,10 | 106. | Oristano | 3,65 |
| 3. | Bologna | 17,11 | 105. | L'Aquila | 4,26 |
| 4. | Trieste | 17,11 | 104. | Isernia | 4,88 |
| 5. | Genova | 16,86 | 103. | Sondrio | 4,92 |
| 6. | Prato | 16,25 | 102. | Aosta | 5,06 |
| 7. | Livorno | 16,14 | 101. | Belluno | 5,38 |
| 8. | Rimini | 15,42 | 100. | Rieti | 5,44 |
| 9. | Napoli | 14,75 | 99. | Enna | 5,45 |
| 10. | Firenze | 14,38 | 98. | Cuneo | 5,45 |

Fonte: Agcm

# TRANSIZIONE ECOLOGICA

### Riqualificazioni energetiche degli immobili

Investimenti in euro per abitante

MEDIA 69,5

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pordenone | 164 | 107. | Crotone | 7,3 |
| 2. | Aosta | 158,9 | 106. | Agrigento | 7,6 |
| 3. | Vercelli | 131,3 | 105. | Reggio Calabria | 9,2 |
| 4. | Belluno | 127,8 | 104. | Caserta | 10,1 |
| 5. | Torino | 122,2 | 103. | Sud Sardegna | 10,6 |
| 6. | Genova | 121,6 | 102. | Trapani | 11,5 |
| 7. | Savona | 119,3 | 101. | Siracusa | 11,8 |
| 8. | Cuneo | 115,8 | 100. | Napoli | 12,5 |
| 9. | Verbano-Cusio-Ossola | 113 | 99. | Catania | 13,1 |
| 10. | Trento | 109,9 | 98. | Messina | 13,3 |

Fonte: elaborazioni su dati Enea e Istat

### Inquinamento atmosferico

Concentrazione PM10 media in ug/mc. *Dati riferiti al 2019*

MEDIA 24,4

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L'Aquila | 13,20 | 107. | Padova | 34,00 |
| 2. | Verbano-Cusio-Ossola | 14,00 | 107. | Cremona | 34,00 |
| 3. | Nuoro | 14,50 | 105. | Monza e Brianza | 33,00 |
| 4. | Aosta | 15,00 | 105. | Pesaro e Urbino | 33,00 |
| 5. | Savona | 16,50 | 105. | Rovigo | 33,00 |
| 6. | Bolzano | 17,00 | 102. | Ragusa | 32,63 |
| 7. | Viterbo | 17,00 | 101. | Pavia | 32,50 |
| 8. | Enna | 17,00 | 100. | Venezia | 32,17 |
| 9. | Gorizia | 18,00 | 99. | Modena | 32,00 |
| 10. | Siena | 18,00 | 99. | Vicenza | 32,00 |

Fonte: Ecosistema urbano di Legambiente

### Rifiuti

Kilogrammi pro capite prodotti. *Dati riferiti al 2019*

MEDIA 572,0

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reggio Calabria | 370,7 | 107. | Massa-Carrara | 807,6 |
| 2. | Potenza | 371,7 | 106. | Piacenza | 766,1 |
| 3. | Nuoro | 383,7 | 105. | Ravenna | 765,4 |
| 4. | Vibo Valentia | 394,7 | 104.. | Rimini | 765,3 |
| 5. | Viterbo | 396,8 | 103. | Catania | 733,0 |
| 6. | Enna | 407,4 | 102. | Pisa | 732,7 |
| 7. | Benevento | 410,4 | 101. | Verbano-Cusio-Ossola | 728,9 |
| 8. | Avellino | 419,5 | 100. | Pesaro e Urbino | 725,5 |
| 9. | Catanzaro | 420,4 | 99. | Modena | 718,7 |
| 10. | Cosenza | 422,1 | 98. | Reggio Emilia | 699,2 |

Fonte: Ecosistema urbano di Legambiente

### Consumi idrici domestici

Litri pro capite al giorno. *Dati riferiti al 2019*

MEDIA 159,7

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frosinone | 95,2 | 107. | Milano | 269,1 |
| 2. | Enna | 96,0 | 106. | Reggio Calabria | 240,0 |
| 3. | Prato | 102,8 | 105. | Monza e Brianza | 220,2 |
| 4. | Agrigento | 104,7 | 104. | Chieti | 217,4 |
| 5. | Caltanissetta | 109,6 | 103. | Brescia | 217,1 |
| 6. | Palermo | 111,2 | 102. | Pavia | 209,4 |
| 7. | Foggia | 114,1 | 101. | Torino | 190,5 |
| 8. | Napoli | 114,3 | 100. | Como | 185,1 |
| 9. | Massa-Carrara | 115,1 | 99. | Bergamo | 185,0 |
| 10. | Parma | 115,9 | 98. | Varese | 181,8 |

Fonte: Ecosistema urbano di Legambiente

# INCLUSIONE SOCIALE

## Neet

Giovani che non lavorano e non studiano. *Dati riferiti al 2019*

MEDIA 25,3

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bolzano | 9,7 | 107. | Crotone | 44,9 |
| 2. | Vicenza | 10,5 | 106. | Caltanissetta | 42,6 |
| 3. | Sondrio | 10,6 | 105. | Messina | 41,3 |
| 4. | Padova | 10,9 | 104. | Trapani | 39,6 |
| 5. | Novara | 11,1 | 103. | Enna | 38,6 |
| 6. | Verona | 11,7 | 102. | Palermo | 38,2 |
| 7. | Pordenone | 11,7 | 101. | Reggio Calabria | 37,2 |
| 8. | Arezzo | 11,8 | 100. | Napoli | 37 |
| 9. | Fermo | 11,9 | 99. | Agrigento | 37 |
| 10. | Firenze | 12 | 98. | Catania | 36,9 |

Fonte: Istat - Bes

## Gap occupazionale di genere

Differenza (in %) tra tasso di occupazione maschile e femminile. *Dati riferiti al 2019*

MEDIA 18,4

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trieste | 4,55 | 107. | Barletta-Andria-Trani | 30,12 |
| 2. | Cagliari | 6,37 | 106. | Taranto | 29,42 |
| 3. | Belluno | 8,26 | 105. | Caltanissetta | 29,40 |
| 4. | Aosta | 8,55 | 104. | Chieti | 29,12 |
| 5. | Biella | 9,38 | 103. | Foggia | 27,93 |
| 6. | Bologna | 9,70 | 102. | Potenza | 27,33 |
| 7. | Firenze | 9,78 | 101. | Agrigento | 26,90 |
| 8. | Ancona | 10,01 | 100. | Bari | 26,45 |
| 9. | Milano | 10,36 | 99. | Ragusa | 26,42 |
| 10. | Forlì-Cesena | 11,19 | 98. | Lecce | 26,22 |

Fonte: Istat

## Imprese femminili

In % su imprese registrate. *Dati a settembre 2020*

MEDIA 23,4

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Benevento | 29,9% | 107. | Milano | 17,1% |
| 2. | Avellino | 29,3% | 106. | Bolzano | 18,0% |
| 3. | Chieti | 28,6% | 105. | Monza E Brianza | 18,2% |
| 4. | Enna | 27,7% | 105. | Trento | 18,2% |
| 5. | Frosinone | 27,6% | 103. | Reggio Emilia | 18,5% |
| 6. | Campobasso | 27,6% | 102. | Como | 19,2% |
| 7. | Viterbo | 27,5% | 102. | Lodi | 19,2% |
| 8. | Grosseto | 27,4% | 100. | Vicenza | 19,4% |
| 9. | Potenza | 27,0% | 99. | Treviso | 19,8% |
| 10. | Isernia | 27,0% | 98. | Lecco | 19,9% |

Fonte: Infocamere (dati a dicembre 2020)

## Laureati e altri titoli terziari

In % sul totale dei residenti 25-39 anni. *Dati riferiti al 2019*

MEDIA 27,0

| I MIGLIORI | | | I PEGGIORI | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trieste | 41,6 | 107. | Crotone | 15,5 |
| 2. | Bologna | 41,3 | 106. | Trapani | 15,5 |
| 3. | Milano | 40,4 | 105. | Lecce | 17,1 |
| 4. | Firenze | 39,3 | 104 | Foggia | 17,3 |
| 5. | Roma | 36,3 | 103. | Catania | 17,5 |
| 6. | Padova | 35,1 | 102. | Sassari | 17,6 |
| 7. | Como | 34,6 | 101. | Caltanissetta | 17,6 |
| 8. | Udine | 33,6 | 100. | Reggio Calabria | 17,8 |
| 9. | Ascoli Piceno | 33,4 | 99. | Vibo Valentia | 18 |
| 10. | Trento | 33,1 | 98. | Taranto | 18,3 |

Fonte: Istat - Bes

**Enrico Giovannini.** Portavoce dell'Asvis, Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, sottolinea la necessità di coordinare i nuovi piani di investimento del Recovery Fund con gli ingenti finanziamenti già disponibili dal 2014 a oggi

IO IL MIO 110% QUOTIDIANO

## L'autorizzazione è spartiacque: niente Sismabonus se l'ok è precedente all'1 gennaio 2017

SUPERBONUS

*La tesi delle Entrate sul ruolo della voltura può impattare anche sulla maxi detrazione*

# L'autorizzazione è spartiacque

## *Niente Sismabonus se l'ok è arrivato prima dell'1/1/2017*

*Pagina a cura*
DI STEFANO LOCONTE
E LUCIANNA GARGANO

Niente Sismabonus acquisti se il titolo autorizzativo è precedente al 1° gennaio 2017. Infatti, nel caso di acquisto di case antisismiche, l'individuazione della data di inizio della procedura autorizzatoria è essenziale per la fruizione dell'agevolazione. Con la risposta a interpello n. 31 dell'11 gennaio scorso, l'Agenzia delle entrate ha escluso che possa assumere rilievo a tal fine la voltura del permesso di costruire in capo all'acquirente, in quanto non costituisce nuovo permesso. La risposta a interpello in questione risulta molto importante (anche) ai fini dell'applicazione del superbonus 110%, atteso che tale agevolazione ricomprende, tra gli interventi cosiddetti «trainanti», gli interventi di cui all'art. 16, co. 1-septies, dl 63, 2013. Ben potrebbe accadere, infatti, che, ai fini dell'applicazione della maxi detrazione, venga ora effettuata una voltura di un permesso a costruire rilasciato prima del 1° gennaio 2017. L'effetto negativo di tale circostanza, ex se preclusiva dell'applicazione del Sismabonus acquisti come si spiega in seguito, si riverserebbe inevitabilmente anche sulla maxi detrazione.

**La questione posta all'Agenzia delle entrate** La ragione dell'istanza di interpello presentata all'amministrazione finanziaria da parte di una società di costruzioni si rinviene nella necessità di chiarimenti in merito alla corretta interpretazione e applicabilità dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, disciplinante il cosiddetto «Sismabonus acquisti».

La questione posta all'Agenzia delle entrate può sintetizzarsi nei seguenti punti:

- la società istante ha acquistato un immobile nel 2018;
- la società venditrice nel 2013 aveva richiesto e ottenuto il permesso a costruire, pur non avendo mai effettuato alcun intervento;
- la società acquirente nell'anno dell'acquisto ha richiesto e ottenuto la voltura a proprio nome del permesso a costruire;
- né contestualmente alla prima istanza presentata dalla società venditrice, né in occasione della richiesta di voltura, è stata presentata un'asseverazione tecnica sulla riduzione della classe di rischio sismico attesa con l'esecuzione dei lavori, sulla base del fatto che il dl 34/2019, che ha esteso l'agevolazione «Sismabonus» anche agli acquirenti degli immobili situati nelle zone sismiche 2 e 3, non era al tempo ancora vigente, essendo entrato in vigore il successivo 1° maggio 2019.

Posto quanto sopra, e atteso che, sulla scorta di quanto indicato nella circolare ministeriale n. 13/E/2019, la detrazione in questione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, la società istante pone all'Amministrazione finanziaria due interrogativi:

1. quale debba essere considerata la corretta «data di inizio

della procedura autorizzatoria», ai sensi del comma 1-bis, del citato art. 16, in considerazione delle seguenti circostanze:

(i) il permesso di costruire è stato richiesto in data antecedente al 1° gennaio 2017;

(ii) successivamente a tale data ne è stata richiesta la voltura a favore del nuovo proprietario e il permesso è stato poi concesso a quest'ultimo;

2. se gli acquirenti delle unità immobiliari possano fruire o meno del Sismabonus acquisti in considerazione delle seguenti circostanze:

(i) l'impresa costruttrice ha posto in essere interventi antisismici su immobili situati in zona classificata a rischio sismico 3;

(ii) con riferimento a tale zona, il legislatore ha previsto la possibilità di fruire delle relative agevolazioni unicamente a far data dal maggio 2019;

(iii) l'impresa costruttrice depositi successivamente a tale data la perizia asseverata volta a dimostrare la riduzione del rischio sismico attesa con l'esecuzione dei lavori.

**La proposta del contribuente.** Con riferimento al primo quesito posto, l'istante ritiene che nella fattispecie la procedura autorizzatoria debba intendersi iniziata con la presentazione dell'istanza di voltura del permesso di costruire, intervenuta successivamente al 1° gennaio 2017.

Con riferimento al secondo quesito, invece, l'istante ritiene che la possibilità di depositare successivamente la perizia asseverata sarebbe funzionale a consentire di integrare la documentazione necessaria affinché taluni interventi edilizi possano beneficiare di un'agevolazione il cui ambito applicativo è stato esteso al caso di specie (intervento in zona 3) in un momento successivo rispetto a quello in cui è iniziata la procedura autorizzatoria, ancorché con effetto retroattivo.

**Il quadro normativo di riferimento e la prassi intervenuta.** L'Agenzia delle entrate, inquadrando in via preliminare il contesto normativo di riferimento, nonché la prassi nel tempo intervenuta, evidenzia quanto segue:

- il comma 1-septies del richiamato art. 16, dl 4 giugno 2013, n. 63, inserito dall'art. 46-quater, dl 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nella versione attualmente vigente si riferisce agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche (di cui al precedente comma 1-quater, che a sua volta richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir), eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico;

- beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari;

- con riferimento agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma1-quater, dell'art. 16 citato, tra i quali rientrano anche quelli realizzati dalle imprese costruttrici che successivamente vendono le unità immobiliari, nella circolare 13/E/2019 è stato ribadito, confermando la precedente circolare 7/E/2018 che, a partire dal 1° gennaio 2017, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la predetta data.

**La soluzione dell'Agenzia delle entrate.** Sulla scorta del contesto di riferimento, come sopra individuato, l'Agenzia in primis chiarisce che anche ai fini del cosiddetto Sismabonus acquisti, l'agevolazione spetta in relazione a interventi le cui procedure di autorizzazione risultino avviate dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare a partire dal 1° gennaio 2017, restando esclusi quelli realizzati a seguito di procedure avviate in precedenza.

Ciò premesso, con riferimento al primo quesito posto, relativo alla corretta individuazione dell'avvio delle procedure autorizzatorie, evidenzia che il procedimento amministrativo per l'ottenimento del permesso a costruire deve ritenersi avviato nel 2013 con la presentazione dell'istanza da parte della società allora venditrice, con la conseguenza che le procedure autorizzatorie devono ritenersi avviate prima del 1° gennaio 2017. La «voltura» del titolo autorizzativo, come definita dall'istante non può essere considerata alla stregua dell'istanza di avvio di una nuova procedura, quanto piuttosto rappresentare il mero subentro dell'istante (acquirente dell'immobile) nel procedimento di rilascio del permesso a costruire già avviato a suo tempo dalla società venditrice.

Con riferimento al secondo quesito posto, invece, l'Agenzia delle entrate, pur ritenendo la questione, nella fattispecie, assorbita dalla risposta negativa fornita al quesito precedentemente posto, ritiene inoltre di precisare, per completezza espositiva che, alle imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l'asseverazione richiesta in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni al tempo vigenti, è in ogni caso consentito di integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

© Riproduzione riservata

## I chiarimenti

I procedimento amministrativo per l'ottenimento del permesso a costruire deve ritenersi avviato nel 2013 con la presentazione dell'istanza da parte della società allora venditrice: le procedure autorizzatorie devono ritenersi avviate prima del 1° gennaio 2017 e dunque il Superbonus non può essere applicato alla fattispecie

L'Agenzia delle Entrate, pur ritenendo la questione assorbita dalla risposta negativa fornita al primo quesito, precisa che alle imprese che effettuano gli interventi su immobili ubicati in zone 2 e 3 in base a procedure autorizzatorie iniziate successivamente al 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019 e che non hanno presentato l'asseverazione richiesta in quanto non rientranti nell'ambito applicativo dell'agevolazione in base alle disposizioni al tempo vigenti, è in ogni caso consentito integrare i titoli abilitativi con la predetta asseverazione, al fine di consentire la fruizione della detrazione ai soggetti acquirenti. Tale integrazione, deve essere effettuata entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico

CONTABILITÀ

*La posizione dell'Oic sul parere chiesto dalle Entrate per la contabilizzazione dei bonus*

# Edilizia, detrazioni parificate ai contributi in conto impianti

*Pagine a cura*
DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO

Le modalità di contabilizzazione del superbonus e delle altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi sono al centro di una richiesta di parere che l'Agenzia delle entrate ha inviato all'Oic. La Fondazione ha emesso una comunicazione, in bozza per la consultazione, anticipando il proprio parere di massima sulla questione. I bonus fiscali oggetto della richiesta sono quelli a cui è applicabile la disciplina della cessione a terzi, ai sensi dell'articolo 121 del dl 34/2020, che, nello specifico, ha introdotto la possibilità per il contribuente di optare alternativamente, in luogo della fruizione diretta del beneficio fiscale, di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte dell'impresa commissionaria dei lavori o per la cessione di un credito, pari alla detrazione spettante, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Sono quattro, in particolare, gli specifici quesiti proposti all'Organismo di contabilità:

1) contabilizzazione, nel bilancio della società committente, del diritto alla detrazione fiscale;

2) contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura;

3) contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta a un terzo soggetto;

4) contabilizzazione nel bilancio della società (cessionario) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

In merito al primo quesito, l'impresa committente, per effetto della realizzazione degli investimenti previsti dalla norma, riceve un diritto a compensare i debiti tributari ammissibili. Tale diritto è assimilabile a un contributo in conto impianti, come definito al paragrafo 86 dell'Oic 16. Infatti, i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime.

Sono almeno tre le ragioni che giustificano detta assimilazione:

1) il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato. Al riguardo si richiama la definizione di credito tributario prevista al paragrafo 18 dell'Oic 25 che equipara il diritto di incasso al diritto di compensazione. Sulla base di questa sostanziale equivalenza è soddisfatta la prima parte della definizione «i contributi in conto impianti sono somme erogate da un soggetto pubblico»;

2) il diritto di detrazione è attivato quando il soggetto beneficiario effettua uno specifico investimento previsto dalla norma. Ciò distingue il diritto di detrazione in esame dai diritti di detrazione generalizzati che non rientrano nell'ambito dei contributi. Risulta dunque soddisfatta la seconda parte della definizione «per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali»;

3) è infine soddisfatta la terza parte della definizione essendo il diritto di detrazione «commisurato al costo» dell'investimento sostenuto. L'impresa committente contabilizza il contributo secondo il disposto dei paragrafi 87-88 dell'Oic 16; i contributi sono rilevati come credito tributario nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

In contropartita al credito tributario la società può utilizzare uno dei due metodi previsti dall'Oic 16:

1) diretta riduzione dell'investimento sostenuto;

2) iscrizione di un risconto passivo rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento dell'immobilizzazione materiale iscritta. Il paragrafo 86 dell'Oic 25, infatti, prevede che la valutazione dei crediti e dei debiti tributari è effettuata secondo la disciplina generale prevista rispettivamente per i

crediti nell'Oic 15 «Crediti» e per i debiti nell'Oic 19 «Debiti».

© Riproduzione riservata

***Il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato.***

***Si richiama la definizione di credito tributario prevista al paragrafo 18 dell'Oic 25 che equipara il diritto di incasso al diritto di compensazione***

## Le questioni oggetto di approfondimento

| | |
|---|---|
| **Diritto alla detrazione** | Quali sono le regole di contabilizzazione, nel bilancio della società committente, di diritto alla detrazione fiscale |
| **Sconto in fattura** | Quali sono le regole di contabilizzazione, nel bilancio della società commissionaria, dello sconto in fattura concesso alla società committente |
| **Cessione del credito: cedente** | Quali sono le regole di contabilizzazione, in capo alla società cedente, nel caso della cessione del credito, alternativo alla fruizione diretta |
| **Acquisto del credito: cessionario** | Quali sono le regole di contabilizzazione, in capo alla società cessionaria, nel caso della cessione del credito, alternativo alla fruizione diretta |

## Ecco progetti e soldi

# Recovery Sud, cinque miliardi all'Alta Velocità

Andrea Bassi

I fondi per il Sud confluiti nel Recovery Plan italiano finanzieranno investimenti nel Mezzogiorno. La lista è già pronta e *Il Messaggero* è in grado di anticiparla. Cinque miliardi saranno destinati all'Alta Velocità al Sud. Nella lista anche ospedali e asili a tempo pieno. Questo, viene spiegato, farà sì che alla fine del periodo di programmazione i fondi europei per il Mezzogiorno non saranno 73 miliardi ma 93 miliardi di euro.

A pag. 7

## La strategia per il rilancio

# Recovery Sud, ecco i piani 5 miliardi all'Alta velocità

▶Arriva la lista dei progetti che saranno accelerati: ospedali, asili e "tempo pieno"

▶Il divario nella durata delle tratte fra treni dal Nord e dal Mezzogiorno sarà colmato

IL FOCUS

ROMA I fondi per il Sud confluiti nel Recovery Plan italiano finanzieranno investimenti nel Mezzogiorno. La lista è già pronta e *Il Messaggero* è in grado di anticiparla. Non solo. Il governo prova a rispondere e a rassicurare anche rispetto ai dubbi sollevati dalla Svimez e dal Servizio Studi della Camera dei deputati sull'effettiva "addizionalità" delle risorse. Nel prossimo documento di economia e finanza, fanno sapere dal ministero del Sud, sarà previsto il «reintegro» dei 21 miliardi del Fondo di sviluppo e coesione "prestati" al Recovery. Questo, spiegano le stesse fonti, farà sì che alla fine del periodo di programmazione, i fondi europei per il Mezzogiorno non saranno 73 miliardi ma 93 miliardi. Insomma, l'anticipo nel Piano italiano di ripresa e resilienza delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione, darebbe al Sud un doppio vantaggio: l'accelerazione della spesa e l'aumento delle risorse a disposizione. Ma come saranno utilizzati i 21 miliardi del Fondo di sviluppo e di coesione, l'80% dei quali in base alle regole europee dovrà essere destinato al Mezzogiorno? Cinque miliardi di euro, innanzitutto, saranno destinate alle opere ferroviarie per la mobilità e la connessione veloce del Paese. L'Alta velocità ferroviaria, insomma. Le regioni maggiormente interessate saranno Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Ciò avverrà mediante un utilizzo oculato di tratte convenzionali e dedicate, eventualmente integrate da interventi infrastrutturali di adeguamento della rete esistente, o anche, laddove necessario, dalla realizzazione ex novo di varianti e tratte integrative. Si considera come un obiettivo concretamente perseguibile quello di garantire a tutte le principali aree urbane dell'Italia peninsulare tempi di accesso a Roma non

superiori a quelli oggi garantiti dal sistema AV sulla sua tratta di maggior lunghezza, ossia le 4 ore e mezza del collegamento Roma-Torino. Un altro miliardo e mezzo sarà investito sul capitolo del trasporto pubblico locale green, ossia il rinnovo delle flotte di autobus con veicoli elettrici. Circa 200 milioni di euro saranno destinati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici collocati nelle regioni del Mezzogiorno. Ai porti del Sud saranno destinati 500 milioni di euro aggiuntivi, mentre una parte rilevante dei fondi, 3,4 miliardi di euro, saranno impiegati sul capitolo dell'istruzione e della ricerca. Di questi, 300 milioni saranno usati per potenziare l'offerta di alloggi per gli studenti; 500 milioni per il tempo pieno a scuola, una delle principali carenze del sistema scolastico meridionale.

## IL GAP

Ma ci sono anche 500 milioni in più per gli asili nido (anche qui il divario con il Centro Nord è elevato) oltre ad un altro mezzo miliardo di euro per il potenziamento delle scuole dell'infanzia (3-6 anni) e delle sezioni primavera. Sempre nel capitolo istruzione, è previsto un investimenento sempre di 500 milioni per il cablaggio delle scuole. E sono previsti altri 1,20 miliardi per le connessioni a banda larga. Per la sanità meridionale sono previsti 3,3 miliardi aggiuntivi, 2,5 miliardi dei quali per il potenziamento della rete territoriale. Tutti progetti che saranno inseriti nella prima delibera attuativa del Cipe già in preparazione.

**Andrea Bassi**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTERO: REINTEGREREMO LE RISORSE, IN QUESTO MODO PER IL MERIDIONE CI SARANNO 20 MILIARDI IN PIÙ DA SPENDERE

Servizio a pag. 4

CORSI E RICORSI

# Semplificazioni e Titolo V: 20 anni di fallimenti

Ricordate la legge obiettivo del governo Berlusconi? Cercava di accelerare i cantieri. Nata nel dicembre 2001, fu azzoppata da una sentenza della Consulta dell'ottobre 2003 (n. 303) che impose al governo di sottoscrivere le intese con tutte le regioni per varare il piano con l'elenco delle opere. La sentenza correggeva un eccesso di accentramento, ai sensi del titolo V della Costituzione: anche quando si parla di opere strategiche non si possono ignorare le Regioni. Ma di fatto generò l'esplosione del piano, con oltre 200 opere inserite per accontentare le regioni. Fu l'inizio della fine per quel tentativo.

Venti anni dopo combattiamo ancora con semplificazioni e con il rapporto Stato-Regioni. Finché non ci sarà una grande patto fra tutte le forze politiche su procedure e Titolo V, per varare un modello italiano condiviso, continueremo a inseguire sogni e annunci. (g.sa.)

**Infrastrutture**

Tempi lunghi per i commissari: servono intese con le Regioni

Giorgio Santilli — a pag. 6

**37**

Sono gli interventi su 52 totali che dovranno essere sottoposte all'intesa con la Regione competente

# Tempi lunghi per i commissari: servono 37 intese con le Regioni

**Cantieri.** Gli accordi con i governatori su tutte le opere «regionali» necessari per varare il Dpcm
Il viceministro Cancelleri: «Lettere pronte, ma aspettiamo il parere parlamentare per spedirle»

**Giorgio Santilli**

Si allungano ancora i tempi per i commissariamenti delle opere strategiche. Sono infatti ben 37 gli interventi su 52 totali - o se si preferisce 45 opere su 59 totali articolando il programma idrico - che dovranno essere sottoposte all'intesa con la Regione territorialmente competente perché di «rilevanza esclusivamente regionale». Il primo Dpcm con l'elenco delle opere da commissariare e i nomi dei commissari doveva essere approvato definitivamente entro il 31 dicembre secondo le previsioni del decreto legge Semplificazioni. Il provvedimento, invece, è ancora nel mezzo di un cammino non facile.

Soltanto dieci giorni fa, infatti, è arrivato il testo in Parlamento, inviato da Palazzo Chigi, nonostante un primo elenco fosse già disponibile a luglio. È lo schema di Dpcm. Ora, però, si rivela più complesso del previsto il passaggio regionale: il lungo elenco delle intese necessarie è stato trasmesso dal ministero delle Infrastrutture a Camera e Senato.

Bisogna ricordare che la firma di tutte le intese è una condizione necessaria per l'approvazione definitiva dell'intero Dpcm. Anche la mancata firma di una delle intese previste bloccherebbe, dunque, l'intero provvedimento. L'intesa - come precisa il testo del decreto legge Sbloccantieri modificato dal decreto Semplificazioni convertito dal Parlamento a settembre - va fatta «ai soli fini dell'individuazione di tali interventi»: la Regione deve quindi concordare che gli interventi prescelti sul proprio territorio siano effettivamente quelli strategici e prioritari. Sembra difficile, però, poter procedere all'intesa se non ci sarà anche accordo, sia pure sostanziale e non formale, sul nome del commissario straordinario prescelto.

I tempi per mettere all'opera i commissari si allungheranno anche per l'impatto che la crisi politica sta inevitabilmente avendo sui lavori delle commissioni parlamentari (Lavori pubblici al Senato e le due distinte commissioni Ambiente e Trasporti alla Camera) competenti per il parere da esprimere sul Dpcm. La previsione è di venti giorni per il parere dall'invio ma già il primo invio (7 gennaio) è sta-

to superato dal secondo (20 gennaio) e nelle commissioni si sono mosse diverse osservazioni critiche, ad esempio da parte della presidente della commissione Trasporti della Camera, Raffaella Paita (Iv). Il percorso, insomma, non sembra scontato.

L'iter per le intese con le Regioni partirà solo dopo che il parere parlamentare sarà stato espresso. Impossibile fare - con la crisi politica in corso - una previsione dei tempi necessari per portare al traguardo il Dpcm: sembra, a oggi, questione di mesi più che di settimane.

A seguire la partita per il governo è il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri (M5s), che ha la delega della ministra De Micheli sul coordinamento dei commissari. È ottimista sul parere parlamentare («sarà favorevole») e non vede grandi ostacoli alle intese con il Governatori. Lui è già al lavoro, non ha perso tempo. «Le lettere per le Regioni - dice - sono già state scritte e sono pronte. Aspettiamo il parere delle commissioni parlamentari e subito dopo le invieremo». In questo modo si metterà in moto il confronto con le Regioni.

Anche nel merito del confronto Cancelleri ritiene che l'accordo si troverà. Ribadisce che l'intesa con i presidenti delle Regioni riguarda solo le opere. Non è preoccupato da eventuali diversità di posizioni sulle priorità degli interventi. «L'intesa sembra una strada semplice - dice - in considerazione del fatto che ulteriori opere possono trovare accoglimento in futuri Dpcm di commissariamento». È già il Dl Semplificazioni a prevedere che entro il 30 giugno 2021 sia varato un secondo Dpcm con un altro elenco di opere da commissariare. In questo modo dovrebbe essere «semplice» - dice Cancelleri - impegnarsi a inserire in questo secondo elenco le opere che le Regioni considerassero prioritarie (e quindi escluse dal primo elenco).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Pesa anche la crisi di governo: impossibile oggi capire quando potranno essere operativi i commissari**

**Ottimista.** Il viceministro, Giancarlo Cancelleri (M5s) si aspetta parere favorevole dal Parlamento ed è già pronto per far partire le lettere ai Governatori per fare le intese sulle opere da commissariare

IL PROGRAMMA DI AIUTI

# RECOVERY E GOVERNANCE, ITALIA AGLI SGOCCIOLI

di **Sergio Fabbrini**

Non c'è tempo. Occorre inviare a Bruxelles, entro la fine di aprile, un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) che preveda le riforme da fare e gli investimenti da promuovere con i fondi assegnateci da Next Generation-Eu (Ng-Eu). Ma, soprattutto, occorre indicare la governance del Pnrr. Poiché la composizione di quest'ultima è stata all'origine dell'attuale crisi di governo, vale la pena domandarsi se c'è una soluzione al problema da essa sollevato. Procedo a punti.

Primo. Il sistema di governo italiano è arrivato impreparato alla sfida pandemica. Quest'ultima ha dimostrato due debolezze istituzionali di quel sistema. La ridondanza del bicameralismo parlamentare e la confusione dei rapporti tra Stato e Regioni. Per quanto riguarda la prima debolezza, il bicameralismo indifferenziato non poteva seguire i tempi dell'emergenza. Come ha fatto notare Sabino Cassese, il Parlamento ha finito per funzionare a camere alternate (una decisione presa da una camera è stata confermata senza discussione dall'altra camera), rendendo confuso il controllo legislativo dell'esecutivo. L'emergenza ha rafforzato ovunque il potere esecutivo, ma ciò non ha condotto ad una ridondanza del potere legislativo là dove quest'ultimo è rappresentato da un'unica camera con funzioni politiche (come in Germania e in Francia).

Per quanto riguarda la seconda debolezza, la confusione tra i poteri assegnati allo Stato e alle Regioni ha alimentato un conflitto permanente, tra i due livelli di governo, circa la gestione della pandemia. Non poteva essere diversamente, visto che non abbiamo un organo costituzionale per istituzionalizzare la corresponsabilità dei governi regionali nell'elaborazione della politica nazionale. E non disponiamo neppure di una norma costituzionale per rendere possibile il ricorso all'interesse nazionale in casi di emergenza.

—*Continua a pagina 10*

# ITALIA AGLI SGOCCIOLI SUL RECOVERY PLAN

di **Sergio Fabbrini**

—*Continua da pagina 1*

Anche altri Paesi hanno registrato tensioni tra governo centrale e Regioni, ma quelle tensioni hanno potuto ricomporsi o nel centro nazionale (in Francia) o nel Senato di rappresentanza dei governi territoriali (in Germania). Da noi, invece, hanno alimentato l'instabilità.

Secondo. Anche il sistema partitico italiano si è rivelato inadeguato ad affrontare la sfida pandemica. La continua revisione delle leggi elettorali nazionali, gli impatti della crisi finanziaria e migratoria del decennio scorso, l'esplosione del populismo avevano condotto, nelle elezioni del 2018, ad una rappresentanza parlamentare frammentata eppure divisa sulla fondamentale relazione con l'Europa. Se il governo antieuropeo del 2018 aveva condotto il Paese in un vicolo cieco, il governo pro europeo del 2019 aveva riportato il Paese nella maggioranza europea, un

rientro cruciale per avviare la risposta sovranazionale (con Ng-Eu) alla crisi pandemica. Per affrontare quest'ultima, la frattura sull'Europa ha continuato a costituire l'unico discrimine per ordinare il disordine parlamentare. Però, mentre la Germania e la Francia hanno affrontato la pandemia con maggioranze europeiste chiare, l'Italia ha dovuto affrontarla con una maggioranza internamente frammentata.

Terzo. Nonostante la frammentazione interna della nostra maggioranza europeista, è evidente che il programma europeo di Ng-Eu non potrà essere gestito allargando quella maggioranza a forze impegnate a denigrarlo. Ng-Eu non consiste nella distribuzione di fondi europei a livello nazionale, bensì nella promozione di obiettivi di interesse europeo a livello nazionale. Se non si condividono quegli obiettivi, non si possono realizzarli. Per realizzarli, i governi nazionali sono già all'opera per stabilire le politiche da perseguire con il rispettivo Pnrr e la governance con cui gestirle. Marco Buti e Oscar Polli hanno mostrato come i governi nazionali stiano adottando due modelli distinti per la governance dei rispettivi Pnrr. Il primo, utilizzato dai governi coesi (monopartitici come in Francia o a coalizione ristretta come in Germania), ha collocato la governance del Pnrr nel ministero dell'Economia e delle Finanze, anche se quest'ultimo dovrà poi operare in concerto con il premier. Il secondo, utilizzato dai governi di larga coalizione (multipartitici come nei Paesi Bassi), ha collocato la governance del Pnrr nell'ufficio del premier, in quanto mediatore degli interessi partitici della coalizione. In Italia, non è possibile ovviamente adottare il modello dei governi coesi. È però implausibile adottare anche il modello dei governi di larga coalizione (con il premier che esercita una funzione catalitica), in quanto la maggioranza è e sarà tenuta insieme solamente dall'europeismo, essendo incongruente su altri temi cruciali di politica nazionale.

Quinto. A meno dell'arrivo di un salvatore della patria cui affidare la governance del Pnrr (come premier, come ministro dell'Economia e delle Finanze o come presidente di un'Agenzia ad hoc), per uscire dalla crisi occorrerebbe prioritariamente definire la composizione di un Recovery Cabinet per la gestione del Pnrr. Si tratta di individuare il gruppo ristretto di ministri, con competenze nel campo del Pnrr, coordinati dal premier (primus inter pares), con uno di essi che fa da riferimento alla Commissione europea, che siano l'espressione delle forze parlamentari che sostengono il governo. Solamente dopo aver stabilizzato il cuore della maggioranza con il Recovery Cabinet, si potrà procedere all'assegnazione delle altre posizioni ministeriali del governo. Vista la complessità tecnica del Pnrr, sarebbe auspicabile che i ministri del Recovery Cabinet venissero aiutati da sottosegretariati tecnici e che le strutture ministeriali interessate venissero integrate da specifiche competenze esterne (manager con esperienza nella realizzazione di grandi progetti).

Insomma, la ridondanza del bicameralismo, la confusione dei poteri territoriali, la frammentazione della rappresentanza continueranno ad ipotecare il nostro futuro per ancora molto tempo. Il Pnrr deve invece partire subito. Invece di lamentarci pensando all'Italia di cui avremmo bisogno, sarebbe meglio rimboccarci le maniche per far funzionare l'Italia che abbiamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMOBILE E SUPERBONUS 110%

## Con quattro case è condominio

Gian Paolo Tosoni a pag. 21

### Unico proprietario

# Agevolato un edificio di quattro alloggi

Gian Paolo Tosoni

L'edificio che comprende non più di quattro unità immobiliari, di proprietà di un solo soggetto, viene assimilato ad un condominio anche con riferimento ai limiti di spesa. Questo è il pensiero dell'agenzia delle Entrate contenuto in una delle risposte fornite durante Telefisco 2021.

**Quattro unità, soggetto unico**

La fattispecie riguarda il caso in cui una costruzione sia costituita da non più di quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti di proprietà di un unico soggetto che può essere una persona fisica o una comunione.

Questa fattispecie non può essere considerata un condominio in base alle norme codicistiche e non è nemmeno una unità immobiliare indipendente; quindi sarebbe stata esclusa dal bonus del 110%.

Il legislatore con il comma 66, dell'articolo 1, della legge 178/2020 ha posto rimedio aggiungendo ai condomini (comma 9, lettera a, del Dl 34/2020) anche le persone fisiche che al di fuori dalla attività di impresa o professione siano proprietari degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate: il possesso può appartenere ad un unico proprietario oppure in comproprietà da più persone.

**Tetti di detrazione vincolanti**

In presenza di interventi relativi all'isolamento termico dell'involucro oltre alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato, il limite di spesa sul quale scatta il diritto alla detrazione del 110% corrisponde all'importo di 40milaeuro per ogni unità immobiliare relativamente all'isolamento termico, nonchè a 20mila euro per l'impianto di climatizzazione centralizzato, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Anche in questo caso occorre distinguere gli interventi sulle parti comuni il cui ammontare della spesa si calcola per il numero delle unità immobiliari; invece il bonus per gli interventi "trainati" compete relativamente alle singole abitazioni.

In questo caso l'unico proprietario potrà usufruire del bonus del 110% limitatamente a due unità immobiliari mentre la detrazione fino a 96milaeuro per il sisma bonus spetta per tutte quattro.

**Il peso del regime d'impresa**

Un'altra risposta, sempre relativamente all'edificio di proprietà di un unico soggetto, ha escluso il beneficio della detrazione del 110%, in quanto comprendeva cinque unità immobiliari, ma una delle quali era detenuta in regime di impresa.

La giusta risposta dell' Agenzia è fedele al dato letterale della norma che non entra nel merito della qualità delle unità immobiliari, ma del numero massimo che non deve superare le quattro.

In conclusione per questi edifici plurifamiliari si applicano in pieno le regole dei condomini anche con riferimento alla prevalenza delle unità abitative che devono superare la superficie del 50% affinché sulle spese comuni possano usufruire del 110%, anche le unità immobiliari non abitative o appartenenti alle imprese.

**Bifamiliari con doppia fattura**

Nelle risposte, le Entrate hanno precisato che in presenza di un intervento di isolamento termico in una villetta bifamiliare, nella quale le due abitazioni hanno le caratteristiche per essere indipendenti, è necessario che per i lavori in comune vengano emesse due distinte fatture per ciascun proprietario che usufruirà del superbonus.

Infine l'Agenzia estende alle cooperative sociali di cui alla legge numero 381/1991 il beneficio della detrazione del 110% essendo assimilate alle onlus (articolo 10, comma 8, decreto legislativo 460/1997).

Si ricorda che le onlus e quindi anche le cooperative sociali possono usufruire del superbonus indipendente dalla tipologia degli immobili (possono essere anche di categoria D) e non opera nemmeno il limite delle due unità immobiliari come avviene per le persone fisiche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Viene fatto rilevare il limite delle quattro unità immobiliari anche se la proprietà è della stessa persona**

**Niente superbonus invece per l'unico proprietario di 5 appartamenti, uno detenuto in regime d'impresa**

## Superbonus

# Immobili promiscui, la detrazione va al 50 per cento

**Raffaele Rizzardi**

Il nostro Paese ha il record mondiale delle partite Iva.

L'ultima rilevazione dettagliata è stata fatta dall'Istat con riferimento al secondo semestre del 2017, ponendo in evidenza che i lavoratori autonomi, imprenditori o professionisti, senza dipendenti raggiungono la consistenza di 3,65 milioni di soggetti.

Tra questi l'istituto, sulla base di indicazioni europee, ha individuato 338mila parzialmente autonomi, di cui 218mila Dse (dependent self-employed), privi di dipendenti che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un cliente da cui hanno ricavato almeno il 75% dei proventi e che stabilisce i loro orari di inizio e fine giornata lavorativa.

Da quanto si sente in giro dai giovani neolaureati che vengono "assunti" con partita Iva, questo numero sembra errato ma per difetto.

Nessun dubbio statistico per gli oltre 3,5 milioni di titolari di partita Iva senza dipendenti, per i quali dobbiamo chiederci cosa si debba intendere per "luogo di esercizio dell'attività".

### Il modello di inizio attività

Al riguardo nel modello di inizio attività sono richieste due distinte indicazioni:

- Quadro B – luogo di esercizio da indicare con indirizzo completo;
- Quadro I – casella da barrare per luogo di esercizio aperto al pubblico.

Queste considerazioni ci portano alla necessità di un chiarimento conseguente alle numerose pronunce dell'agenzia delle Entrate, di cui l'ultima in ordine di tempo è la risposta a interpello 65 del 28 gennaio 2021.

Stiamo parlando della limitazione del superbonus del 110% e degli altri bonus, tra cui il sismabonus richiamato nella suddetta risposta: «Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute».

### Il caso

Nel caso oggetto del quesito si trattava dell'utilizzo occasionale come bed and breakfast dell'immobile di proprietà, in cui risiede l'interpellante.

A questo punto vale la pena di cessare questa attività, in quanto i relativi proventi saranno presumibilmente inferiori alla perdita del 50% del beneficio per le spese di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico.

Ma soprattutto bisogna interrogarsi quali conseguenze per la fruizione del bonus comporta la titolarità di una partita Iva senza dipendenti in un immobile senza nessun accesso di terzi, molto spesso in una sola stanza dell'abitazione, o se di limitata superficie occupando unicamente l'anta di un armadio dove riporre tutti i propri documenti fiscali.

Ovvio che i tre e rotti milioni di persone che si trovano in questa condizione sono tenuti ad indicare come "luogo di esercizio" l'indirizzo di casa, cioè dell'immobile che costituisce la residenza sia anagrafica che fiscale.

### Urgente un chiarimento

Eliminiamo pure chi ha il locale aperto al pubblico, ma possiamo dire che in queste situazioni generalizzate l'immobile da totalmente abitativo è diventato un immobile a utilizzo promiscuo, che perde addirittura metà dell'agevolazione edilizia?

Il buon senso direbbe decisamente di no, ma occorre evitare il rischio che dopo aver sostenuto ingenti spese nella prospettiva di rientrare in tutto o in parte con i bonus, l'amministrazione finanziaria adotti un approccio meramente formalistico, contrario alla ratio legis, contestando la totalità del credito di imposta.

Un chiarimento formale in questo senso darebbe una adeguata tranquillità, finalizzata a stimolare la ripresa dell'edilizia con questi rilevanti lavori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## IL RISCHIO

**1. Casa , stanza o armadio**
Bisogna capire quali conseguenze per la fruizione del bonus comporta la titolarità di una partita Iva senza dipendenti in un immobile senza nessun accesso di terzi, molto spesso in una sola stanza dell'abitazione, o se di limitata superficie occupando unicamente l'anta di un armadio dove riporre tutti i propri documenti fiscali relativi all'attività professionale.

**2. Il luogo di esercizio**
Ovvio che i 3,65 milioni di persone che si trovano in questa condizione sono tenuti a indicare come "luogo di esercizio" l'indirizzo di casa, cioè dell'immobile che costituisce la residenza tanto anagrafica quanto fiscale.

**Può valere la pena cessare l'attività per i proventi inferiori alla perdita del 50% del bonus**

**Superbonus, la detrazione sarà dimezzata per quegli immobili che vengono usati in modo promiscuo**

*Poggiani a pag. 32*

IO IL MIO 110% QUOTIDIANO

*I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in una serie di risposte a interpello*

# La servitù non blocca il 110%

## *Immobili usati promiscuamente: detrazione dimezzata*

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Superbonus del 110% spettante anche in presenza di una unità abitativa funzionalmente indipendente, dotata di ingresso autonomo, nonostante l'accesso alla stessa insista su un terreno in comproprietà gravata da una servitù prediale di godimento. Detrazione maggiorata fruibile anche in caso di immobili utilizzati promiscuamente ma, in tal caso, ridotta al 50%.

*Queste alcune delle precisazioni* fornite dall'Agenzia delle entrate nelle più recenti risposte alle istanze di interpello (nn. 62 e 65), cui si aggiunge un'ulteriore (n. 58) relativamente a un edificio posseduto in piena proprietà e nuda proprietà, ai fini dell'applicazione del superbonus, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.

Procedendo con ordine, la prima risposta fornita (n. 58) riguarda, in particolare, un edificio di cui l'istante è pieno proprietario per una delle due unità immobiliari facenti parte del medesimo immobile, mentre l'altra unità è posseduta dallo stesso in nuda proprietà con usufrutto a favore del padre.

Il contribuente ha intenzione di effettuare interventi di miglioramento sismico e chiede, inevitabilmente, se può fruire della detrazione maggiorata del 110%, di cui al citato art. 119 del dl 34/2020 e della opzione per la cessione e sconto, di cui al successivo art. 121 del dl 34/2020; nella soluzione prospettata lo stesso istante ritiene di poter beneficiare, per la parte di cui è nudo proprietario, del superbonus, attribuendo le spese al 50%, con distinta fatturazione, anche per tipo di intervento (efficienza e rischio sismico). Come di consueto, l'Agenzia delle entrate ripercorre l'intera disciplina, ricorda che per il 110% le spese devono essere sostenute nell'intervallo tra l'1/7/2020 e il 31/12/2021 (con le modifiche della legge di Bilancio, al 30/6/2022 o, addirittura, al 31/12/2022 in presenza di lavori eseguiti nella misura del 60%) e richiama

i più recenti documenti di prassi (circ. 24/E/2020, risoluzione 60/E/2020 e circ. 30/E/2020).

Dopodiché, relativamente ai quesiti posti, l'Agenzia prende atto delle modifiche introdotte dalla lett. n), del comma 66 dell'art. 1 della legge 178/2020, che ha modificato la lett. a), del comma 9 dell'art. 119, prevedendo che la detrazione del 110% è fruibile anche con riferimento agli interventi eseguiti su edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Quindi, l'agevolazione spetta, e risulta cedibile, anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio, nei limiti appena indicati e, nella fattispecie, quindi, il contribuente può accedere, nel rispetto delle altre condizioni, alla detta agevolazione, tenendo conto del limite massimo di spesa che è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, con la conseguenza che, per gli interventi di miglioramento sismico, il limite massimo si spesa ammissibile è costituito dalla somma degli importi previsto per ciascuno degli interventi e che il bonus deve essere suddiviso tra i soggetti detentori e possessori che partecipano alla spesa in ragione dell'onere effettivamente sostenuto e documentato.

**Servitù prediale**

Con la seconda risposta (n. 62), l'Agenzia interviene sulla qualificazione dell'unità, facente parte di un edificio composto da otto unità abitative, con particolare riferimento alla indipendenza funzionale, prendendo atto delle più recenti modifiche e del fatto che l'accesso all'unità destinata agli interventi non è di proprietà esclusiva ma si affaccia su un'area condominiale gravata da una servitù prediale perpetua di godimento a esclusivo vantaggio della singola unità residenziale, confermando che, nel caso di specie, è possibile accedere alla detrazione maggiorata.

**Uso promiscuo**

Infine, con l'ultima risposta (n. 65) l'Agenzia delle entrate, in presenza di una unità immobiliare destinata (promiscuamente) in parte come abitazione del soggetto istante e in parte all'esercizio dell'attività di B&B, occasionale o abituale, nel caso di esecuzione di interventi antisismici, di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art. 16 del dl 63/2013 (ma anche con riguardo agli interventi di efficientamento energetico), la detrazione del 110% deve essere ridotta al 50%, (risoluzione n. 18/E/2008), per effetto della simmetria tra le agevolazioni per la riqualificazione energetica e quelle per la ristrutturazione edilizia, ivi compresa quella concernente gli interventi antisismici.

© Riproduzione riservata

• Anno 30 - n. 25 - € 3,00 * - ChF. 4,50 - Sped. in a.p. art. 1, c. 1, legge 46/04 - DCB Milano - Lunedì 1 Febbraio 2021 •
Con «Il manuale anti-Covid» a € 9,00 in più; Con «L'Atlante delle Banche Leader 2020» a € 2,00 in più; Con «Il decreto ristori» a € 6,00 in più; Con «La legge di Bilancio 2021» a € 6,00 in più; Con «Le nuove regole per sindaci e revisori» a € 8,90 in più

• TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO • a pag. 45

www.italiaoggi.it
# ItaliaOggi Sette
IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE

**IO Lavoro**

La crisi plasma il welfare delle Casse di previdenza

da pag. 41

**Affari Legali**

*Un 2020 con il botto per fusioni & acquisizioni*

da pag. 29

**IO IL MIO 110% QUOTIDIANO**

**L'autorizzazione è spartiacque: niente Sismabonus se l'ok è precedente all'1 gennaio 2017**

Loconte - Gargano a pag. 8

# Dati fiscali con troppi buchi

*Lo scambio di informazioni tra amministrazioni Ue è ancora insufficiente*
*Restano fuori, per esempio, criptovalute e ruling preventivi transfrontalieri*

Il sistema per lo scambio di informazioni fiscali è ben consolidato, ma occorre fare di più per quanto riguarda il monitoraggio, la garanzia della qualità dei dati e l'utilizzo delle informazioni ricevute. Secondo la Corte dei conti europea la Commissione non è pro-attiva nel fornire orientamenti e non misura a sufficienza gli effetti e l'impatto derivanti dall'uso delle informazioni scambiate. A seguito delle visite di audit negli stati membri, la corte ha concluso che le informazioni scambiate sono di modesta qualità e non sono ampiamente utilizzate, e che gli stati membri non monitorano a sufficienza l'efficacia del sistema. Così alcune forme di reddito possono sfuggire all'imposizione nello stato membro competente.

Rizzi a pag. 2

## Mutui immobiliari, il primo test per scegliere avviene sul web

Greguoli Venini a pag. 19

## La torre di Babele dei superburocrati

La logica porta inevitabilmente a un Grande fratello su scala europea. Stiamo parlando del report della Corte dei conti europea sullo scambio di informazioni fiscali in Europa, rilasciato pochi giorni fa. In pochi anni siamo passati da un sistema tradizionalmente incentrato sul segreto bancario, addirittura sacralizzato in Svizzera, per secoli la cassaforte d'Europa, a un sistema che ha abolito del tutto il segreto e instaurato uno scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni finanziarie del continente (ma lo scambio non è disponibile per le operazioni con stati come Usa, Cina e Russia, che sembrano ragionare in modo molto diverso dall'Euroburocrazia). Per noi, l'obiettivo è naturalmente la lotta all'evasione, una sorta di totem che finora ha giustificato, per l'opinione pubblica, ogni sacrificio e ogni attentato alla libertà e alla privacy di cittadini e imprese. Ma non basta ancora.

La Corte dei conti rileva infatti che il sistema presenta alcune lacune e lascia scoperte alcune aree, come le criptovalute, i redditi da dividendi su conti non di custodia, il ruling fiscali preventivi transfrontalieri e così via. Non solo. Manca un insieme

continua a pag. 3

## In Evidenza

***

**Fisco -** Le novità del modello Iva 2021: la dichiarazione annuale sorveglia i versamenti sospesi per Covid-19

Ricca da pag. 10

**IO ONLINE**

**Documenti -** I testi delle sentenze tributarie commentati nella Selezione

www.italiaoggi.it/docio7

**SPESE MEDICHE**

## *La miniproroga all'8/2 salva contribuenti, intermediari e precompilata*

Mandolesi a pag. 7

Urbanistica 01 Febbraio 2021

# Superbonus, quattro unità immobiliari fanno un condominio

di Gian Paolo Tosoni

## In breve

È il pensiero dell'agenzia delle Entrate contenuto in una delle risposte fornite durante Telefisco 2021

L'edificio che comprende non più di quattro unità immobiliari, di proprietà di un solo soggetto, viene assimilato ad un condominio anche con riferimento ai limiti di spesa. Questo è il pensiero dell'agenzia delle Entrate contenuto in una delle risposte fornite durante Telefisco 2021.

**Quattro unità, soggetto unico**

La fattispecie riguarda il caso in cui una costruzione sia costituita da non più di quattro unità immobiliari non funzionalmente indipendenti di proprietà di un unico soggetto che può essere una persona fisica o una comunione.

Questa fattispecie non può essere considerata un condominio in base alle norme codicistiche e non è nemmeno una unità immobiliare indipendente; quindi sarebbe stata esclusa dal bonus del 110%.

Il legislatore con il comma 66, dell'articolo 1, della legge numero 178/2020 ha posto rimedio aggiungendo ai condomìni (comma 9, lettera a, del Dl 34/2020) anche le persone fisiche che al di fuori dalla attività di impresa o professione siano proprietari degli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate; il possesso può appartenere ad un unico proprietario oppure in comproprietà da più persone.

**Tetti di detrazione vincolanti**

In presenza di interventi relativi all'isolamento termico dell'involucro oltre alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato, il limite di spesa sul quale scatta il diritto alla detrazione del 110% corrisponde all'importo di 40.000 euro per ogni unità immobiliare relativamente all'isolamento termico, nonchè a 20.000 euro per l'impianto di climatizzazione centralizzato, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

Anche in questo caso occorre distinguere gli interventi sulle parti comuni il cui ammontare della spesa si calcola per il numero delle unità immobiliari; invece il bonus per gli interventi "trainati" compete relativamente alle singole abitazioni.

In questo caso l'unico proprietario potrà usufruire del bonus del 110% limitatamente a due unità immobiliari mentre la detrazione fino a 96.000 euro per il sisma bonus spetta per tutte quattro.

**Il peso del regime d'impresa**

Un'altra risposta, sempre relativamente all'edificio di proprietà di un unico soggetto, ha escluso il beneficio della detrazione del 110%, in quanto comprendeva cinque unità immobiliari, ma una delle quali era detenuta in regime di impresa.

La giusta risposta dell' Agenzia è fedele al dato letterale della norma che non entra nel merito della qualità delle unità immobiliari, ma del numero massimo che non deve superare le quattro.

In conclusione per questi edifici plurifamiliari si applicano in pieno le regole dei condomini anche con riferimento alla prevalenza delle unità abitative che devono superare la superficie del 50% affinché sulle spese comuni possano usufruire del 110%, anche le unità immobiliari non abitative o appartenenti alle imprese.

**Bifamiliari con doppia fattura**

Nelle risposte, le Entrate hanno precisato che in presenza di un intervento di isolamento termico in una villetta bifamiliare, nella quale le due abitazioni hanno le caratteristiche per essere indipendenti, è necessario che per i lavori in comune vengano emesse due distinte fatture per ciascun proprietario che usufruirà del superbonus.

Infine l'Agenzia estende alle cooperative sociali di cui alla legge numero 381/1991 il beneficio della detrazione del 110% essendo assimilate alle onlus (articolo 10, comma 8, decreto legislativo 460/1997).

Si ricorda che le onlus e quindi anche le cooperative sociali possono usufruire del superbonus indipendente dalla tipologia degli immobili (possono essere anche di categoria D) e non opera nemmeno il limite delle due unità immobiliari come avviene per le persone fisiche.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Appalti 01 Febbraio 2021

# Gare telematiche, i principi del Consiglio di Stato su pubblicità delle sedute e documenti cartacei

di Roberto Mangani

## In breve

**Le indicazioni di Palazzo Spada sulle procedure svolte in modalità elettronica in due recenti sentenze**

Con due recenti pronunce emesse a pochi giorni di distanza il Consiglio di Stato ha offerto alcune rilevanti indicazioni in merito alle corrette modalità di svolgimento delle gare telematiche. Con la prima pronuncia viene fornita l'interpretazione su come vada inteso il principio di pubblicità delle gare in relazione alle sedute delle commissioni giudicatrici inerenti le procedure svolte per via telematica.

La seconda sentenza specifica in che termini e con quali limiti è possibile ricorrere alla redazione di documenti in forma cartacea anche nelle procedure telematiche, senza che ciò infici la natura delle stesse e ne rappresenti quindi un vizio invalidante.

**Il principio di pubblicità nelle gare telematiche**

Questo profilo viene compiutamente affrontato in Consiglio di Stato, Sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627.

La controversia su cui il giudice amministrativo è stato chiamato a pronunciarsi è relativa a una procedura di gara per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici svolta da una centrale acquisti. La gara era suddivisa in lotti e, a seguito di alcune vicende inerenti il concreto svolgimento della stessa, uno dei partecipanti contestava l'aggiudicazione di uno specifico lotto.

Tra le censure mosse dal ricorrente, assumeva particolare rilievo quella relativa alla ritenuta violazione delle regole in materia di pubblicità delle gare con riferimento alla fase dell'apertura delle offerte economiche dei concorrenti. Tale violazione sarebbe in particolare consistita nel mancato assolvimento dell'obbligo di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti giorno, ora e luogo della seduta della commissione di gara, impedendo quindi agli stessi di presenziare alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le offerte.

Su questa specifica censura il giudice amministrativo sviluppa un ragionamento articolato.

In via preliminare e in termini di ricostruzione di fatto il giudice amministrativo evidenzia come costituisca un dato acquisito e incontestabile quello secondo cui il ricorrente non è stato messo in condizioni di partecipare alla seduta di gara di apertura delle offerte. Ne consegue che, sotto questo profilo, lo svolgimento dei lavori del seggio di gara è avvenuto in palese contrasto con il principio di pubblicità, richiamato dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 tra i principi generali che devono governare le procedure ad evidenza pubblica.

In termini di ricostruzione sistematica, il Consiglio di Stato ricorda come il principio di pubblicità rappresenti tra l'altro un diretto corollario del principio di trasparenza, e si ponga in immediato collegamento con le esigenze di tutela della concorrenza e di corretto funzionamento del mercato.

Sulla base di questo valore centrale che il principio di pubblicità assume nell'ambito delle procedure di gara a evidenza pubblica, allo stesso viene comunemente data un'applicazione molto ampia, privilegiando, nel dubbio, le esigenze di cautela.

In questo senso costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato l'obbligo di apertura in seduta pubblica delle buste contenenti sia la documentazione amministrativa che le offerte tecniche ed economiche. Ciò al fine di assicurare che i concorrenti possano verificare sia l'integrità del plico sia il contenuto documentale dello stesso, in modo da garantirsi dal pericolo di manipolazioni delle offerte attraverso inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti.

Peraltro le conseguenze della violazione del principio di pubblicità sono difficilmente apprezzabili ex post, cioè successivamente all'apertura dei plichi in seduta non pubblica. Da qui la necessità che la lesione delle posizioni giuridiche dei

concorrenti che deriva da tale violazione sia valutata non solo in termini di effettività della stessa, ma anche considerando il semplice rischio che tale lesione si produca. In definitiva, anche ai soli fini di eliminare un potenziale rischio per i concorrenti, tutti i plichi devono essere aperti e la presenza dell'intera documentazione deve essere verificata in seduta pubblica.
Operata questa ricostruzione in termini generali il Consiglio di Stato sviluppa il passaggio successivo del suo ragionamento al fine di verificare se i criteri indicati vadano rispettati nella loro assolutezza in relazione alle gare telematiche ovvero se per queste ultime vi possa essere una loro diversa declinazione.
Nell'operare questa analisi, l'elemento centrale che viene assunto è proprio quello sopra indicato del rischio di manomissione documentale che il principio di pubblicità vuole scongiurare. Il giudice amministrativo evidenzia infatti che tale rischio va valutato in relazione alla sua reale effettività. E tale effettività va calibrata in considerazione delle caratteristiche specifiche delle diverse procedure di gara.
Nelle procedure telematiche vi è la possibilità di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi documentali tra tutti i concorrenti, che consente di avere evidenza immediata e incontestabile della data di confezionamento dei documenti, del momento della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica.
Alla luce di queste caratteristiche il Consiglio di Stato conclude, anche tenendo conto di un pregresso orientamento giurisprudenziale, che nelle gare telematiche non è necessaria la seduta pubblica per l'apertura delle offerte tecniche ed economiche, in quanto proprio la gestione in via telematica offre quei sufficienti elementi di sicurezza che garantiscono la tracciabilità dell'invio e l'integrità dei documenti.
Non può trovare quindi accoglimento la censura del ricorrente basata proprio sulla mancata pubblicità delle sedute di gara, specie se si considera che l'articolazione di tale censura non è stata accompagnata da elementi probatori idonei a dare evidenza del reale effetto lesivo conseguente alla mancata pubblicità alla luce delle modalità telematiche con cui si è svolta la gara e delle garanzie di segretezza documentale intrinseche a tali modalità.

**La modalità cartacea nelle gare telematiche**

La seconda pronuncia che viene in considerazione è quella del Consiglio di Stato, Sez. V, 20 gennaio 2021, n. 623, relativa a una controversia insorta nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di rilevazione automatica della velocità veicolare.
Anche in questo caso, a fronte dell'avvenuta aggiudicazione, un concorrente proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. Alla base dello stesso, la principale censura mossa faceva riferimento a una ritenuta lesione dei principi di trasparenza e pubblicità nello svolgimento delle operazioni di gara.
Secondo il ricorrente tale lesione era resa evidente dal fatto che nonostante la procedura di gara fosse stata indetta ricorrendo alla forma telematica, nei fatti la stessa si era per la gran parte svolta in forma cartacea, con pubblicazione dei verbali di gara sulla piattaforma in semplice formato Pdf e senza utilizzo della firma digitale.
Ciò avrebbe comportato una chiara violazione della previsione contenuta all'articolo 58, comma 1 del D.lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, poiché la procedura di gara in questione, pur essendo stata formalmente indetta in forma telematica, si era poi svolta per la gran parte delle operazioni in modalità off-line, cioè non utilizzando gli strumenti telematici nella loro effettiva potenzialità.
A questa censura l'ente appaltante replicava che, pur trattandosi di una gara telematica, ciò non comportava necessariamente che i relativi verbali di gara fossero caricati sulla piattaforma elettronica e redatti in formato digitale con relativa datazione e sottoscrizione. Anche nelle gare telematiche sarebbe infatti ammesso il ricorso a modalità di verbalizzazione cartacea, che è comunque assistita da una presunzione di veridicità fino a querela di falso.
Il giudice amministrativo di primo grado accoglieva la difesa dell'ente appaltante respingendo il ricorso. La sentenza del Tar è stata impugnata davanti al Consiglio di Stato.
In sede di appello il ricorrente ha esposto le conseguenze - lesive appunto dei principi di pubblicità, trasparenza e par condicio – derivanti dal mancato svolgimento della gara, nella sua integralità, in forma telematica. Secondo la sua prospettazione la mancata pubblicazione dei verbali di gara in via telematica e le concrete modalità di redazione e pubblicazione degli stessi potrebbero far presumere un'illecita commistione tra la valutazione dell'offerta tecnica e la valutazione dell'offerta economica, senza peraltro escludere il sospetto che vi possa essere stata un'alterazione dei contenuti delle diverse offerte.
Queste argomentazioni sono state tuttavia disattese dal Consiglio di Stato, che ha confermato la sentenza di primo grado. Il giudice amministrativo ricorda che nelle gare telematiche previste dall'articolo 58 del Dlgs. 50 la condivisione dei dati e le

comunicazioni e lo scambio di informazioni devono avvenire nel rispetto delle regole tecniche dettate dal Codice dell'amministrazione digitale. Tali regole tecniche prevedono che la trasmissione dei dati e dei documenti in forma elettronica riguardi le seguenti fasi: pubblicazione dei bandi, accesso elettronico ai documenti di gara, presentazione delle offerte, sistema informatico di individuazione dei certificati e attestati necessari per la partecipazione alle gare.
Si tratta di fasi tutte anteriori all'aggiudicazione. Cosicché, scaduto il termine di presentazione delle offerte, è legittimo che l'esame delle dichiarazioni e della documentazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e la valutazione delle offerte avvenga in modalità off line.
In questo contesto, se l'ente appaltante ha redatto in forma cartacea i verbali delle operazioni effettuate – e sempre che gli stessi siano stati caricati sulla piattaforma informatica, sia pure in formato pdf - si è in presenza di una irregolarità formale, non idonea a inficiare la legittimità della procedura di gara. La conclusione ultima è che nella gare telematiche non tutti indistintamente i passaggi procedurali devono svolgersi in via telematica, essendovi anche spazio per la produzione e acquisizione di documenti in forma cartacea.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Amministratori 01 Febbraio 2021

# Spid «apre» le porte solo al 25% delle Pa

di Antonello Cherchi e Valeria Uva

## In breve

**A un mese dall'obbligo di consentire l'accesso online con identità digitale solo 5.737 (su 22mila) enti pubblici sono già pronti**

Da oggi parte il conto alla rovescia per le pubbliche amministrazioni che entro il 28 febbraio dovranno farsi trovare pronte a consentire l'accesso ai loro servizi online attraverso Spid, la carta di identità elettronica (Cie) o la carta nazionale dei servizi. È soprattutto sulle prime due, però, che si gioca la partita, se non altro perché si tratta delle chiavi di accesso - in particolare Spid (il sistema pubblico di identità digitale) - che negli ultimi mesi hanno consentito di usufruire di molte delle misure anti-Covid messe in campo dal Governo: dai vari bonus fino al cashback. Tant'è che il rilascio di Spid è triplicato: si è passati dai 5,6 milioni di gennaio 2020 ai 16,4 milioni di oggi.

Alla richiesta dei cittadini deve, però, corrispondere la capacità delle amministrazioni pubbliche - centrali e locali - di adeguarsi alle nuove necessità. Su questo versante la situazione lascia meno indulgere all'ottimismo. A un mese di distanza dalla scadenza fissata dal decreto legge Semplificazioni (articolo 24 del Dl 76/2020), le Pa sono in ritardo. Considerando che sono poco meno di 23mila le amministrazioni chiamate all'appello (compresi i gestori di servizi pubblici) - anche se più di 5mila Comuni sotto i 5mila abitanti hanno ricevuto una deroga fino alla fine dell'emergenza - sono solo un quarto (5.737) quelle che a oggi hanno messo i propri servizi a portata di Spid, mentre la carta di identità elettronica è praticamente inesistente: soltanto 40 enti l'hanno adottata come chiave di accesso.

Difficile, invece, stimare la penetrazione della carta nazionale dei servizi (Cns), anche perché l'emissione di questo tipo di credenziale è nelle mani di più soggetti: il canale principale è quello della tessera sanitaria (che attraverso il chip può essere utilizzata, una volta abilitata, anche come Cns), ma ci sono carte di servizi rilasciate dalle singole regioni o dalle Camere di commercio. Allo stesso tempo, va detto che la Cns, seppure sia uno strumento che circola da più tempo, è meno richiesta e lo stesso legislatore mai l'ha indicata in questi ultimi mesi come chiave di accesso ai vari bonus, come invece ha fatto per Spid.

In queste settimane, dunque, si dovrà correre se si vorrà rispettare la scadenza del 28 febbraio. È pur vero che a partire dal 1° marzo le altre password che si sono utilizzate finora (per esempio, i vari pin rilasciati dalle singole amministrazioni) non verranno disabilitate. Si potranno, infatti, continuare a usare fino al 30 settembre. Da quel momento, però, l'accesso ai servizi online della Pa sarà consentito solo attraverso Spid, Cie e Cns. Quella di fine settembre, però, è una data che riguarda soprattutto i cittadini, che dovranno adeguarsi al nuovo sistema di credenziali. La Pa, invece, deve farsi trovare preparata già da fine mese.

**Le difficoltà della Pa**

Secondo Gianni Dominici, direttore ForumPa, Spid è incappato in questi anni in un circolo vizioso. «Da un lato con pochi cittadini dotati di Spid le amministrazioni non hanno percepito l'urgenza di accelerare la propria adesione, dall'altro l'assenza di servizi accessibili tramite Spid non spingeva i cittadini verso l' identità digitale». Una prima svolta è arrivata quando si è puntato sui siti pubblici più utilizzati, quali quelli di Inps e agenzia delle Entrate. Per non parlare di quelle che Dominici definisce "killer application": «Non solo il reddito di cittadinanza, accessibile con Spid, ma anche i concorsi pubblici, ora in una stagione di ripresa. Ormai sono tante le singole amministrazioni che vincolano l'iscrizione ai concorsi all'autenticazione tramite Spid, la Regione Emilia-Romagna ne è un esempio».

Da aprile 2020 l'ultima impennata con il lancio dell'App Io, legata a filo doppio sempre con Spid. «Tramite l'app si accede a servizi ad altissima diffusione - ricorda Dominici - quali il bonus vacanze e soprattutto il cashback». Non a caso nel solo mese di dicembre, data di avvio del cashback, le identità Spid rilasciate secondo i dati Agid sono salite di due milioni , da 13,5 a 15,5 milioni, con un tasso di copertura della popolazione maggiorenne pari al 32,4 per cento.

Ma Spid da solo non basta. « Bisogna digitalizzare tutti i servizi e i processi delle amministrazioni e formare il personale- ricorda Valeria Portale, direttore osservatorio Digital identity del Politecnico di Milano -. Un obiettivo molto sfidante per una macchina pubblica farraginosa, in cui mancano competenze e risorse per innescare la trasformazione digitale». L'adesione a Spid è costata finora alle Pa italiane 7,5 milioni di euro dal 2016 al 2019, secondo le stime dell'Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano. Ora per non fallire l'appuntamento del 28 febbraio il ministero dell'Innovazione ha previsto altre risorse dedicate. Dei 50 milioni di euro a disposizione della ministra Paola Pisano, 43 sono stati destinati alla digitalizzazione e, dunque, anche per centrare la data del 28 febbraio. Oltre 7mila comuni hanno chiesto di beneficiarne.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Personale 01 Febbraio 2021

# Nella Pa incarichi esterni solo con gara e in casi eccezionali

di Corrado Mancini

## In breve

**La posizione restrittiva è espressa dalla Corte dei conti sezione regionale per la Lombardia**

Le amministrazioni pubbliche devono svolgere le loro funzioni con la propria organizzazione e con il proprio personale e solo in casi eccezionali e negli stretti limiti previsti dalla legge possono ricorrere a personale esterno. Questa è la posizione restrittiva della Corte dei conti sezione regionale per la Lombardia, deliberazione n. 3/2021.

Tuttavia, al verificarsi dei casi eccezionali, le amministrazioni che intendono affidare incarichi di collaborazione esterna lo devono, innanzi tutto, in base all'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007 n.244, sostituito dall'articolo 46, comma 3, del Dl 25 giugno 2008 n. 112, disciplinare nel regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, fissando, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma, da applicarsi a tutte le tipologie di prestazioni. Queste disposizioni regolamentari, vanno trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

I presupposti di legittimità per il ricorso a incarichi di collaborazione sono specificamente enucleati dall'articolo 7 del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 che al comma 5-bis sancisce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. Al successivo comma 6, fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, vengono individuati i presupposti necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo. Detti presupposti sono individuati: nell'oggetto della prestazione, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; nell'accertamento preliminare dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno; nella temporaneità ed alta specializzazione della prestazione; nella preventiva determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della collaborazione. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti è necessaria la valutazione dell'organo di revisione (Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, delibere nn. 231/2009 e 506/2010).

Inoltre, la Sezione regionale ricorda che, in base all'articolo 15 del Dlgs 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza. La pubblicazione deve essere effettuata entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e deve permanere per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso ed è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto.

Inoltre la Corte segnala come, per effetto dell'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 165/2001, gli incarichi di natura «coordinata e continuativa» siano ormai vietati alle pubbliche amministrazioni.

E, infine, l'assegnazione degli incarichi deve conformarsi alle regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento. A differenza di quanto avviene per gli appalti pubblici le modalità di affidamento non mutano in ragione dell'importo dell'incarico da conferire. Con la conseguenza che qualunque incarico, a prescindere dal suo importo, può essere conferito solo dopo una procedura pubblica comparativa, caratterizzata da trasparenza e pubblicità e, dunque, instaurata a seguito di un'adeguata pubblicizzazione del relativo avviso. Le deroghe al principio concorsuale hanno carattere eccezionale e sono sostanzialmente riconducibili a circostanze del tutto particolari quali «procedura concorsuale andata deserta, unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo, assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in

relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale» (Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 122/2014).

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Personale 01 Febbraio 2021

# Nei parametri di riferimento anche i dirigenti a tempo - Firmata l'interpretazione autentica

Stampa

di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

## In breve

**L'accordo di interpretazione autentica del 28 gennaio consente così di superare le istruzioni fornite dall'Aran a ottobre**

Il meccanismo del cosiddetto «galleggiamento» dei segretari comunali e provinciali, come regolato dall'articolo 41, comma 5, del contratto dei segretari comunali del 16 maggio 2001, deve essere interpretato nel senso che gli enti assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, che l'allineamento della retribuzione di posizione dei segretari si applichi sia alla retribuzione di posizione del dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato, sia a quella del dirigente assunto con contratto a tempo determinato nel caso in cui la retribuzione di posizione di quest'ultimo sia stata determinata esclusivamente in applicazione dei limiti e delle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva nazionale della dirigenza degli enti locali e, quindi, a seguito di regolare pesatura della posizione dirigenziale. Questo il contenuto dell'ipotesi di accordo di interpretazione autentica sul cosiddetto «galleggiamento» dei segretari comunali e provinciali sottoscritto, lo scorso 28 gennaio, tra l'Aran e le organizzazioni sindacali.

**La richiesta di interpretazione autentica**

La richiesta alle parti negoziali di definire la questione interpretativa è stata attivata, in applicazione dell'articolo 64 del Dlgs 165/2001, dal Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con ordinanza del 31 luglio scorso (si veda Enti locali & Edilizia del 9 settembre 2020).

Il giudice del lavoro ferrarese si è trovato ad affrontare un contenzioso che ha visto protagonista il Comune di Ferrara e il suo segretario comunale in ordine al corretto calcolo del meccanismo di allineamento stipendiale del segretario comunale e provinciale previsto dall'articolo 41, comma 5, del contratto del 16 maggio 2001.

Il giudice, ritenendo di non poter avere gli strumenti utili per dipanare la questione, ha formulato richiesta alle parti negoziali di definire un'interpretazione autentica della norma contrattuale in questione.

In particolare la questione interpretativa da risolvere verte è se la funzione dirigenziale più elevata dell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza cui rapportare il trattamento economico del segretario comunale possa essere individuata anche in quella del dirigente con rapporto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110 del Dlgs 267/2000 oppure se debba intendere limitata alla funzione dirigenziale tra i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**Il superamento delle istruzioni dell'Aran**

L'accordo di interpretazione autentica del 28 gennaio, consente così di superare le istruzioni fornite dall'Aran con il parere 2732/2020 (si veda Enti locali & Edilizia del 5 ottobre 2020). In quella occasione, i tecnici di Via del Corso, sulla base dell'allora vigente disciplina contrattuale, hanno ritenuto di escludere, ai fini del corretto calcolo del «galleggiamento», il più elevato valore del compenso riconosciuto a titolo di retribuzione di posizione agli incarichi dirigenziali «a termine» extra dotazione organica, disciplinati dall'articolo 110 del Dlgs 267/2000.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Urbanistica 01 Febbraio 2021

# Superbonus, il titolare residente nel B&B non ha diritto al 110%

di Raffaele Rizzardi

## In breve

**Vale la pena di cessare l'attività, in quanto i relativi proventi saranno presumibilmente inferiori alla perdita del 50% del beneficio per le spese di efficientamento energetico**

Il nostro Paese ha il record mondiale delle partite Iva.
L'ultima rilevazione dettagliata è stata fatta dall'Istat con riferimento al secondo semestre del 2017, ponendo in evidenza che i lavoratori autonomi, imprenditori o professionisti, senza dipendenti raggiungono la consistenza di 3,65 milioni di soggetti.
Tra questi l'istituto, sulla base di indicazioni europee, ha individuato 338mila parzialmente autonomi, di cui 218mila Dse (dependent self-employed), privi di dipendenti che negli ultimi 12 mesi hanno avuto un cliente da cui hanno ricavato almeno il 75% dei proventi e che stabilisce i loro orari di inizio e fine giornata lavorativa.
Da quanto si sente in giro dai giovani neolaureati che vengono "assunti" con partita Iva, questo numero sembra errato ma per difetto.
Nessun dubbio statistico per gli oltre 3,5 milioni di titolari di partita Iva senza dipendenti, per i quali dobbiamo chiederci cosa si debba intendere per "luogo di esercizio dell'attività".

**Il modello di inizio attività**
Al riguardo nel modello di inizio attività sono richieste due distinte indicazioni:
Quadro B – luogo di esercizio da indicare con indirizzo completo;
Quadro I – casella da barrare per luogo di esercizio aperto al pubblico.
Queste considerazioni ci portano alla necessità di un chiarimento conseguente alle numerose pronunce dell'agenzia delle Entrate, di cui l'ultima in ordine di tempo è la risposta a interpello numero 65 del 28 gennaio 2021.
Stiamo parlando della limitazione del superbonus del 110% e degli altri bonus, tra cui il sismabonus richiamato nella suddetta risposta: «Se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%, quindi la detrazione è calcolata sul 50% delle spese sostenute».
**Il caso**
Nel caso oggetto del quesito si trattava dell'utilizzo occasionale come bed and breakfast dell'immobile di proprietà, in cui risiede l'interpellante.
A questo punto vale la pena di cessare questa attività, in quanto i relativi proventi saranno presumibilmente inferiori alla perdita del 50% del beneficio per le spese di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico.
Ma soprattutto bisogna interrogarsi quali conseguenze per la fruizione del bonus comporta la titolarità di una partita Iva senza dipendenti in un immobile senza nessun accesso di terzi, molto spesso in una sola stanza dell'abitazione, o se di limitata superficie occupando unicamente l'anta di un armadio dove riporre tutti i propri documenti fiscali.
Ovvio che i tre e rotti milioni di persone che si trovano in questa condizione sono tenuti ad indicare come "luogo di esercizio" l'indirizzo di casa, cioè dell'immobile che costituisce la residenza sia anagrafica che fiscale.
**Urgente un chiarimento**
Eliminiamo pure chi ha il locale aperto al pubblico, ma possiamo dire che in queste situazioni generalizzate l'immobile da totalmente abitativo è diventato un immobile a utilizzo promiscuo, che perde addirittura metà dell'agevolazione edilizia?
Il buon senso direbbe decisamente di no, ma occorre evitare il rischio che dopo aver sostenuto ingenti spese nella prospettiva di rientrare in tutto o in parte con i bonus, l'amministrazione finanziaria adotti un approccio meramente formalistico, contrario alla ratio legis, contestando la totalità del credito di imposta.

Un chiarimento formale in questo senso darebbe una adeguata tranquillità, finalizzata a stimolare la ripresa dell'edilizia con questi rilevanti lavori.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

# Bonus sulle facciate laterali anche se visibili solo parzialmente dalla strada

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-facciate-laterali-anche-se-visibili-solo-parzialmente-strada-ADkAmbGB

## In breve

La conferma arriva dalla risposta all'interpello delle Entrate 59 del 28 gennaio

Il bonus facciate spetta anche per gli interventi realizzati su quelle laterali del fabbricato condominiale, seppure solo parzialmente visibili dalla strada. La conferma arriva dalla risposta a interpello delle Entrate 59 del 28 gennaio, con riferimento a una fattispecie che, per molti versi, richiama quella della risposta 296/2020. L'istante risiede in un appartamento situato in un condominio dove si prevede di eseguire alcuni lavori di ripristino dell'intonaco e dei frontalini dei poggioli. Il condominio è composto da cinque piani fuori terra e, dalla strada pubblica, sono visibili tre lati (quello frontale e i due laterali), mentre non è visibile il piano terra delle due facciate laterali.

L'Agenzia afferma che la detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se le stesse, come nel caso in esame, siano solo parzialmente visibili dalla strada (quattro piani su cinque). La risposta non lo dice, ma in caso di un intervento agevolabile solo parzialmente appare opportuno farsi fatturare distintamente le spese, anche perché quelle che non rientrano nel bonus facciate potrebbero rientrare, ad esempio, nella detrazione per recupero edilizio (50%).

L'Agenzia ricorda come anche il bonus facciate rientri nel novero degli interventi per cui, in base all'articolo 121 del decreto Rilancio, è possibile optare, in luogo della detrazione, per lo "sconto in fattura" o per la cessione del credito, compilando e trasmettendo il modello di cui al provvedimento dell'8 agosto scorso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Fisco e contabilità 01 Febbraio 2021

# Speciale Telefisco/1 - Industrie, esclusione Tari limitata alle aree di lavorazione

di Luigi Lovecchio

## In breve

**Anche le imprese fuori dall'elenco del Dlgs 152/06 producono rifiuti urbani**

Le imprese industriali devono continuare a pagare la Tari sulle aree diverse da quelle di lavorazione, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina di cui al Dlgs 116/2020. Ai fini della nuova esclusione della quota variabile di tariffa, occorre che l'operatore economico si impegni per cinque anni a conferire a un soggetto abilitato la totalità dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza, si potrà applicare la riduzione prevista dalla normativa Tari, ma solo qualora sia dimostrato l'avvio al riciclo di tutto o parte dei rifiuti prodotti. Questi i chiarimenti - tutt'altro che scontati - proposti dal Mef ai quesiti rivolti in occasione di Telefisco 2021, in materia di prelievo sui rifiuti.

**Prelievo anche per l'industria**

Con l'emanazione del Dlgs 116/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è soppresso il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Di conseguenza, i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei criteri dettati esclusivamente dalla legge. In particolare, i rifiuti urbani sono tali se rientrano, sotto il profilo qualitativo, nella nuova elencazione contenuta nell'allegato L–quater al Dlgs 152/2006, e sono prodotti dalle attività indicate nell'allegato L–quinquies. Tale distinzione ha riflessi diretti in materia di applicazione della Tari, poiché le aree dove si formano rifiuti speciali sono escluse da tassazione.

Al riguardo, è stato notato che nell'elenco delle attività nell'allegato L–quinquies non ci sono quelle industriali. Da qui il dubbio che queste siano sempre e comunque escluse da prelievo per la totalità delle superfici occupate. Il Mef ha risposto in senso negativo, proponendo una condivisibile ricostruzione sistematica della materia. In particolare, è stato osservato che, in base all'articolo 184 del Dlgs 152/2006, i rifiuti delle lavorazioni industriali sono speciali se e in quanto diversi da quelli urbani. Se ne può pertanto desumere che le imprese in questione sono, in astratto, suscettibili di produrre sia rifiuti urbani che speciali. Sulla base di tale premessa interpretativa, il dipartimento delle Finanze conclude che restano esenti da Tari solo le aree di lavorazione e la quota parte dei depositi strettamente funzionali all'attività di trasformazione. Per tutto il resto (magazzini, uffici, mensa, eccetera) il tributo va applicato secondo le regole ordinarie.

**Incrocio di agevolazioni**

L'altro chiarimento ha riguardato una previsione a dir poco oscura, già nella sua collocazione. Si tratta della modifica apportata all'articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006, che però è riferito alla Tia2, abrogata già dal 2013. La nuova norma stabilisce che gli operatori economici che si impegnano, per cinque anni, a conferire i rifiuti a un soggetto abilitato, ai fini del loro recupero, sono esenti dalla quota variabile di tariffa. La norma pone un problema di coordinamento con la disciplina della Tari, che all'articolo 1, comma 649, della legge 147/2013 prevede un'analoga riduzione.

Il Mef ha risolto il problema, rilevando che mentre la disposizione del 2020 presuppone il recupero della totalità dei rifiuti prodotti, la norma Tari si rivolge al riciclo dei rifiuti e prevede una riduzione di quota variabile proporzionale alle quantità riciclate. In proposito, va innanzitutto segnalato che il riciclo dei rifiuti rappresenta un "di cui" del recupero. Questo significa che è possibile recuperare rifiuti senza riciclarli (ad esempio, cedendoli a terzi che li utilizzano tal quali).

**La soluzione interpretativa**

Nell'ottica del Mef dunque, a stretto rigore, gli operatori che recuperano anche il 90% dei rifiuti, senza riciclarli, non avrebbero diritto ad alcun abbattimento di tariffa. Non si applicherebbe la riduzione del Dlgs 116/2020, perché non c'è stato recupero della totalità dei rifiuti; ma non si applicherebbe nemmeno la riduzione della Tari, perché non c'è riciclo. Ciò nonostante sia il

recupero che il riciclo non siano coperti dalla privativa comunale che riguarda esclusivamente lo smaltimento (articolo 198, Dlgs 152/2006). Senza trascurare che non è chiaro, allo stato, come possa essere in concreto dimostrato l'avvio al riciclo, visto che i formulari in uso normalmente accomunano recupero e riciclo.
Si è quindi dell'avviso che occorre forzare la lettura della norma, assumendo che essa abbia la funzione di estendere al recupero la medesima disciplina Tari del riciclo. Così opinando, si darebbe ingresso alla riduzione della quota variabile in proporzione alle quantità recuperate, senza obbligare l'impresa a recuperare tutto. Resterebbe comunque l'impegno a scegliere il gestore pe

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Fisco e contabilità 01 Febbraio 2021

# Speciale Telefisco/3 - Coniugi con abitazioni contigue, agevolazione Imu dopo la fusione

di Pasquale Mirto

## In breve

Il nuovo sconto sull'imposta vale per tutti i pensionati all'estero (pure non italiani)

Il dipartimento delle Finanze è intervenuto con due interessanti risposte in materia di Imu: una riguardante l'agevolazione per le abitazioni dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato (introdotta dalla legge di Bilancio 2021); l'altra riguardante l'ipotesi di due abitazioni contigue, utilizzate come un'unica abitazione.

**I pensionati che vivono all'estero**

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) prevede una riduzione del 50% dell'Imu dovuta per una sola abitazione posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

La nuova agevolazione risulta diversa da quella soppressa e prevista per gli iscritti Aire (anagrafe italiani residenti all'estero). Infatti il dipartimento delle Finanze conferma che a differenza dell'articolo 9-bis del Dl 47/2014, in vigore fino al 2019, la normativa non fa più riferimento ai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Aire, ma «a soggetti non residenti nel territorio dello Stato». Pertanto, lo sconto Imu può trovare applicazione, ad esempio, anche nel caso di immobile posseduto da un cittadino tedesco – quindi non residente nel territorio italiano – che sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residente in uno Stato di erogazione diverso dall'Italia.

Dunque, la nuova agevolazione spetta a condizione che il soggetto sia: titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia; residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. L'immobile deve essere un'abitazione non locata o data in comodato d'uso, e posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto (quindi non sono contemplate tutte le ipotesi di soggettività passiva).

Va sottolineato, infine, che in riferimento alla soppressa agevolazione per gli Aire, la Commissione Ue aveva avviato contro l'Italia la procedura di infrazione n. 2018/4141, ritenendo l'aiuto discriminatorio in favore dei pensionati italiani. A seguito della mancata riproposizione dell'agevolazione nella nuova Imu, la procedura di infrazione è stata chiusa il 30 ottobre 2020.

**L'abitazione «doppia» in famiglia**

Il secondo caso scrutinato dalle Finanze riguarda due immobili attigui, iscritti in catasto autonomamente, di cui uno di proprietà del marito e l'altro della moglie, ma utilizzati come se fossero un'unica abitazione.

In questo caso, è stato ritenuto (correttamente) che l'agevolazione per l'abitazione principale non possa essere riconosciuta per entrambe le case, e ciò perché le norme fanno riferimento a un singolo immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio.

Probabilmente, il quesito mirava a verificare la possibilità di applicare all'Imu quella giurisprudenza di legittimità che per l'Ici aveva riconosciuto la possibilità di considerare come un'unica abitazione due immobili contigui. Invero, per l'Imu, esiste già un precedente confermativo della tesi ministeriale, che dà espressamente atto dell'impossibilità di confermare l'orientamento già espresso in materia di Ici (Cassazione, 17015/2019).

**La fusione ai fini fiscali**

Infine, la precisazione più importante, ovvero la possibilità di valorizzare la fusione ai fini fiscali. Il Mef richiama la circolare 27/E/2016, con cui l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali (ma si veda anche la nota 15232/2002 dell'ex agenzia del Territorio). Siccome la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo quando i beni da fondere appartengono allo stesso soggetto, in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti. Tuttavia, precisa l'agenzia del Territorio, è possibile

procedere all'accatastamento di beni «che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare».
Il Mef conferma quindi che per le abitazioni oggetto di fusione ai soli fini fiscali può applicarsi il regime agevolativo Imu previsto per l'abitazione principale, e che entrambe le abitazioni possono ritenersi escluse dall'Imu.
Al contrario, in assenza di fusione fiscale, si verifica l'ipotesi in cui i componenti dello stesso nucleo familiare hanno stabilito la dimora e la residenza in immobili diversi dello stesso Comune; per cui l'agevolazione spetta a un solo immobile e «sarà onere dei proprietari dimostrare in quale dei due immobili il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente».

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

I temi di NT+ | Rassegna di giurisprudenza 01 Febbraio 2021

# Rassegna sulla gestione del ciclo dei rifiuti

di Mauro Calabrese

Stampa

**Rifiuti - Gestione - Regioni - Competenza - Piano regionale dei rifiuti - Rete integrata e adeguata -Autosufficienza regionale - Impianti di smaltimento - Capacità residua - Rifiuti Solidi Urbani - Discariche**

Sulle Regioni, in virtù del combinato disposto degli articoli 182-bis, comma 1, 196 e 199, commi 1 e 3, lettere g) e h), del Dlgs n. 152 e2006 e dall'articolo 26, comma 1, della Direttiva 2008/98/Ce, ricade l'obbligo di individuare nel proprio Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti urbani (Prgr) una «rete integrata e adeguata» di impianti di smaltimento rifiuti in ambito regionale, comprese le discariche per lo smaltimento dei rifiuti speciali originati dal trattamento dei rifiuti urbani, necessari a conseguire l'obiettivo dell'autosufficienza su scala regionale ,con conseguente messa a disposizione della relativa capacità di smaltimento agli operatori interessati, in condizioni di parità e non discriminazione, nonché di compatibilità economica con la vigente disciplina regionale tariffaria e con i valori indicati in tal senso dal vigente Piano Regionale dei Rifiuti. A fronte della mancata previsione, nel «Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 2019-2025» del Lazio, della prescritta «rete integrata e adeguata» di impianti di smaltimento rifiuti, non può considerarsi sufficiente a ottemperare all'ordine giudiziale a provvedere, emesso dal Tar, la mera indicazione, a favore degli operatori responsabili della raccolta e trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani (Rsu) conferiti dai Comuni, delle discariche attualmente in esercizio nella Regione Lazio, senza neppure l'indicazione della residua capacità di smaltimento che ciascun impianto deve garantire.

Pertanto, a fronte dell'inadempimento, deve procedersi alla nomina, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 del Codice del Processo Amministrativo, alla nomina, quale commissario *ad acta*, del Direttore generale della Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, il quale, in sostituzione della Regione inadempiente, provvederà ad emanare gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione all'ordine giudiziale di individuare la «rete integrata e adeguata» di impianti di discarica, entro il termine di 90 giorni.

*Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I Quater, Ordinanza 18 gennaio 2021 n. 706*

**Rifiuti - Gestione del servizio - Individuazione degli impianti - Servizio raccolta e trasporto - Contratto di appalto - Obbligazioni contrattuali - Inadempimento - Risoluzione contrattuale - Risarcimento del danno - Competenza - Giudice ordinario - Giudice amministrativo**

Compete al giudice ordinario la giurisdizione sulla domanda principale di risoluzione del contratto stipulato avente ad oggetto il servizio dì raccolta e trasporto presso gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti in parte nel Comune di Napoli, per grave e colpevole inadempimento, ai sensi degli articoli 1453 e 1455 cod. civ., da parte dell'Agenzia Speciale Igiene Ambientale campana, alle obbligazioni derivanti dal contratto, nonché per ottenere il risarcimento di tutti i danni conseguenti, fondata sulla dedotta impossibilità di conferire con modalità ordinarie i rifiuti presso gli impianti di smaltimento. Di conseguenza, va invece affermata la giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda subordinata di risarcimento del danno nei confronti del consorzio di imprese affidataria degli impianti e del Commissario straordinario di Governo per l'emergenza rifiuti, in quanto non costituiscono parti contraenti del contratto di appalto e derivando l'invocata responsabilità di tali convenuti dalla mancata organizzazione degli impianti di conferimento dei rifiuti, con natura extracontrattuale della pretesa risarcitoria, addebitando loro la incongrua e intempestiva individuazione dei siti di smaltimento dei rifiuti, quale esercizio di un potere discrezionale ed autoritativo, che a sua volta non avrebbe consentito all'appaltante di rispettare gli obblighi contrattuali. Il *petitum* sostanziale attiene quindi in tal caso allo scrutinio di un legittimo esercizio di un potere autoritativo sella Pubblica Amministrazione, con le inevitabili ricadute sulla giurisdizione, spettante al giudice amministrativo.

*Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 15 gennaio 2021 n. 612*

**Rifiuti - Gestione del servizio - Individuazione degli impianti - Servizio raccolta e trasporto - Contratto di appalto - Obbligazioni contrattuali - Inadempimento - Risoluzione contrattuale - Risarcimento del danno - Competenza - Giudice ordinario - Giudice amministrativo**

Va attribuita alla cognizione del giudice ordinario la competenza sulla domanda principale diretta al risarcimento del danno e l'ingiustificato arricchimento per l'anticipata conclusione del contratto di appalto del servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati prodotti in parte nel Comune di Napoli, a causa della lamentata impossibilità di conferire con modalità ordinarie i rifiuti presso gli impianti di smaltimento, con lunghe code dei mezzi destinati alla raccolta e conseguente dilatazione dei tempi di lavoro e dei costi, vertendo la controversia sulla violazione degli obblighi da parte della Azienda Servizi Igiene Ambientale campana di assicurare l'accesso agli impianti di destinazione dei rifiuti secondo le clausole contrattuali del capitolato speciale. Si colloca, invero, a monte della controversia, la questione, dell'organizzazione del servizio, ed in particolare della tempestiva individuazione degli impianti di smaltimento, costituendo un mero antefatto, estraneo al *petitum* sostanziale, e scrutinabile in via meramente incidentale dal giudice ordinario investito della questione oggetto specifica della domanda di risarcimento. Neppure è configurabile la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, né ai sensi dell'articolo 133, lettera c), del Codice del Processo Amministrativo, riguardante le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessione di pubblici servizi, né ai sensi della successiva lettera p), riflettente le controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti, non ricorrendo nella specie quell'agire della Pubblica Amministrazione secondo moduli autoritativi, richiesto invece per integrare i presupposti giuridico-fattuali della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi invece di controversie relative, appunto, ad inadempienze contrattuali, di contenuto meramente patrimoniale, della gestione.

*Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 15 gennaio 2021 n. 613*

**Rifiuti - Gestione rifiuti speciali - Rifiuti in polietilene - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene - Fine rifiuti - Materia prima secondaria - Spedizioni transfrontaliere - Normativa comunitaria**

In tema di gestione di rifiuti, i teloni ed i film di protezione dei prodotti agricoli non costituiscono «imballaggio», bensì oggetti a composizione plastica destinati a supportare le attività agricole produttive, pertanto tali oggetti, una volta cessato il loro impiego, vanno considerati rifiuti destinati possibilmente al recupero e il mancato rispetto, in caso di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle garanzie e delle formalità previste dagli Stati riceventi, quand'anche non membri Ocse, come nel caso della la Repubblica Popolare cinese, in quanto recepite nei Regolamenti comunitari che regolano la materia a norma dell'articolo 194 del Dlgs n. 152 del 2006, integra il carattere abusivo dell'esportazione, con conseguente configurabilità, nella ricorrenza dei restanti presupposti, del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, oltre alla violazione degli obblighi nei confronti del Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (Polieco), ai sensi dell'articolo 234 del Codice dell'Ambiente. Invero, il rinvio operato dall'articolo 194 del Codice dell'Ambiente alle regole previste dai Regolamenti comunitari che regolano la materia ed agli accordi bilaterali di cui all'articolo 19 del Regolamento Cee/259/93, deve intendersi esteso a tutti i successivi Regolamenti della Comunità o dell'Unione Europea che hanno integrato o modificato tale disciplina. Ne consegue che la normativa italiana in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti deve ritenersi integrata da quella adottata dalla istituzione europea mediante regolamenti aventi efficacia esecutiva, dagli accordi bilaterali perfezionatisi e ai sensi dei regolamenti successivi.

*Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 15 gennaio 2021, n. 1728*

**Rifiuti - Ciclo integrato di gestione - Comuni - Gestione aggregata - Ambito Territoriale Ottimale (Ato) - Enti d'Ambito - Organi direttivi - Indennità e compensi - Divieto di duplicazione**

L'articolo 5, comma 7, del Decreto Legge n. 78 del 2010 (convertito in Legge n. 122 del 2010), laddove prevede che agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di Enti locali dedicati alla gestione di servizi e funzioni pubbliche, come la raccolta e gestione dei rifiuti, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma, persegue la chiara finalità di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, precludendo ai componenti degli organi degli Enti locali, che già godono di compensi, la possibilità di percepirne ulteriori per lo svolgimento delle proprie funzioni, compresa la partecipazione agli organi dei soggetti pubblici a cui

partecipano gli enti locali di appartenenza per l'esercizio congiunto di funzioni o di servizi
Pertanto, riconosciuta l'applicabilità dell'articolo 5, comma 7, del Dl n. 78 del 2010 anche agli organi direttivi e gestioni degli Enti d'Ambito, costituendo una forma associativa tra Enti locali, che aggrega obbligatoriamente gli Enti appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale (Ato) per lo svolgimento delle funzioni e la gestione dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti, è illegittima la modifica dello Stato dell'Ente d'Ambito che preveda l'attribuzione di un compenso e un gettone di presenza per il Presidente e per i Consiglieri, senza distinguere l'ipotesi in cui gli stessi rivestano o meno la qualifica di componente dell'organo di vertice degli Enti di appartenenza e percepiscano il relativo compenso, laddove avrebbe potuto prevedere esclusivamente un compenso per il solo Presidente, se cessato dalla carica di Sindaco, ma provvisoriamente in carica nell'organo di vertice dell'Ente d'Ambito
*Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno Sezione I, sentenza 15 gennaio 2021, n. 134*

**Rifiuti - Ciclo di gestione - Trattamento e recupero - Insediamento nuove attività - Valutazione ambientale - Territorio comunale - Conoscenze scientifiche - Sospensione insediamenti - Principio di precauzione**
L'esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione. Pertanto, va affermata illegittimità della ordinanza urgente del Sindaco di un Comune, non suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, che ha disposto l'immediata sospensione dell'insediamento di nuove attività finalizzate alla gestione e al trattamento dei rifiuti, come un impianto di produzione di biogas dalla digestione batterica dei rifiuti, con la sola motivazione dell'esigenza di scongiurare un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità e di acquisire appositi studi epidemiologici, laddove non sussista, con grado di sufficiente certezza, alcun pericolo attuale, concreto ed irreparabile per la pubblica incolumità e per la salute pubblica, invocando esclusivamente l'applicazione del «principio di precauzione». Quest'ultimo, infatti, ferma restando l'assoluta rilevanza nel Diritto dell'Ambiente interno ed eurounitario, non legittima di per sé, in difetto di specifiche previsioni normative, l'esercizio di un potere innominato di inibizione di attività amministrative o economiche.
*Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 11 gennaio 2021, n. 344*

**Combustibile Solido Secondario (Css) - Economia Circolare - Gerarchia dei rifiuti - Art. 184-ter Codice dell'Ambiente - End of Waste - Recupero dei rifiuti - Principio di precauzione - Incertezza scientifica - Valutazione di Impatto Ambientale (Via)**
Le disposizioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 14 febbraio 2013, n. 22 («Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di Combustibili Solidi Secondari (Css), ai sensi dell'articolo 184-ter , comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»), costituiscono applicazione del regime del «*End of Waste*» di cui all'articolo 184 ter del Codice Ambiente, in recepimento della Direttiva 2008/98/Ce, rivolte alla regolazione delle condizioni e dei presupposti in forza dei quali le fasi di produzione ed utilizzo di Css-Combustibili si svolgano senza pericolo per la salute dell'uomo e la tutela dell'ambiente, rientrando tale normativa nel quadro più generale delle politiche europee per la creazione e promozione della cd «Economia Circolare». Di fronte a tali finalità, per sostenere la domanda di annullamento del Dm n. 22/2014 e contestare l'impiego dei Css in un impianto industriale, come un cementificio, non è sufficiente invocare una generica, quanto assertiva, affermazione di violazione della «gerarchia dei rifiuti», in quanto l'utilizzo dei Css-Combustibili è esso stesso parte del «recupero» dei rifiuti, in vista di un loro sfruttamento nell'ambito dell'efficentamento energetico. Per invocare il ricorso al cd «principio di precauzione» è necessario provare la sussistenza di una effettiva incertezza scientifica riguardo il nocivo effetto di un determinato impiego di tipologie di prodotti nell'attività industriale o produttiva, ai fini della protezione ambientale e della salute umana, non potendo l'osservanza di tale, pur fondamentale, principio, spingersi fino al punto di impedire l'ammodernamento tecnologico di impianti produttivi in presenza di meri timori o incertezze ed a fronte dell'espletamento di una approfondita istruttoria, aperta anche al confronto con il territorio e le comunità interessate dall'impianto, all'interno della procedura Valutazione di Impatto Ambientale (Via) e in mancanza della emersione di elementi di rilievo.
*Tar del Lazio, Sezione II bis, Sentenza 7 gennaio 2021, n. 219*

**Rifiuti - Gestione - Competenza - Strade in concessione - Diffida comunale - Ente gestore - Sicurezza della circolazione - Tutela dell'Ambiente - Codice della Strada - Codice dell'Ambiente**

È legittima l'ordinanza del Dirigente settore ambiente di un Comune, emessa nei confronti dell'Ente concessionario del servizio di gestione e manutenzione di una strada, di provvedere alla rimozione dei rifiuti presenti lungo i bordi dell'arteria stradale ricadenti nel territorio dell'amministrazione comunale, depositati all'interno ed in prossimità delle cunette, poiché l'articolo 14 del Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, cd «Codice della Strada» è in rapporto di specialità rispetto all'articolo 192 del Dlgs n. 152 del 2006, cd «Codice dell'Ambiente», con la conseguenza che incombe sull'Ente proprietario o concessionario della strada, in quanto tenuto a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, l'obbligo di provvedere, tra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, spettando allo stesso quindi anche la gestione del servizio di raccolta di rifiuti e di riscossione delle relative imposte. Peraltro, in giurisprudenza, la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 14 del Codice della Strada è stata anche considerata integrativa dell'elemento psicologico della colpa prescritto dall'articolo 192 del Codice dell'Ambiente, venendo in tal modo garantita la tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ambiente e al contempo l'imputabilità a titolo di colpa, dello stato di degrado e incuria delle strade interessate.

*Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II bis, sentenza 25 gennaio 2021, n. 979*

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

# Appalto integrato: l'irregolarità fiscale del progettistica indicato giustifica l'esclusione?

lavoripubblici.it/news/2021/02/LAVORI-PUBBLICI/25165/Appalto-integrato-l-irregolarit-fiscale-del-progettistica-indicato-giustifica-l-esclusione

1 febbraio 2021

Oggi analizziamo insieme a Battista Bosetti la Sentenza del TAR Lombardia 27 gennaio 2021, n. 252.

La questione affrontata riguardava un appalto di progettazione ed esecuzione (cosiddetto **appalto integrato**) ai sensi dell'articolo 59, comma 1-bis, del **Codice dei contratti**. Tuttavia, è di grande interesse poiché può agevolmente ritenersi applicabile a tutti i procedimenti che prevedono la progettazione ed esecuzione (quali le concessioni e le diverse forme di **Partenariato Pubblico Privato**).

Come noto in detti casi, dal combinato disposto dell'articolo 59, comma 1-bis, del Codice dei contratti e degli articoli 79, comma 7 e 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, il progettista può essere individuato e coinvolto in tre modi:

- mandante in raggruppamento temporaneo "eterogeneo" con gli operatori economici che partecipano per l'appalto o alla concessione dei lavori e, in tal caso, assume anche a qualifica di offerente;

indicato ma estraneo all'offerente (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n. 13), cosiddetto ausiliario che presta un «avvalimento atipico»;

- appartenente allo staff tecnico dell'offerente che concorre per i lavori, a tale scopo contrattualizzato dal quest'ultimo operatore economico. Lo staff tecnico può essere costituito anche da più professionisti contrattualizzati individualmente in quanto assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, quindi integrati nell'impresa con un rapporto diretto [1]. Se lo staff tecnico dell'impresa non ha i requisiti tecnico-professionali per la progettazione, l'impresa concorrente dovrà ricorrere a una delle fattispecie sub. a) o sub. b) (articolo 59, comma 1-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti); per contro i requisiti di tipo economico-finanziari dei progettisti (nel raro caso siano richiesti ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice dei contratti), nel caso dello staff tecnico potranno essere forniti dall'impresa titolare dell'Offerta.

Mentre il caso sub. c) è tutto sommato semplice, trattandosi di progettisti che coincidono con l'impresa offerente, di norma è una prerogativa di imprese di grandi dimensioni ben strutturate, mentre ordinariamente le imprese concorrenti devono ricorrere ai casi sub. a) o sub. b), quest'ultimo oggetto della pronuncia del T.A.R. in oggetto, quindi in questa sede ci limiteremo a commentare questi due casi.

Sgombriamo il campo da due questioni minori. Una riguarda l'equivoco in cui è incorsa l'Adunanza Plenaria con l'affermazione *«… il progettista indicato va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo, pertanto* ***non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico****, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell'Unione europea in tema di contratti pubblici»*. Non vi sono dubbi che il progettista esterno non rientri nella figura di "concorrente" (o di "offerente") ma altrettanto non vi è dubbio che sia comunque un "operatore economico" proprio secondo l'ampio significato attribuito dalla normativa [2]. Si tratta di un equivoco indolore senza conseguenze dirette, anche se la terminologia è importante.

La seconda questione possiamo darla per scontata: il progettista esterno indicato dall'offerente non può ricorrere all'avvalimento, ovvero è escluso che il progettista indicato possa ricorrere a sua volta ad un progettista ausiliario, essendo un mero prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura dell'operatore economico concorrente che si avvale della sua collaborazione. Allargando la questione, in buona sostanza il progettista esterno è una sorta di «ausiliario atipico» e, come noto, per l'articolo 89, comma 6, secondo periodo del Codice dei contratti *«L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto»* [3].

Di interesse diretto invece l'affermazione *«La qualificazione del progettista indicato come di un soggetto diverso dai concorrenti alla procedura porta con sé ulteriori necessarie conseguenze. Non essendo un offerente, ma un collaboratore del concorrente,* ***deve***

***ritenersi possibile la sostituzione del progettista indicato con altro professionista****, non incorrendosi in una ipotesi di modificazione dell'offerta né di modificazione soggettiva del concorrente».*

In buona sostanza è applicabile il principio previsto per l'avvalimento, dove l'articolo 89, comma 3, del Codice dei contratti, ammette la sostituzione dell'ausiliario (da qui la definizione di «avvalimento atipico» per il progettista indicato), ad eccezione dell'ausiliario colpito da provvedimenti antimafia. [4]

Tralasciamo la scomoda domanda che ci si dovrebbe porre portando la questione alle estreme conseguenze: ma se il progettista indicato non è un concorrente (e certamente non lo è), quindi sfugge alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e i motivi ostativi che lo riguardano non si riflettono sul concorrente che lo ha designato, perché dovrebbe essere sostituito con un progettista non compromesso?

La pronuncia riguardava una pretesa inidoneità del progettista come prevista dall'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti (irregolarità fiscale), ma, per gli stessi motivi indicati dal giudice amministrativo, può essere estesa alla irregolarità contributiva e a tutti i motivi di esclusione di cui al comma 5 della norma citata oltre che al comma 1 [5].

Naturalmente la cosa non cambierebbe se il progettista indicato fosse:

- un Raggruppamento temporaneo di progettisti (o, per meglio dire, un «sub-raggruppamento temporaneo») dove il concorrente offerente potrà sostituire l'intero Raggruppamento oppure il solo progettista del sub-raggruppamento incorso nel motivo ostativo;
- una società di professionisti o una società di ingegneria, dove il concorrente offerente potrà sostituire la società indicata per la progettazione oppure il solo professionista della società incorso nel motivo ostativo di natura soggettiva imputabile al singolo professionista.

Diverso trattamento deve essere riservato invece al caso sub. a), ovvero al caso nel quale il progettista esterno all'impresa si associa con quest'ultima ai fini della progettazione ma soprattutto ai fini dell'offerta, ovvero si qualifica come offerente e, contrariamente al progettista indicato del caso sub. b), dovrà sottoscrivere l'offerta. La differenza appare radicale, poiché trattandosi di offerente non solo è coinvolto direttamente dai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, ma non potrà essere sostituito e la sua esclusione travolgerà l'intero raggruppamento temporaneo tra l'impresa e il progettista. In questo caso il progettista sarà un mandante nel raggruppamento temporaneo "eterogeneo" [6].

L’impresa concorrente sarà la mandataria del raggruppamento eterogeneo e il progettista il mandante dello stesso. Se l’impresa concorrente a sua volta fosse un raggruppamento temporaneo (omogeneo, ovvero di tutti costruttori) e il progettista un raggruppamento temporaneo di progettisti (omogeneo, ovvero tutti professionisti o società di progettazione o di ingegneria) avremo due sub-raggruppamenti, che nel raggruppamento eterogeneo assumeranno i ruoli il primo di mandatario e il secondo di mandante. All’interno dei sub-raggruppamenti i ruoli di sub-mandatario e di sub-mandante dovranno essere determinati, così come i requisiti dovranno essere distribuiti, in base alle previsioni che la normativa e le regole della gara impongono distintamente per i raggruppamenti temporanei di costruttori e di progettisti.

Incidentalmente si deve notare che esiste anche una quarta fattispecie: il progettista consorziato e indicato per la progettazione da un consorzio stabile misto dove il consorzio è formato sia da imprese di costruzione che da progettisti (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2020, n. 8485) dove secondo la regola dei consorzi il consorziato indicato deve possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. Infine si deve notare anche che ai consorzi stabili di progettisti, diversamente da quanto previsto dall’articolo 46, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti come costituiti solo da società, possono aderire anche professionisti singoli o associati [7].

E’ opportuno terminare qui, altrimenti si dovrebbe trattare anche delle reti di imprese formate sia da imprese di costruzione che da progettisti, ma ci si andrebbe ad infilare in un ginepraio inestricabile.

A cura di Battista Bosetti
Senior partner Bosetti Gatti & Partners

**Note:**

[1] Allo staff tecnico può appartenere anche il direttore tecnico di cui all’articolo 87, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, se in possesso della professionalità richiesta dal bando, purché titolare dell'impresa, legale rappresentante, amministratore, socio o dipendente dell'impresa stessa, mentre si dubita che il professionista incaricato della direzione tecnica con contratto d'opera professionale registrato (secondo periodo della norma citata), pur legittimato ad essere direttore tecnico possa apportare utilmente i requisiti di progettazione.

[2] Articoli 3, comma 1, lettera p) e 46, del Codice dei contratti e articolo 2, paragrafo 1, numero 10), della Direttiva.

[3] Divieto del cosiddetto avvalimento «a cascata», in disparte i dubbi sulla compatibilità con il diritto comunitario della norma che dispone tale divieto, come prospettati formalmente dalla Commissione europea. .

[4] Articolo 89, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti: «Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario».

[5] Dubbi permangono sul comma 2 (provvedimenti antimafia) che ragionevolmente è applicabile anche al progettista indicato sia per la gravità della fattispecie ostativa (si può ben dubitare che un'opera pubblica possa essere progettata da un soggetto colpito da misure antimafia) che per l'articolo 67, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 159 del 2011, che assoggetta alla disciplina antimafia i soggetti che ottengono «... contributi, finanziamenti ... altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici ... per lo svolgimento di attività imprenditoriali», oltre che del citato articolo 89, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti.

[6] La definizione di raggruppamento temporaneo eterogeneo, pur non essendo codificata, nella realtà è molto comune negli appalti integrati e soprattutto nelle concessioni e nei partenariati, deriva dal fatto che i raggruppati svolgono attività radicalmente diverse e sussumibili in ambiti non compatibili tra loro, ovvero costruzione e servizi tecnici, oppure nelle concessioni e nei p.p.p. costruzione, servizi tecnici, altri servizi di gestione, forniture).

[7] Sia in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, che per espressa previsione dell'art. 12, comma 3, della legge n. 81 del 2017.

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

# Esclusione automatica: come applicarla dopo il Decreto Semplificazioni

IP lavoripubblici.it/news/2021/02/LAVORI-PUBBLICI/25163/Esclusione-automatica-come-applicarla-dopo-il-Decreto-Semplificazioni

1 febbraio 2021

Esclusione automatica delle offerte, Codice dei contratti e **Decreto Semplificazioni**. Si parla di questo nella sentenza 22 gennaio 2021, n. 113 con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia è intervenuto sulle modifiche introdotte al **D.Lgs. n. 50/2016** (c.d. **Codice dei contratti**) dal Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni). Con specifico riferimento alle norme relative all'**esclusione automatica** delle offerte così come prevista all'articolo 1, comma 3 del Decreto Semplificazioni.

## Esclusione automatica e Decreto Semplificazioni: la lettera di invito

Il TAR pugliese ha ricordato il citato art. 1, comma 3 nel quale è precisato che "*Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter , del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque*".

Secondo i giudici di primo grado, ove la specifica indicazione relativa all'esclusione automatica non sia prevista nella lettera d'invito, non può esigersi dall'impresa partecipante alla gara un grado di conoscenza della normativa di riferimento, anche quando la stessa non sia stata previamente richiamata nel bando di gara.

## Conferme dalla Corte UE

E ciò è, anche, stato precisato nella sentenza della Corte europea 2 giugno 2016, C-27/15 con cui la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "*Il principio di parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza devono essere interpretati nel senso che ostano all'esclusione di un operatore economico da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico in seguito al mancato rispetto, da parte di tale operatore, di un obbligo che non risulta espressamente dai documenti relativi a tale procedura o dal diritto nazionale vigente, bensì da un'interpretazione di tale diritto e di tali documenti nonché dal meccanismo diretto a colmare, con un intervento delle autorità o dei giudici amministrativi nazionali, le lacune presenti in tali documenti. In tali circostanze, i principi di parità di trattamento e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di consentire all'operatore economico di regolarizzare la propria posizione e di adempiere tale obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice*".

## Conclusioni

In conclusione, dunque, il Tar Puglia sezione di Lecce ha rigettato il ricorso di un'impresa che aveva lamentato la violazione dell'art. 1 dl. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, che prevede una causa di esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale.

La censura per il Tar è infondata per il fatto stesso che l'utilizzazione del citato articolo 1 che deroga alcune norme del Codice dei contratti non è espressamente prevista nella *lex specialis* di gara.

## Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Sentenza TAR

Link Correlati

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

# La fase esecutiva dell’appalto, la nostra sfida alle stelle

IP lavoripubblici.it/news/2021/02/LAVORI-PUBBLICI/25164/La-fase-esecutiva-dell-appalto-la-nostra-sfida-alle-stelle

1 febbraio 2021

Nell'anno appena trascorso dopo la crisi economica che attanagliava già il mortificato mondo degli **appalti pubblici**, abbiamo assistito anche all'**emergenza pandemica** e oggi come se non bastasse anche una **crisi politica**. Il legislatore, *al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19,* ha messo mano ad una serie di interventi normativi che hanno la pretesa di risanare il mondo degli appalti.

## Gli appalti pubblici e i cambi normativi

Le continue variazioni normative, anche se immediatamente hanno generato non pochi dubbi negli operatori del settore, stanno vertendo a modificare effettivamente solo la fase di evidenzia pubblica dell’appalto?

Non solo gran parte delle misure adottate si incastonano nella fase di evidenza pubblica dell'appalto, ma è dimostrata l'attenzione del Legislatore, almeno dall'inizio della fase pandemica acuta, verso la fase di esecuzione del contratto, dove nuovi istituti si sono intrecciati a istituti modificati, allo scopo di rilanciare il mondo degli appalti e delle concessioni.

Vale la pena ricordare che con l'entrata in vigore del Codice, la fase esecutiva del contratto è stata sprovvista, per lungo tempo dell'attenzione necessaria. Si è vissuto un periodo in cui le Amministrazioni hanno operato sguarnite di regolamentazione certa, almeno fino all'entrata in vigore del **D.M. n. 49/2018**.

L'ordine è quello di andare *veloci* spendendo bene, nell'interesse pubblico prevalente, adottando tutti gli atti necessari ed esercitando quanto messo a disposizione dalla norma anche e soprattutto nelle forme derogatorie, per non bloccare o sospendere la realizzazione di opere pubbliche.

## Il Decreto Rilancio

Non è un caso, quindi, che con l' art. 207 del **Decreto Rilancio**, se ritenuta opportuna e necessaria, c'è la possibilità di incrementare, l'anticipazione prevista all'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti, al 30%; mentre con il **Decreto Semplificazioni** viene autorizzata per legge la consegna in via d'urgenza per lavori, servizi e forniture, ovvero viene esclusa la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice, o ancora viene disposta la non obbligatorietà della visita dei luoghi, ovvero viene consentito l'avvio delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione e in ultimo viene posta l'attenzione ai termini di pagamento al fine di immettere liquidità alle imprese riconoscendo lo stato di avanzamento dei lavori anche in deroga alle forme contrattuali stabilite, liquidando le stesse entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento.

Le analisi fin qui svolte evidenziano che il Legislatore ha a cuore il problema degli appalti che oggi sono *incagliati come una nave alla deriva*, ponendo l'attenzione verso la fase del procedimento che ha, più di altre, evidenziato incertezza e problematiche.

E' una certezza affermare che gli articoli 5 e 6 del Decreto Semplificazioni si focalizzano sulla **fase di esecuzione** dell'appalto e non sui termini delle gare, intervenendo su due istituti che dovrebbero dare una **forte accelerazione** a tutti quei lavori che scontano le sospensioni causate anche da **perizie di variante** e dal notevole tempo trascorso senza che si prendano decisioni per sbloccare i lavori.

## Superare la sospensione

Per la prima volta il Legislatore indica i motivi delle sospensioni, stabilendone i rimedi per superarle, legittimando, per alcune fattispecie il provvedimento da adottare. E' singolare che vengono previsti, in una norma, i rimedi per eliminare i motivi che hanno determinato la sospensione, sciogliendo i nodi critici con grande rapidità.

Si è discusso da quando è entrato in vigore il Codice dei contratti, della possibilità che il **RUP** e il **Direttore dei lavori** fossero affiancati e sostenuti da un **gruppo di esperti** per risolvere situazioni critiche, con lo scopo di superare le **fasi patologiche dell'esecuzione**

e per prevenire qualsiasi controversia nell'ottica complessiva di portare a termine l'opera pubblica.

## Eliminare il contenzioso

Per superare il blocco psicologico dettato dalle preoccupazioni di assumere decisioni procedimentali e per tranquillizzare i RUP sulle responsabilità, l'art.6 del Decreto Semplificazioni, con norma acceleratoria a termine (fino al 31/12/2021), introduce come novità l'istituto del **Collegio Consultivo Tecnico** la cui ratio è effettivamente quella di **eliminare il contenzioso** in fase principalmente esecutiva.

Non è un caso che l'assunzione delle risultanze delle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, permette ai RUP di non risponderne in termini di responsabilità erariale.

Purtroppo molte stazioni appaltanti ad oggi non hanno proceduto a nominare il collegio consultivo tecnico, declinando l'ordine di costituirlo obbligatoriamente. Sono trascorsi più di sei mesi dalla pubblicazione del Decreto Semplificazioni e ancora non si riesce ad operare attraverso la norma derogatoria emanata, tanto è vero che la Ministro delle Infrastrutture, con una circolare del 18/11/2020, ha preferito chiarire sollecitando le amministrazioni nell'applicazione delle normative in vigore.

Lo stesso Ministro finalmente è riuscito a nominare i commissari, i quali a detta del Legislatore potrebbero far ripartire le opere infrastrutturali e con loro il paese, attraverso lo svolgimento di attività necessarie al loro completamento.

La speranza è quella, che la *nave rientri in porto dopo aver navigato in questo mare burrascoso* in cui si stanno trovando gli appalti pubblici, facendo in modo che molte di queste norme divengano strutturali, anche attraverso l'emanazione, quanto prima, del Regolamento attuativo al Codice, inteso quale strumento operativo chiaro ed efficace per le pubbliche amministrazioni, certi che le stesse da sole riescano ad operare a testa alta governando i processi che le vede coinvolte.

*"Ritti sulla cima del mondo, noi scagliamo, una volta ancora, la nostra sfida alle stelle!"*

A cura di Arch. Viviana Caravaggi Vivian
Resp. U.O. Grandi opere e riqualificazione urbana di un Ente

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

# Superbonus 110%: l'Agenzia delle Entrate sull'uso promiscuo dell'immobile

IP lavoripubblici.it/news/2021/02/FINANZA-E-FISCO/25159/Superbonus-110-l-Agenzia-delle-Entrate-sull-uso-promiscuo-dell-immobile

1 febbraio 2021

Agenzia Entrate

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

**Risposta n. 65**

**OGGETTO:** Superbonus - Interventi di riqualificazione energetica su immobile ad uso promiscuo - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Una risposta dell'**Agenzia delle Entrate** (finalmente aggiornata alla Legge di Bilancio 2021) chiarisce le modalità di fruizione del **superbonus** nel caso di **edificio ad uso promiscuo**.

## Superbonus e immobili ad uso promiscuo: la domanda all'Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie è il proprietario di un immobile a volere effettuare dei lavori di **riqualificazione energetica**, potenzialmente rientranti nelle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) previsto dal **Decreto Rilancio**. L'immobile (di natura residenziale e in cui risiede) è, però, utilizzato occasionalmente come **bed and breakfast** a conduzione familiare. Per questo chiede se e come può fruire del bonus 110% sulle spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica della propria abitazione.

## La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 65 del 28 gennaio 2021 aggiornata (finalmente) alla **legge di Bilancio 2021** e con la quale riprende un concetto già espresso con la risposta n. 570 del 9 dicembre 2020.

In particolare, con la circolare n. 19/E dell’8 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate, parlando delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, aveva chiarito che in caso di interventi su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la detrazione spettante è **ridotta al 50 per cento**, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.

Anche la risoluzione 24 gennaio 2008 n. 18/E aveva chiarito che la detrazione va ridotta al 50 per cento anche nell'ipotesi specifica di interventi che interessino unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'attività di Bed and Breakfast (occasionale o abituale).

## Detrazione dimezzata anche per il Superbonus

Tale principio si applica anche nel caso del superbonus. Per cui qualora sulla unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di **attività commerciale** di Bed and Breakfast (occasionale o abituale) siano realizzati interventi di riqualificazione energetica o **riduzione del rischio sismico** rientranti nei benefici previsti:

- dall’art. 119 del Decreto Rilancio (**ecobonus e sismabonus 110%**);
- dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (**sismabonus ordinario**);
- dall'articolo 14, del decreto legge n. 63 del 2013 (**ecobonus ordinario**);

la relativa **detrazione fiscale** è calcolata sul 50% delle spese sostenute.

## Il caso di specie

Nel caso prospettato l'Istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, può accedere al Superbonus in relazione ai prospettati interventi da realizzare sull'immobile ad uso promiscuo, limitatamente al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Risposta Agenzia delle Entrate

Link Correlati

# Sismabonus 110%: occhio alla zona sismica

IP lavoripubblici.it/news/2021/02/FINANZA-E-FISCO/25162/Sismabonus-110-occhio-alla-zona-sismica

1 febbraio 2021

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

## L'Agenzia delle Entrate chiarisce la competenza relativa al requisito che l'immobile si trovi in zona sismica 1, 2 o 3 per poter fruire del sismabonus 110%

01/02/2021

Per poter fruire della **detrazione fiscale del 110%** prevista dal **Decreto Rilancio** per gli interventi di riduzione del rischio sismico (c.d. **sismabonus 110%**) è necessario che l'edificio sia ubicato in una delle zone sismica 1, 2 o 3 di cui all'OPCM n. 3274/2003. Viene, quindi, esclusa la zona sismica 4.

## Sismabonus e zona sismica

Cosa accade, però, se una Regione ha previsto una classificazione diversa? È il caso sottoposto all'**Agenzia delle Entrate** che ha fornito la risposta n. 25 dell'8 gennaio 2021 con la quale si è trovata a rispondere ad un contribuente che vorrebbe accedere alla detrazione fiscale prevista dall'art. 16, comma 1-septies del D.L. n. 63/2013 (c.d. **sismabonus acquisti**), nella sua versione potenziata dall'**art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio**. Il problema, però, è che il suo immobile insiste in un territorio che la Regione ha classificato come "zona sismica 3B".

## La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Dopo avere chiarito i presupposti normativi previsti per accedere al superbous (nelle sue due versioni eco e sismabonus), l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che l'equiparazione di diverse sottozone sismiche 2A, 2B, 3A e 3B alle zone sismiche 1, 2 e 3 non rientra tra le sue competenze.

Per verificare la corrispondenza alle zone sismiche previste dall'OPCM n. 3274/2003 l'istante dovrà rivolgersi all'Ente territoriale competente.

## Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Risposta Agenzia delle Entrate

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

# Superbonus 110%: da due a una unità immobiliari, i limiti di spesa

IP lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25152/Superbonus-110-da-due-a-una-unit-immobiliari-i-limiti-di-spesa

31 gennaio 2021

Nel caso di edificio bifamiliare che voglia realizzare **interventi trainanti e trainati** di **riqualificazione energetica** e **riduzione del rischio sismico** che accedono al **superbonus** che successivamente portino all'accorpamento delle due unità immobiliari, come si calcolano i **limiti di spesa** che accedono alla **detrazione fiscale del 110%**?

Il quesito all'Agenzia delle Entrate

È il nuovo interessante quesito posto all'**Agenzia delle Entrate** che ha fornito la risposta n. 63 del 28 gennaio 2021 con la quale sono stati forniti alcuni interessanti chiarimenti che però **non risultano essere aggiornati** alle ultime modifiche apportate al Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021). Proveremo, però, a prendere la risposta dell'Agenzia delle Entrate e ad attualizzarla.

Entrando nel dettaglio, l'istante è proprietario di un edificio bifamiliare sviluppato su due piani e composto di due unità immobiliari residenziali (A/3) dotate di accesso indipendente dal cortile comune, a cui si accede dalla pubblica via tramite un cancello. L'unità abitativa

sita al primo piano è accessibile tramite una scala esterna indipendente dall'altra unità, mentre l'unità immobiliare sita al piano terra è accessibile dal cortile comune alle due unità.

L'Istante intende realizzare su entrambe le unità interventi di:

- ristrutturazione con riduzione del rischio sismico;
- interventi di efficientamento energetico mediante la posa di isolamento termico alle pareti (cappotto), il cambio della caldaia e dell'impianto di riscaldamento;
- la sostituzione degli infissi;
- l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo.

Fa anche presente che al termine dei quali le due unità verranno accorpate in un'unica unità immobiliare.

## Edifici plurifamiliari non in condominio

Intanto è bene ricordare che dopo le ultime modifiche apportate al Decreto Rilancio il caso di specie, trattandosi di edificio plurifamiliare posseduto da un unico proprietario composto da due unità immobiliari distintamente accatastate, rientra nelle condizioni previste per l'accesso al superbonus a prescindere dall'accesso autonomo e dall'indipendenza funzionale delle unità immobiliari stesse.

## L'accorpamento delle unità immobiliari

In riferimento all'accorpamento delle unità immobiliari a seguito degli interventi, l'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'**inizio degli interventi edilizi** e non quelle risultanti alla **fine dei lavori**.

Ciò implica che va valorizzata la **situazione esistente all'inizio dei lavori** e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni.

Pertanto, ad esempio, nel caso in cui:

- un edificio unifamiliare sia frazionato in due unità immobiliari potrà accedere al Superbonus ma la spesa massima agevolabile sarà calcolata con riferimento all'edificio unifamiliare iniziale;
- si realizza un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile sia ai fini dell'ecobonus che del sismabonus, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori.

## La risposta dell'Agenzia delle Entrate

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate (non rilevando le modifiche della Legge di Bilancio 2021) ha risposto che, nel presupposto che le unità immobiliari su cui effettuare gli interventi abbiano accesso autonomo e siano funzionalmente indipendenti, l'istante può, in presenza di tutti gli altri presupposti, accedere al superbonus per gli interventi di efficientamento energetico valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni e che per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

## Il sismabonus

Crea un po' di confusione la risposta che riguarda l'accesso al sismabonus 110%. L'Agenzia delle Entrate, infatti, afferma che per gli interventi di riduzione del rischio sismico, l'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio non fa alcun riferimento, alle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Ciò implicherebbe che i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

Gli interventi antisismici in quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, devono essere realizzati sulle parti strutturali dell'intero edificio e, pertanto, nell'ipotesi in cui l'edificio sia composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, sulle "parti comuni" alle predette unità immobiliari. Nel caso di specie, pertanto, essendo l'edificio oggetto di intervento alla data di inizio dei lavori composto da due unità immobiliari distintamente accatastate di un unico proprietario e, dunque, non in condominio, le spese relative ai predetti interventi antisismici non sarebbero ammesse al **supersismabonus**.

In realtà, con la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 all'art. 119, comma 9, lettera a) è stato precisato che il superbonus (sia ecobonus che sismabonus 110%) possa essere applicato anche agli interventi effettuati "dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su **edifici composti da due a quattro unità immobiliari** distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche".

In tal senso sarebbe opportuno che l'Agenzia delle Entrate evitasse di pubblicare risposte nel 2021 che non risultino aggiornate alla normativa vigente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Lavori Pubblici
Informazione tecnica on-line

# Lotteria degli scontrini, le regole per partire dall'1 febbraio 2021

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25156/Lotteria-degli-scontrini-le-regole-per-partire-dall-1-febbraio-2021

31 gennaio 2021

Tutto pronto per l'avvio dall'1 febbraio 2021 della **Lotteria degli scontrini**. Con un provvedimento congiunto l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** (AdM) e l'**Agenzia delle Entrate** (AdE) hanno fissato le regole per il funzionamento.

## Lotteria degli scontrini: il provvedimento AdM e AdE

Con la determinazione interdirettoriale 29 gennaio 2021, n. 32051/ru l'AdM e l'AdE hanno definito le attese regole per l'avvio da domani della lotteria degli scontrini mediante la quale gli acquisti di beni e servizi di almeno un euro pagati con strumenti elettronici presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi potranno generare biglietti virtuali validi per partecipare alla prima estrazione fissata per giovedì 11 marzo 2021 che distribuirà premi da 100.000 euro a 10 acquirenti e premi da 20.000 a 10 esercenti a fronte degli scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1° al 28 febbraio.

Da giugno si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Vuoi sapere cos'è e come funziona la Lotteria degli scontrini?

Il nuovo provvedimento dell'AdM e dell'AdE modifica la determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia delle entrate, n. 80217/RU del 5 marzo 2020.

## Lotteria degli scontrini: come partecipare

Per partecipare alla Lotteria degli scontrini è necessario generare il codice da fornire prima dei pagamenti con strumenti elettronici. La generazione del codice va fatta collegandosi al portale www.lotteriadegliscontrini.gov.it.

Dopo aver generato il proprio codice lotteria, si dovrà mostrare all'esercente al momento dell'acquisto, in questo modo lo scontrino elettronico consentirà di partecipare alla lotteria.

Per ogni euro speso si otterrà un biglietto virtuale fino a un massimo di 1000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1000 euro; 10 scontrini possono quindi fare fino a 10.000 biglietti virtuali, 100 scontrini fino a 100.000 biglietti virtuali e così via. Se l'importo speso è superiore a un euro, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà comunque un altro biglietto virtuale.

Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online o nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non partecipano alla lotteria, inoltre, gli acquisti per i quali il consumatore richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Nella fase di avvio della lotteria faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Determinazione Interdirettoriale

# Superbonus 110% ok per una abitazione in un edificio plurifamiliare

edilportale.com/news/2021/02/risparmio-energetico/superbonus-110-ok-per-una-abitazione-in-un-edificio-plurifamiliare_80778_27.html

1 febbraio 2021

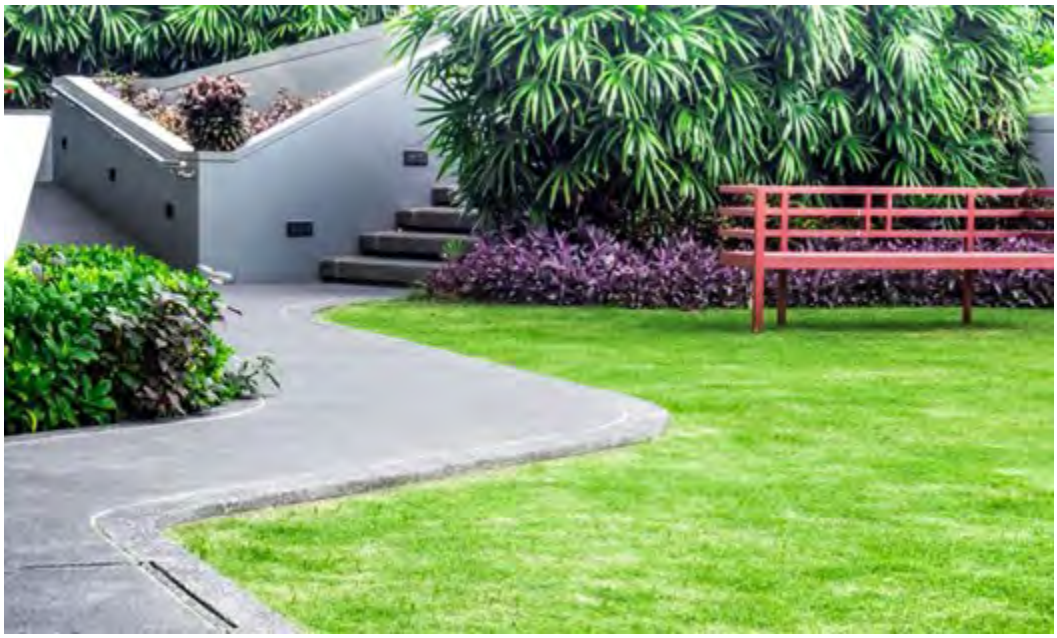

01/02/2021 - I lavori di efficientamento energetico eseguiti su una unità immobiliare che fa parte di un edificio plurifamiliare diviso in 8 unità hanno diritto al superbonus.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, è possibile fruire della detrazione del 110% a condizione che l'unità immobiliare in questione sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso autonomo dall'esterno. Il caso è illustrato nella **Risposta 62 del 28 gennaio 2021**.

Il contribuente che ha posto il quesito evidenzia che la singola unità è **funzionalmente indipendente** in quanto dotata di impianti di gas acqua, elettrico, riscaldamento, raffrescamento di proprietà esclusiva e completamente autonomi e di una pertinenza esclusiva, e cioè di un giardino recintato, con accesso autonomo ed esclusivo sulla pubblica tramite cancello pedonale.

Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 ha **ulteriormente spiegato il concetto di 'funzionalmente indipendente'**: una unità immobiliare può ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l'approvvigionamento idrico, per il gas, per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Il giardino che consente **l'accesso autonomo** per ogni abitazione, anche se recintato e dotato di cancello pedonale - prosegue la Risposta 62/2021 -, insiste su un terreno in comproprietà (condominiale), gravata di una servitù prediale a favore della singola unità immobiliare.

L'Agenzia ripercorre la normativa che consente la fruizione del superbonus e si sofferma sul **concetto di accesso autonomo**, di rilievo nel caso prospettato. Il Decreto Agosto (DL 104/2020) in sede di conversione ha aggiunto all'articolo 119 del Decreto Rilancio il comma 1-bis che afferma: "Ai fini del presente articolo, **per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente**, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva".

A seguito di tale modifica normativa - precisa l'Agenzia -, si può ritenere che un'unità immobiliare abbia accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio, all'immobile si accede direttamente da **strada, pubblica, privata o da passaggio** (cortile, giardino) **comune ad altri immobili** che affaccia su strada o da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione.

L'accesso autonomo - aggiunge la Risposta - può considerarsi soddisfatto anche se all'immobile si accede da **strada privata di altra proprietà** gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di specie, quindi, l'Agenzia ritiene che per i lavori eseguiti sull'unità immobiliare che fa parte di un edificio plurifamiliare **si possa fruire del superbonus 110%**.

## SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

# Piccoli Comuni, individuati i 5.518 beneficiari del Fondo da 160 milioni

edilportale.com/news/2021/02/ambiente/piccoli-comuni-individuati-i-5.518-beneficiari-del-fondo-da-160-milioni_80784_52.html

1 febbraio 2021

01/02/2021 - Ha ricevuto nei giorni scorsi il via libera della Conferenza unificata il decreto che individua 5.518 piccoli Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che rientrano nelle tipologie definite dalla Legge Realacci.

I Comuni ricompresi nell'elenco potranno beneficiare dei finanziamenti della legge **Legge 158/2107** proposta dall'allora presidente della commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci per **semplificare il recupero dei centri storici in abbandono**, salvaguardare il territorio, mettere in sicurezza strade e scuole, efficientare il patrimonio edilizio pubblico e realizzare interventi in favore dei residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori.

**Elenco dei 5.518 Comuni beneficiari**

## Piccoli Comuni, verso il piano nazionale

“La definizione dell’elenco dei piccoli Comuni è un fatto positivo, atteso da tempo, che dovrà però essere seguito da altri passaggi fondamentali: accelerazione delle procedure e potenziamento del Fondo risorse dedicate a queste realtà importanti del Paese”. È il commento di **Roberto Pella**, vicepresidente vicario Anci.

Si tratta di “un passaggio importante - prosegue Pella - verso la piena attuazione del provvedimento che mira a **sostenere e valorizzare queste realtà** che coprono la gran parte del territorio nazionale”.

Per rendere operativa la fase di utilizzo delle risorse dovrà essere emanato un altro Dpcm che predisporrà il **Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni** e fisserà le priorità degli interventi, da realizzare con il Fondo ad hoc, “certamente da incrementare, vista la portata della legge e la dotazione attuale che ammonta - sottolinea il vicepresidente Anci - a **160 milioni di euro in sei anni**”.

“Rispetto a quanto definito nel 2017, epoca dell’approvazione della legge, è **necessario un cambio di passo** sia nei tempi di attuazione che nella disponibilità di risorse destinate a realizzarne gli obiettivi” - ha concluso il vicepresidente vicario Anci.

# Bonus facciate, quando spetta per le pareti laterali

edilportale.com/news/2021/02/normativa/bonus-facciate-quando-spetta-per-le-pareti-laterali_80779_15.html

1 febbraio 2021

01/02/2021 – Ok al bonus facciate per gli interventi realizzati sulle pareti laterali dell'edificio, parzialmente visibili dalla strada. Lo ha spiegato l'**Agenzia delle Entrate** con la **risposta 59/2021**.

## Bonus facciate, il caso

Un contribuente si è rivolto al Fisco perché intendeva realizzare lavori di **ripristino dell'intonaco** e dei frontalini dei poggioli su un condominio composto da cinque piani fuori terra. Dato che dalla strada pubblica erano visibili tre lati, cioè il frontale e i due laterali, ma non era visibile il piano terra delle due facciate laterali, il contribuente ha chieste se, e in che misura, potesse ottenere il bonus facciate.

A suo avviso, avrebbe avuto diritto al bonus in relazione alle intere facciate laterali dell'edificio, in quanto **quasi completamente visibili** dalla strada.

## Bonus facciate sulle pareti laterali

L'Agenzia ha chiarito che il bonus spetta per le spese relative agli interventi sulle facciate laterali dell'edificio, anche se queste sono solo **parzialmente visibili** dalla strada.

L’Agenzia ha fatto anche il punto della situazione sulla normativa che regola il bonus facciate. La **detrazione del 90%** spetta agli edifici situati in zona A o B per gli interventi sulle strutture opache verticali della facciata, sui balconi, sugli ornamenti e sui fregi. Per accedere al bonus, i lavori devono riguardare il perimetro esterno dell’edificio, visibile dalla strada o dal suolo pubblico. Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi sulle facciate interne non visibili dalla strada o dal suolo pubblico.

**SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS FACCIATE**

L’Agenzia ha aggiunto che, chi ha diritto al bonus facciate può optare per lo **sconto in fattura** o per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione.

# Conto Termico, il GSE ha aggiornato il catalogo degli apparecchi

edilportale.com/news/2021/02/risparmio-energetico/conto-termico-il-gse-ha-aggiornato-il-catalogo-degli-apparecchi_80775_27.html

1 febbraio 2021

01/02/2021 - Il GSE ha pubblicato la versione aggiornata del Catalogo degli apparecchi domestici pre-qualificati per la produzione di energia termica per l'ottenimento degli incentivi del Conto Termico.

Il Catalogo è previsto dal **DM 16 febbraio 2016** e contiene gli elenchi di tutti gli impianti idonei ad ottenere i benefici fiscali del Conto Termico: caldaie a condensazione, pompe di calore, caldaie a biomassa, solare termico, scaldacqua a pompa di calore, sistemi ibridi.

In ogni documento è indicato il prodotto già qualificato con **marca, modello e caratteristiche tecniche** (potenza termica, emissioni $CO_2$, ecc).

Il Catalogo è consultabile nella specifica sezione **Conto Termico > Documenti** del sito del GSE ed è fruibile direttamente dal Portaltermico consentendo agli utenti di accedere direttamente al meccanismo incentivante tramite una procedura agevolata.

Il Catalogo viene **aggiornato periodicamente**; pertanto, i produttori possono far richiesta di inclusione di nuovi o ulteriori prodotti nelle successive versioni.

**SCARICA LA GUIDA EDILPORTALE AL CONTO TERMICO**

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

# Superbonus cantine e garage, quali lavori agevolati?

ediltecnico.it/84415/superbonus-110-cantine-garage-lavori-agevolati

1 febbraio 2021

Ripercorrere la normativa del Superbonus per rispondere al quesito non è semplice (da ultimo si segnala la disposizione della Legge di bilancio 2021, che ritoccando l'articolo 119 del Dl Rilancio, ha prorogato il 110% alle spese sostenute **fino al 30 giugno 2022** e ha stabilito, per la parte sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo): per questo abbiamo raccolto i dubbi principali relativi all'applicazione del Superbonus su garage, cantine e depositi.

Le riposte sono a cura di *Antonella Donati,* giornalista professionista finanziaria e specializzata sulle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali, ed è autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia.

>> Comprare una casa da ristrutturare? Ecco i consigli utili <<

***Nel caso in cui nel condominio ci fossero dei garage o magazzini, su queste unità cosa si può fare ai fini del Superbonus?***

Il Superbonus è riconosciuto esclusivamente per gli interventi trainanti e trainati effettuati sugli immobili a **destinazione residenziale**. Rientrano in questa definizione, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 24/2020, gli edifici nei quali almeno il 50% della superficie è destinato ad abitazioni.

Quando gli immobili non a destinazione residenziale si trovano **all'interno di condomini** è possibile effettuare interventi di coibentazione anche sulle pareti che riguardano questi locali, e in questo caso se si tratta di immobile prevalente destinazione abitativa la detrazione è riconosciuta anche ai proprietari dei locali commerciali in quantità di condomini.

Viceversa se l'edificio sul quale sono effettuati gli interventi non è a prevalente destinazione abitativa possono usufruire dell'agevolazione esclusivamente proprietari delle unità immobiliari accatastate per uso residenziale. Sugli immobili a **destinazione commerciale** di pertinenza delle abitazioni è comunque possibile installare i pannelli solari per i quali si usufruisce del Superbonus come intervento trainato.

> Leggi anche: Superbonus 110%, quali spese accessorie sono detraibili?

***Le cantine ed i garage all'interno di un condominio che sono accatastati a parte rispetto all'appartamento hanno diritto ai lavori dell'involucro comune?***

Ai fini del calcolo del tetto di spesa sul quale può essere riconosciuto il Superbonus debbono essere **conteggiate tutte le unità immobiliari** presenti dell'edificio singolarmente accatastate. Quindi hanno diritto ad un **proprio tetto di spesa anche le cantine e i garage**. Trattandosi di intervento condominiale i proprietari avranno diritto all'agevolazione in qualità di condomini e, di conseguenza, in base ai millesimi di proprietà.

***Palazzina con 5 alloggi, 5 cantine e cinque garages nello stesso edificio. Il calcolo dei massimali di spesa è calcolato su 15 unità?***

Sì, è così. Come ribadito dall'Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 30/2020, tutte le unità immobiliari singolarmente accatastate debbono essere considerate nell'ambito dell'intervento sulle **parti comuni condominiali** ai fini del Superbonus.

> Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

***Nel caso di edificio unifamiliare costituito da abitazione, garage e locale deposito  si può usufruire del Superbonus anche per le pareti che delimitano locali non riscaldati (locale deposito, ...)?***

Condizione indispensabile per ottenere il Superbonus per la coibentazione è quella di effettuare un intervento su una porzione **superiore al 25%** della superficie complessiva disperdente lorda dell'edificio. L'intervento deve portare alla riduzione di due classi energetiche dell'intero fabbricato. Quindi l'intervento può riguardare **tutte le pareti** e non solo quelle che delimitano i locali riscaldati in quanto l'agevolazione è riconosciuta per gli interventi di isolamento termico delle **superfici opache verticali, orizzontali e inclinate**  che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, a prescindere dal fatto che la singola parete sulla quale sia interviene delimiti o meno a sua volta locali riscaldati.

> Sul tema: Superbonus per rifare il tetto: pro e contro della ventilazione

***Casa unifamiliare con pertinenza indipendente (garage). Eseguo su entrambi gli  immobili interventi antisismici. Fermo restando che il massimale di spesa rimane 96.000, è corretto allegare alla pratica due asseverazioni  in cui in quello riferito alla casa dichiaro ad esempio la congruità di 70.000 euro per il garage dichiaro 26.000?***

L’asseverazione della **congruità** delle spese comporta che il tecnico si prende la responsabilità di dichiarare che quanto riportato nella fattura per l’intervento su quel determinato immobile è un **costo in linea con i prezzari pubblici** di riferimento nella zona. Quindi non è possibile indicare una cifra “a occhio” perché un’asseverazione non veritiera comporta sanzioni nei confronti del tecnico e la perdita delle agevolazioni per il contribuente.

> Asseverazioni per il Superbonus: tutte le regole

### Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% – eBook in pdf

Guida operativa al Decreto Asseverazioni Ecobonus

### Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...

14,90 € 14,16 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

### Prontuario tecnico per l’Ecobonus e il Super Ecobonus – e-Book in pdf

## Prontuario tecnico per l'Ecobonus e il Super Ecobonus - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
Questo eBook, aggiornato alla Legge di Bilancio 2021, ai decreti 6 agosto 2020 (decreto Asseverazioni e decreto Requisiti) - G.U. n. 246 del 5 ottobre 2020, si configura come un vero e proprio vademecum operativo per il tecnico chiamato ad applicare nella pratica gli interventi progettuali...

14,90 € 14,16 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/urfinguss

Resta aggiornato con la nostra **Newsletter**

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

# SISMABONUS 110% CON I NUOVI SISTEMI DI RINFORZO FRCM

*È una delle più innovative tecniche per interventi di rinforzo strutturale e miglioramento sismico. Ecco come applicarla nell'ambito delle agevolazioni fiscali*

Di **Alessandro Grazzini** - 1 febbraio 2021 © RIPRODUZIONE RISERVATA

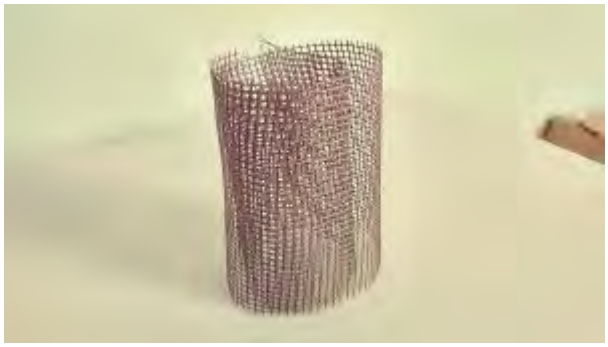

La scelta degli interventi di **rinforzo strutturale** e miglioramento sismico per gli edifici esistenti è da anni in costante ampliamento con l'introduzione sul mercato dei **nuovi materiali compositi**. Più leggeri, più durevoli, spesso con soluzioni di intervento meno invasive e di più immediata applicazione, hanno trovato spazio anche e soprattutto nel contesto storico-monumentale. Senza sostituire del tutto le tradizionali tecniche di intervento, a volte in supporto e in combinazione con i materiali più innovativi.

Una delle nuove famiglie di compositi sono gli **FRCM** (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), sistemi costituiti da ***reti* in fibra di vario tipo** (*vetro alcali-resistente, basalto, carbonio*) o da fasce con *trefoli in acciaio* a elevata resistenza, inglobati all'interno di matrici inorganiche, quindi malte a base di calce o cementizie.

Si differenziano dalle più conosciute fasce FRP (Fiber Reinforced Polymers) perché la loro **applicazione**avviene **mediante** l'uso di **tradizionali malte e non con resine organiche**, garantendo perciò una migliore compatibilità sugli edifici storici in muratura. L'utilizzo di reti consente di estendere il rinforzo a tutta la superficie del supporto, soluzione preferibile per murature disomogenee rispetto a sistemi la cui distribuzione è maggiormente localizzata e discontinua (fasce in FRP).

In questo articolo scopriamo insieme come dimensionare un pannello murario per un rinforzo a taglio mediante sistemi FRCM.

>> Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l'edilizia <<

## Sismabonus 110% con i nuovi sistemi di rinforzo FRCM

Come tutti i compositi, anche il **rinforzo con sistemi FRCM** lavora prevelentemente per trazione sopperendo alla carenza di resistenza che caratterizza la muratura. La caratteristica distintiva degli FRCM consiste nel limitato spessore dello strato di supporto, al massimo di 15 mm (al netto dello strato di regolarizzazione), e dalla spaziatura massima delle maglie non superiore a 30 x 30 mm.

*Leggi anche: Sismabonus 110%, come averlo col rinforzo dei solai esistenti*

Viene subito istintivo confrontare questi sistemi con i moderni **intonaci armati con reti** in fibra di vetro o similari. Tuttavia quest'ultimi appartengono alla famiglia dei **CRM** (Composite Reinforced Mortars), distinguendosi dagli FRCM per lo spessore del supporto (30-50 mm, al netto dello strato di regolarizzazione), del passo della maglia superiore ai 30 x 30 mm, ma soprattutto perché i sistemi CRM sono specifici solamente per la realizzazione di intonaci armati, mentre i sistemi FRCM possono essere utilizzati in **diverse tecniche di rinforzo**: sui pannelli murari per migliorare la resistenza a taglio e pressoflessione, sulle volte per contrastare l'apertura delle cerniere, come cordoli sommitali o fasce di piano per il contrasto dei cinematismi di ribaltamento delle pareti, oppure per confinamento di pilastri in muratura (Fig. 1).

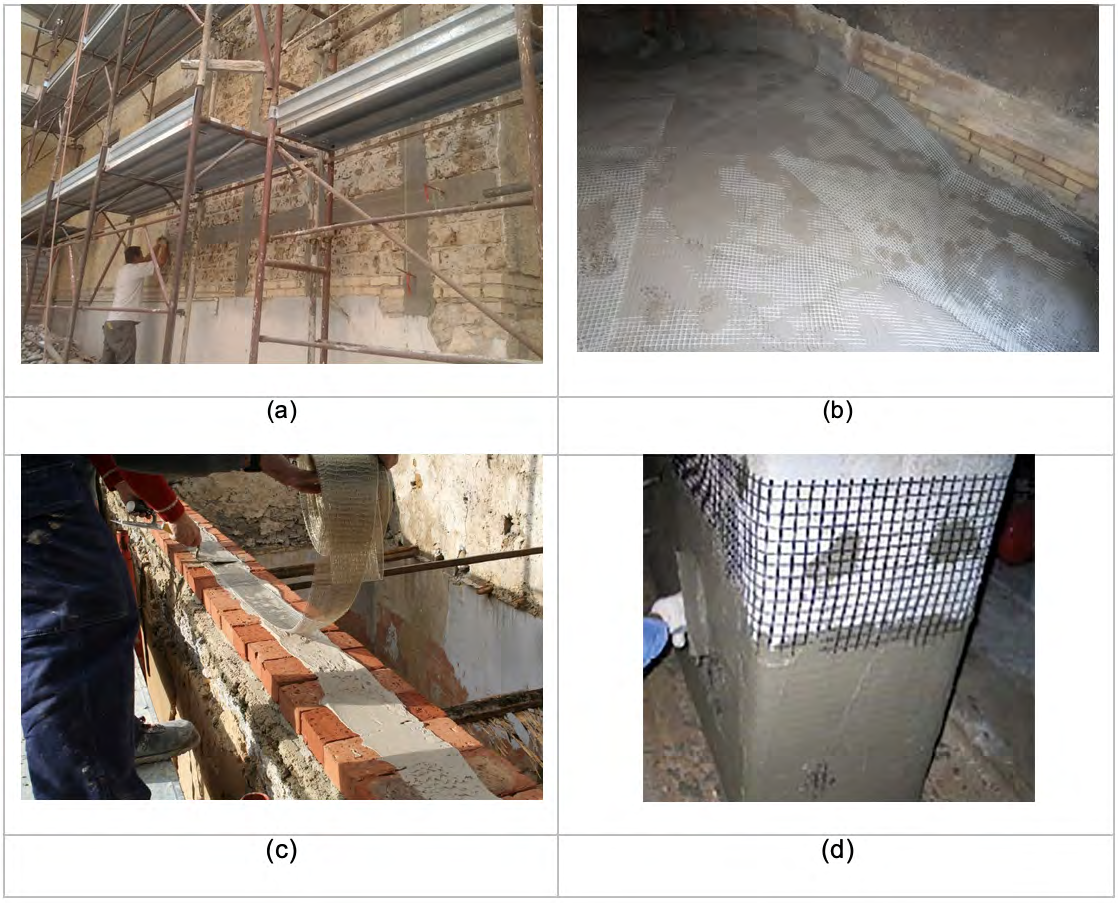


*Figura 1. Diverse applicazioni di rinforzo mediante sistemi FRCM: a) fasce in fibra di acciaio per il rinforzo a taglio e pressoflessione di murature; b) rinforzo estradossale di volta in muratura mediante rete in fibra di vetro; c) realizzazione di cordolo sommitale in muratura lamellare con rinforzo dei giunti mediante applicazione di rete in fibra di acciaio; d) confinamento di pilastro con rete in fibra di vetro. Le immagini (a) e (c) sono tratte da Grazzini A., Agnetti S.,"Cucire e rinforzare le pareti lesionate. Recupero strutturale e miglioramento sismico" in Recupero&Conservazione, 154, 2019, l'immagine b) è tratta da Grazzini A., Agnetti S.,"Archi e volte. Il rinforzo delle superfici murarie curve" in Recupero&Conservazione, 155, 2019, l'immagine d) è tratta dalla CNR DT 215/2018.*

Gli **spessori ridotti dello strato di malta** e le **ridotte dimensioni del passo delle reti** favoriscono l'adesione del sistema al supporto e impediscono che vi siano scorrimenti tra la rete e la matrice, basandosi sulla resistenza per trazione tangenziale offerta dall'adesione della rete all'interno dello strato di malta.

I **sistemi CRM**, al contrario, si affidano esclusivamente alla connessione meccanica offerta dalla presenza indispensabile dei connettori. In determinate situazioni, come per esempio per pareti a sacco, l'utilizzo dei connettori trasversali è consigliato anche per gli FRCM.

> Potrebbe interessarti: Guida Bonus facciate 2021, vademecum istruzioni ENEA

Vediamo di scoprire meglio come **dimensionare alcuni interventi di rinforzo** mediante sistemi FRCM applicati su strutture in muratura. Ricordando che per tale famiglia di compositi è stata emanata una specifica norma tecnica *CNR DT 215/2018 215/2018 «Istruzioni per la Progettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Interventi di Consolidamento Statico mediante l'utilizzo di Compositi Fibrorinforzati a Matrice Inorganica».* Altresì occorre ricordare come l'**utilizzo di tutti i materiali compositi è sottoposto a procedure di accettazione, validazione e prove di cantiere** come meglio descritto nelle *LG CSLP 08/01/2019 «Linee guida per la identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti»*, dove sono descritte anche le procedure di qualificazione per l'emissione delle obbligatore Certificazioni di Valutazione Tecnica (CVT) da parte del produttore, senza le quali i materiali non possono essere utilizzati.

> *Approfondisci: Sismabonus 110%, cucitura delle fessure come intervento di sicurezza statica*

## Come applicare i rinforzi FRCM per migliorare la resistenza a taglio di una parete

Come consuetudine, è consigliabile applicare le reti di rinforzo su **entrambi le facce della parete** per ottimizzare il rinforzo della stessa. È possibile applicare la rete solamente su una facciata, tuttavia con una riduzione di almeno il 30% e applicando i connettori per rendere solidale il rinforzo alla parete.

Le norme tecniche CNR DT 215/2018 spiegano come **dimensionare un rinforzo con i sistemi FRCM**, introducendo alcuni esempi numerici. Riportiamo un esempio inerente il miglioramento della resistenza a taglio di un pannello in mattoni, secondo lo schema in Fig. 2.

### Esempio

Si consideri una parete in mattoni, con esposizione esterna, di spessore 250 mm, altezza ($H$) 1 m e lunghezza ($l$) 2 m, **sollecitato a taglio** in orizzontale nel proprio piano. Si adopera un sistema FRCM in vetro che ha tensione limite convenzionale

$$\varepsilon_{lim,conv} \cdot E_f = 1000 \text{ Mpa}$$

spessore della rete $t_f = 0.025$ mm, bilanciato con fibre in direzione verticale ed orizzontale della parete, che la ricopre interamente ($H = l_f$). La **tensione limite convenzionale** è un valore utilizzato per il dimensionamento, ottenuto da prove sperimentali dei sistemi FRCM su diverse tipologie di supporto, inferiore al valore di rottura per trazione del composito.

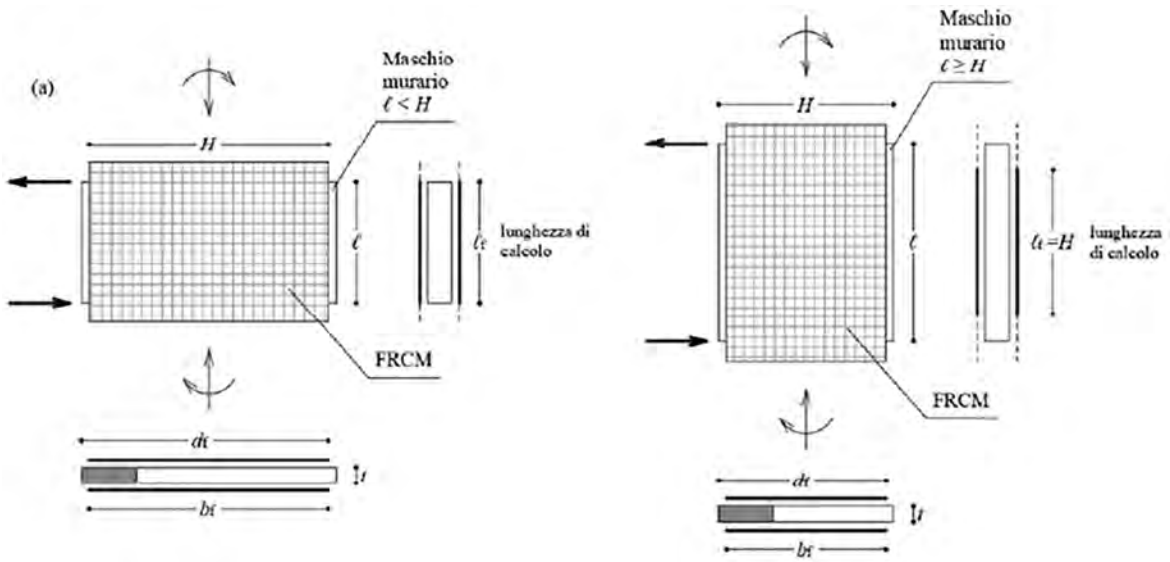


*Figura 2. Rinforzo con reti FRCM di parete sollecitata nel piano (CNR DT 215/2018).*

La **capacità a taglio della parete rinforzata** sarà la somma di quella della parete non rinforzata $V_t$(secondo le formule della Circolare n. 7 del 21/01/2019) e di quella del sistema di rinforzo in FRCM $V_{t,f}$. Pertanto, riguardo la parete non rinforzata, la resistenza a taglio sarà dedotta con la formula 8.7.1.16 della Circolare:

$$V_t = H \cdot t \cdot \frac{1{,}5\,\tau_{0d}}{p} \cdot \sqrt{1 + \frac{\sigma_0}{1{,}5\tau_{0d}}} = 1000 \cdot 250 \cdot \frac{1{,}5 \cdot 0{,}05}{1{,}5} \cdot \sqrt{1 + \frac{0{,}5}{1.5 \cdot 0.05}} = 34{,}6 \text{ kN}$$

con

$$\tau_{0d} = 0{,}05 \text{ Mpa}$$

tensione agente

$\sigma_0 = 0{,}5$ Mpa

e $p$ un coefficiente correttivo degli sforzi pari a 1,5.

>> *Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news*

La resistenza a taglio del rinforzo è data dalla seguente espressione:

$$V_{t,f} = 0{,}5 \cdot n_f \cdot t_{v,f} \cdot l_f \cdot \alpha_t \cdot \varepsilon_{fd} \cdot E_f = 0{,}5 \cdot 2 \cdot 0{,}025 \cdot 1000 \cdot 0{,}8 \cdot 800 = 16 \text{ kN}$$

dove:

$n_f$

è il **numero totale degli strati di rinforzo** (in questo caso 2 perché applicati su entrambe le facce della parete);

$$\varepsilon_{fd} = \eta \frac{\varepsilon^0_{lim,conv}}{\gamma_M} = 0{,}8 \cdot \frac{1{,}5 \cdot 1000/E_f}{1{,}5} = \frac{800}{E_f}$$

Pertanto la capacità a taglio della parete sarà data dalla somma:

$$V_{t,r} = V_t + V_{t,f} = 34{,}6 + 16 = 50{,}6 \text{ kN}$$

*Leggi anche: IVA agevolata 10% per attività di progettazione: quando si applica*

Si verifica infine che tale **capacità a taglio** non superi il taglio che produce lo schiacciamento diagonale della muratura:

$$V_{tc} = 0{,}25 \cdot f_{md} \cdot t \cdot d_t = 0{,}25 \cdot 2{,}5 \cdot 250 \cdot 1000 = 156{,}25 \text{ kN}$$

con $f_{md}$ la resistenza di calcolo a compressione della parete non rinforzata, in quanto il rinforzo FRCM non contribuisce alla resistenza a compressione della muratura.

Per la **verifica**, si procederà come consueto al confronto tra taglio sollecitante e taglio resistente.

*Immagine di copertina*: Rete in fibra di basalto (immagine tratta da Grazzini A., Agnetti S.,*Cucire e rinforzare le pareti lesionate. Recupero strutturale e miglioramento sismico* in Recupero&Conservazione, 154, 2019).

Edil Tecnico
Il quotidiano online per professionisti tecnici

# Raccolta normativa Superbonus 110%. Ecco l'elenco con tutti i riferimenti

ediltecnico.it/84548/raccolta-normativa-superbonus-110-lelenco-riferimenti

1 febbraio 2021

Il Superbonus 110% è stato introdotto con il *Decreto Rilancio* per poi essere "affinato" con una serie di decreti, FAQ ENEA, circolari e risposte dell'Agenzia delle Entrate. È facile rimanere intrappolati tra le maglie dell'agevolazione per tecnici, giuristi, economisti e contribuenti.

Una raccolta di riferimenti normativi può arrivare in aiuto. Il Sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa ha diffuso un **prontuario normativo Superbonus 110%** che dettaglia passo per passo normativa e prassi.

Di seguito è riportato un elenco delle norme principali. Il PDF con la completa raccolta normativa Superbonus 110% è a fine articolo.

> Leggi anche: Online i siti Enea per l'invio dei dati relativi ai Bonus 2021

## Raccolta normativa Superbonus 110%. Le norme principali

Ha introdotto il Superbonus. Nello specifico, gli articoli 119 e 121 disciplinano l'agevolazione.

### Decreto Agosto *(Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126)*

All'articolo 119 del decreto Rilancio, il decreto in questione aggiunge i *commi 1-bis, 1- ter, 4-ter, 9-bis e 13-ter*, per risolvere criticità emerse. Nel dettaglio ha previsto che:

1) **per edifici con accesso autonomo**, che hanno diritto alla detrazione si intendono quelli che «*hanno un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva»;*

2) **le semplificazioni delle asseverazioni dei tecnici**: la dichiarazione di stato legittimo degli immobili plurifamiliari» ai sensi dell'*art. 9 bis del dPR 380 del 2001*, è riferita «esclusivamente alle parti comuni degli edifici» interessate dall'intervento che dà diritto al Superbonus;

3) **nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici**, il Superbonus si applica *«per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;*

4) **incremento del 50% per i limiti delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2020** relative alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, per gli interventi di ricostruzione relativi ai fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016. È da specificare che gli incentivi sono *«alternativi al contributo per la ricostruzione»* e sono destinati alle spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, anche diversi dalla casa di prima abitazione. Restano esclusi gli immobili destinati alle attività produttive;

5) **le assemblee condominiali** che devono dare il via libera ai lavori con il Superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio;

6) **il Superbonus trova applicazione** anche per gli immobili appartenenti alla categoria catastale A9 ma con la condizione che tali immobili siano aperti al pubblico.

## Legge di bilancio 2021 *(Legge 178/2020, articolo 1 commi 66-68)*

La legge di bilancio 2021 ha introdotto alcune modifiche al Superbonus, ovvero:

1) **proroga del Superbonus** e riconoscimento per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e per gli IACP fino al 31 dicembre 2022. Anche per gli interventi antisismici il Superbonus è prorogato per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;

2) **l'applicabilità del Superbonus** ai lavori effettuati su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, distintamente accatastate anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche;

3) **tra i lavori trainanti vengono inclusi** gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente nonché quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni;

4) **l'istallazione degli impianti solari fotovoltaici** collocabili su strutture di pertinenza degli edifici rientrano;

5) **viene stabilito che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente"** se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale;

6) **estensione del beneficio** anche agli edifici privi dell'attestato di prestazione energetica (perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali) purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;

7) **gli incentivi riferiti agli interventi antisismici**, spettano per l'importo eccedente il contributo previsto, per la ricostruzione nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

### Decreto requisiti tecnici *(Decreto 6 agosto 2020)*

Le disposizioni si applicano agli interventi che iniziano dal 6 ottobre 2020. Con il decreto sono stati definiti gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

### Decreto Asseverazioni *(Decreto 6 agosto 2020)*

Con il Decreto sono state regolamentate le caratteristiche della modulistica e le modalità di trasmissione dell'asseverazione. Il provvedimento normativo rende operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.

> >>> Scarica il pdf raccolta normativa Superbonus 110% <<<

## Calcola il Superbonus 110 con il software cloud

## Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,

Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus 110% consente di:- Individuare gli interventi...

181,78 € 120,78 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

### Superbonus 110 pacchetto aggiuntivo

Include 5 licenze chè è possibile aggiungere esclusivamente a un pacchetto base

## Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021, Maggioli Editore
Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus 110% consente di:- Individuare gli interventi...

47,58 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Foto:iStock.com/DNY59

ingenio

# Ricostruzione post-sisma e DL Semplificazioni: chiarimenti su difformità, controlli, incarichi professionali

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 29/01/2021 1108

*Nuova, importante circolare del Commissario straordinario che fornisce delucidazioni su interventi conformi, ruolo dei comuni, incarichi dei professionisti tecnici ai tempi del DL Semplificazioni*

La circolare del 27 gennaio 2021 del Comissario straordinario Legnini è davvero rilevante perché affronta svariati **aspetti della normativa sulla ricostruzione pubblica e privata**, tra i quali l'esenzione del contributo di concessione e degli oneri di urbanizzazione per tutti gli interventi, fatta eccezione per le delocalizzazioni volontarie, la **misura delle tolleranze costruttive**, stabilita al **5% per gli interventi realizzati ante sisma in assenza di Scia e la disciplina degli incarichi ai tecnici**, rimuovendo gli ostacoli alle collaborazioni professionali tra di loro.

Per la ricostruzione di edifici conformi a quelli preesistenti, anche nei centri storici, si applicano le semplificazioni introdotte dal DL Semplificazioni (76/2020), che tra l'altro esclude l'obbligo di autorizzazione per la modifica dei prospetti e la necessità di ricorrere all'autorizzazione paesaggistica.

**Poi c'è la parte dedicata agli uffici tecnici dei Comuni che devono attestare l'assenza di procedimenti sanzionatori**, di **domande di sanatoria** o di **condono** e la **regolarità della Scia entro 30 giorni dalla richiesta del professionista**, decorsi i quasi scatta il silenzio assenso, e limitando a precise condizioni la possibilità di agire in autotutela dopo questo termine.

## La semplificazione per gli interventi "conformi": ok a modifica prospetti

La circolare chiarisce che "*agli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l'art. 12, secondo comma, del decreto-legge 189/2016, come novellato dal decreto legge 76/2020, nonché le disposizioni delle ordinanze 100 e 107 del 2020. Non si applicano dunque, per quanto concerne il regime giuridico degli interventi edilizi, le norme del Testo unico dell'edilizia, in specie per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici*".

Tutto ciò vale anche per gli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili vincolati o ubicati nei centri storici, per i quali risulta prevalente, per specialità, la semplificazione riferita esplicitamente agli interventi di ricostruzione post sisma, che ha tra l'altro escluso l'obbligo di speciali autorizzazioni anche in relazione alla modifica dei prospetti.

## Autorizzazione paesaggistica non necessaria

**In tutti i casi in cui gli interventi che comportano modifica dei prospetti siano eseguiti nel rispetto** degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, "*non vi sono sostanziali alterazioni dello stato esteriore dell'immobile, e pertanto **non è necessario produrre l'autorizzazione paesaggistica**". Sono comunque consentite quelle variazioni che si rendano necessarie a fini di miglioramento o adeguamento sismico o di efficientamento energetico, e dunque sono consentite, senza previa autorizzazione paesaggistica, quelle variazioni rispetto alle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti "che il progettista asseveri come necessarie per il conseguimento delle suindicate finalità di miglioramento/adeguamento antisismico e di efficientamento energetico e igienico-sanitario*".

## L'attestazione di assenza di sanzioni e condoni da parte del comune

A fronte della dichiarazione del professionista da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o di condono edilizio, la norma prevede che **l'attestazione debba essere rilasciata dall'ufficio comunale competente entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorsi i quali la domanda si intende assentita**.

Tale disposizione non impone agli uffici comunali "*un obbligo di svolgere alcuna istruttoria nel merito ma solo quello di fornire un'informazione ossia se risulti aperto sul fabbricato un procedimento di condono o sanzionatorio. Si tratta di una mera consultazione di dati che rientra tra i doveri del responsabile del procedimento*".

Ai fini dell'attestazione **rilevano per giunta solo gli abusi edilizi "gravi",** mentre **per quelli "minori"** l'ufficio comunale "***potrà darne conto, ma in funzione della tempestiva conclusione, nei termini di legge, del procedimento di sanatoria**, e non anche in funzione dell'arresto del procedimento o del diniego di attestazione*".

Il professionista può comunque **attestare lo "stato legittimo" dell'immobile** anche nei modi previsti dall'art. 9-bis del dpr 380/2001, come novellato dal DL 76/2020.

## Limiti alle azioni in autotutela dei Comuni

Il Comune è **tenuto a concludere i controlli relativi alla regolarità della Scia nel termine di 30 giorni**, decorsi i quali l'esercizio di questo potere di controllo decade.

Oltre i 30 giorni il Comune può arrestare l'intervento solo dimostrando che il mancato esercizio dei poteri inibitori era giustificato da impedimenti oggettivi non imputabili alla responsabilità del titolare del procedimento, e che l'annullamento si fonda su una prevalenza dell'interesse pubblico, rispetto a quelli privati amministrati.

A tale proposito si sottolinea che "*l'interesse pubblico prevalente, in materia di interventi per la riparazione e la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si identifica con l'interesse alla speditezza della ricostruzione sicché, sul piano pratico, può sussistere un interesse pubblico prevalente tale da giustificare l'inibizione tardiva dell'attività di ricostruzione del privato, di regola, solo ove si sia in presenza di un abuso edilizio grave, ai sensi dell'art. 31 Testo unico dell'edilizia, tale da pregiudicare seriamente la qualità della ricostruzione e il corretto assetto urbanistico-edilizio comunale*".

## Contributi di costruzione e oneri di urbanizzazione

La circolare chiarisce che **il contributo di costruzione non è dovuto** "*per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità*".

Restano, pertanto, esclusi dall'esenzione solo gli interventi di delocalizzazione volontaria che sono tenuti a corrispondere anche gli oneri di urbanizzazione, calcolati dal comune, con riferimento al carico urbanistico determinato.

**Gli interventi della ricostruzione privata sono, altresì, esenti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione ove eseguiti con SCIA edilizia**, ai sensi degli artt. 22 e 23 del TUE, "in conformità" con l'edificio edilizio preesistente ossia senza un sostanziale aumento di volumi e superfici.

## Tolleranze costruttive

Ai sensi del DL Semplificazioni, **in caso di interventi edilizi realizzati sugli edifici privati nei comuni del cratere realizzati in assenza di SCIA prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016**, le **difformità edilizie**, concernenti il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari, **non costituiscono violazione edilizia se contenute entro il limite del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo**.

Per gli interventi realizzati dopo il sisma il limite per il quale le tolleranze costruttive, rispetto al titolo abilitativo, non costituiscono violazione edilizia è fissato dal testo unico dell'edilizia al 2%.

## Affidamento servizi architettura e ingegneria sopra i 75 mila euro

Alla luce del principio di "semplificazione prevalente" di cui all'art. 11 comma 1 del DL 76/2020, **non risulta corretto, nell'affidamento di servizi di architettura e ingegneria di valore pari o superiore alla soglia dei 75 mila euro**, **l'utilizzo promiscuo di parti di procedure diverse** ossia, ad esempio la disciplina relativa al numero degli operatori economici da invitare nella procedura negoziata (...almeno 5 ) , come prevista dal DL 76/2020, e della *disciplina del criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale*, come ricavata dal decreto Sisma n. 189/2016.

Per garantire un'omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, si richiama la necessità di **attuare il disposto dell'art. 3, terzo comma, dell'ordinanza n.109/2020**, affidando i **servizi di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di valore di settantacinquemila euro e fino alla soglia di valore comunitaria**, attraverso **procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo**, ai sensi dell'art.2 comma 2-bis del DL 189/2016.

## Incarichi dei professionisti

Le previsioni dell'Ordinanza n.12, che pone ai professionisti il divieto di avvalersi, né direttamente, né indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa, **non può essere interpretato nel senso di restringere i diritti dei professionisti abilitati nell'esercizio della professione**.

**Tra le forme di collaborazione riconosciute, oltre all'associazione professionale**, la Circolare esplicita **anche il contratto di collaborazione professionale**, con il quale regolare con maggior libertà le prestazioni tra le parti, anche per favorire quelle specialistiche.

## Interventi su edifici di proprietà mista pubblico-privata

Il documento stabilisce che per la riparazione o ricostruzione di edifici di proprietà mista, nei quali quella pubblica è prevalente (in base al valore catastale, o del costo degli interventi di ricostruzione), gli interventi seguono la procedura delle opere pubbliche e sono finanziati a carico della contabilità speciale del Commissario.

## Verifica della progettazione per i lavori pubblici

La **conformità dei progetti per le opere pubbliche alle Norme Tecniche sulle Costruzioni 2018**, anche con riferimento alle norme antisismiche, in precedenza competenza del Genio Civile, possono essere **affidate all'esterno dalle stazioni appaltanti** se non hanno personale tecnico interno competente per questi adempimenti.

***LA CIRCOLARE INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF***

Allegato

ingenio

# Professionisti tecnici impegnati nella ricostruzione: il punto sulle scadenze per i contributi e i danni lievi

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 29/01/2021 448

*Domenica 31 gennaio 2021 sarà il termine ultimo per la l'invio della comunicazione di adesione all'ordinanza 100 per tutte le vecchie richieste di contributo (ovvero quelle presentate con la modalità ordinaria ex art. 12 del D.L. n. 189/2016) che si trovano ancora in corso di istruttoria presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione*

Il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma ricorda le imminenti scadenze collegate all'ordinanza 100 e 101 (danni lievi).

## Adesioni all'Ordinanza 100 (vecchie richieste di contributo): scadenza 31 gennaio 2021

**Domenica 31 gennaio 2021** sarà il termine ultimo per la l'invio della comunicazione di adesione all'ordinanza 100 per tutte le **vecchie richieste di contributo** (ovvero quelle presentate con la modalità ordinaria ex art. 12 del DL 189/2016) che si trovano ancora in corso di istruttoria presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione.

Il **termine di adesione**, prorogato a fine gennaio dall'art. 16 dell'ordinanza n. 111/2020, **è indipendente dalla data di ricezione della notifica con la richiesta di adesione inviata da parte dell'USR al professionista**.

Quindi:

- i professionisti che avessero RCR non ancora oggetto di decreto di concessione del contributo e depositate ai sensi della norma previgente alla semplificazione dell'ordinanza 100, devoono compilare la comunicazione di adesione ed inviarla entro tale data;

- decorso il termine del 31 gennaio 2021, il modulo di comunicazione di adesione all'ordinanza 100 non sarà più disponibile sulla piattaforma MUDE, e che l'omissione di risposta alla richiesta ricevuta dal professionista, sarà segnalata dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione competente al titolare dell'intervento e all'Ordine professionale di appartenenza.

NB - in caso di problemi o necessità di chiarimenti è sempre disponibile il servizio di Assistenza della Struttura del Commissario raggiungibile attraverso il link https://assistenza.sisma2016.gov.

## Le scadenze per i danni lievi

Il commissario ricorda anche il calendario dei **termini per la presentazione delle RCR per i danni lievi**, stabilito dall'ordinanza 111.

Per le domande di contributo presentate attraverso la procedura semplificata **prima del 21 novembre 2020**, ovvero prima della pubblicazione della Circolare che introduce ulteriori semplificazioni, il termine per il completamento delle istanze è fissato al **31 gennaio 2021**.

Per le **domande presentate dopo il 21 novembre, ed entro il 30 novembre 2020**, il termine per il completamento delle istanze è:

- il **28 febbraio 2021** se l'edificio contiene almeno un'unità immobiliare usata come abitazione principale da chi percepisce il Contributo di autonoma sistemazione (Cas);
- il **31 marzo 2021** se l'edificio contiene almeno un'unità immobiliare usata come abitazione principale da chi usufruisce di una Soluzione abitativa di emergenza (Sae);
- il **30 aprile 2021** in tutti gli altri casi.

I suddetti termini di presentazione della domanda non riguardano le unità immobiliari:

- che fanno parte di aggregati che richiedono interventi unitari (il termine di presentazione delle domande segue quello dei danni gravi);
- che si trovano in zone di dissesto, o aree di instabilità sismoindotta (il termine per chiudere queste domande è di 150 giorni dalla rimozione dell'impedimento);
- si trovino all'interno delle "zone rosse" o siano inagibili per rischio esterno (il termine per chiudere queste domande è di 150 giorni dalla rimozione dell'impedimento).

ingenio

# Monitoraggio di ponti e autostrade: spin off del Politecnico di Milano lancia il nuovo sistema GIMS

Redazione INGENIO - 29/01/2021 395

*GReD, spin off del Politecnico di Milano, ha presentato un nuovo sistema di monitoraggio che sarà utile per conoscere in modo dettagliato e tempestivo i processi di deformazione del suolo che possono mettere in pericolo la stabilità di ponti, strade e altre infrastrutture.*

*Il sistema si chiama GIMS, si basa sull'uso di tecnologie satellitari ed è in grado di rilevare gli spostamenti della crosta terrestre nell'ordine di pochi millimetri.*

## GIMS, il nuovo sistema per il controllo e la sicurezza delle infrastrutture

GIMS (Geodetic Integrated Monitoring System), è nuovo sistema di monitoraggio a tecnologie integrate dei movimenti della crosta terrestre e processi di deformazione come cedimenti, smottamenti, inondazioni, affondamenti.

È stato presentato da **GReD**, spin off del Politecnico di Milano basato a **ComoNExT**, il Digital Innovation Hub e Incubatore di startup certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che studia, progetta e realizza soluzioni innovative e altamente personalizzate basate sulla geodesia (branca di ricerca che si occupa della misura e della rappresentazione della Terra) e tecniche geomatiche.

GIMS è anche un **progetto internazionale coordinato dalla capofila GReD** e il cui finanziamento, pari a 2.000.000 di euro, è stato messo a disposizione per il 70% da UE nell'ambito del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 e per il 30% dai soggetti partner di GReD.

## Come funziona GIMS: alla base l'uso integrato di due tecnologie satellitari

Il progetto GIMS si avvale simultaneamente di due tecnologie satellitari, ovvero GNSS (Global Navigation Satellite System) e SAR, solitamente utilizzate separatamente. L'idea di ricorrere ad entrambe in forma combinata è risultata performante, in quanto le due soluzioni sono state valorizzate nella reciproca complementarietà.

**GNSS e SAR** sono due **sistemi di antenne che recepiscono i segnali di sistemi satellitari** differenti, rispettivamente **Galileo** e **Copernico**, le cui potenzialità non sono state finora mai sfruttate in forma integrata usando sensori a basso costo.

Ciò ha infatti permesso di contenere le soglie dei costi perché, facendo leva sulla sinergia generata da GNSS e SAR, si è potuto evitare di ricorrere alle componenti hardware di fascia di prezzo eccessivamente elevata. Naturalmente senza compromettere i risultati attesi in fase di progetto, ovvero la capacità di fornire con tempestività informazioni sul movimento del suolo con un'elevata risoluzione spaziale e temporale.

L'inquadramento nella fascia cost effective, parallelamente, permette a **GIMS** di potere essere **anche collettore di dati ambientali per reti intelligenti** (smart landscape/smart city).

### Un sistema per manutenzione infrastrutturale anche in chiave predittiva

Il sistema funziona anche in chiave predittiva, in quanto è in grado di lanciare warning in vista di possibili movimenti della crosta terrestre. Ciò può essere inserito all'interno di un sistema di gestione proattivo della manutenzione infrastrutturale, con l'obiettivo di **pianificare interventi anche nel breve periodo**.

Finora il progetto GIMS è stato **testato in territorio sloveno**, precisamente nelle aree di **Vipava e Potoska,** per rilevare i movimenti in corso che interessano le due frane e le loro risposte a driver esterni. Nel quadro di queste operazioni, sono state installate 15 stazioni GNSS.

*"Siamo molto soddisfatti* – ha dichiarato **Fernando Sansò**, Presidente di GReD, e Professore Emerito del Politecnico di Milano – *di avere raggiunto, in quanto soggetto coordinatore del progetto, il momento della messa a terra. Siamo sicuri che il nuovo sistema di monitoraggio possa giocare un ruolo di primo piano all'interno dell'attività di controllo delle infrastrutture, per garantire livelli di sicurezza adeguati a salvaguardia della popolazione. D'altra parte – ha aggiunto Sansò - GIMS si*

*posiziona come **sistema innovativo**, dal momento che **integra tecnologie solitamente concepite a compartimenti stagni**. È stato proprio l'uso combinato di sistemi satellitari diversi la carta vincente del progetto, testato sul territorio sloveno con risultati promettenti. Siamo convinti che GIMS costituirà un volano per lo sviluppo dell'interno campo di attività di GReD, abilitandoci a divenire interlocutori nell'ambito di operazioni rilevanti su scala nazionale".*

**La fase sperimentale delle Linee Guida sui ponti: tutti i dettagli**

Intervistato da Ingenio la scorsa primavera, Giuseppe Catalano, coordinatore della Struttura tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ha spiegato come si svolgerà la fase sperimentale che servirà, in primo luogo, a calibrare e validare la metodologia definita dalle Linee Guida nazionali.

**>>> L'intervista**

## Gli ideatori del progetto GIMS

Il partenariato internazionale è partecipato da:

- Sviluppo Como - ComoNExT – Innovation Hub di Lomazzo (Como);
- Saphyrion SAGL (Svizzera) che ha progettato e prodotto l'hardware delle stazioni GIMS e tutti i componenti necessari come pannelli fotovoltaici, batterie, modem;
- GeoNumerics (Spagna) per la componente software di analisi IMU del sistema GIMS;
- Center Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (Spagna) per la progettazione e lo sviluppo di un nuovo transponder SAR attivo a basso costo;
- Geoloski Zavod Slovenije (Slovenia) per la valutazione delle capacità pratiche e delle limitazioni delle unità GIMS mediante l'implementazione sul campo in due punti distinti in Slovenia e la convalida dei dati.

ingenio

# Il bad & breakfast dimezza il Superbonus: spetta solo al 50%. Ecco perché

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 29/01/2021 669

*Agenzia delle Entrate: nel caso di immobile di residenza utilizzato occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare, la detrazione è fruibile nella misura del 50 per cento*

Altra serie di risposte interessanti in materia Superbonus 110%, da parte del Fisco che nella maggioranza dei casi fornisce pareri positivi sulla fruizione della maxi-agevolazione ex DL Rilancio, eccetto qualche caso particolare come, appunto, quello della risposta 65/2021.

Ci troviamo di fronte ad un contibuente che **utilizza occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare l'immobile di proprietà in cui risiede** e che chiede **se può usufruire della detrazione del Superbonus** per le spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica della propria abitazione.

L'Agenzia ricorda che **per gli interventi di ristrutturazioni edilizie realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione** ovvero di **attività commerciale** (occasionale o abituale), incluso il bed and breakfast, è prevista la **detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute**.

Considerato, quindi, che il Superbonus spetta per le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali", e vista la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi energetici e quelli di recupero del patrimonio edilizio, l'Agenzia ritiene che **i lavori di riqualificazione energetica realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali, il Superbonus spetta nella misura del 50 per cento**.

Ne consegue che nel caso prospettato l'istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus per il 50% delle spese sostenute.

***LA RISPOSTA 65/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF***

ingenio

# Superbonus 110%: arriva il Prontuario del MEF a firma Alessio Villarosa

Redazione INGENIO - 29/01/2021 3397

*Raccolta dei riferimenti normativi, delle circolari e delle FAQ, con i link per renderne più agevole la consultazione*

Il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, ha pubblicato un **prontuario che raccoglie la normativa e la prassi collegata al Superbonus 110%**.

Si tratta di una raccolta dei riferimenti normativi, delle circolari e delle faq, con i link per renderne più agevole la consultazione.

Il prontuario parte dai tre principali riferimenti di legge che hanno prima ideato e poi modificato la disciplina del Superbonus 110%, ovverosia:

- DL Rilancio - 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, artt. 119 e 121;
- DL Agosto - 104/2020 convertito dalla legge 126/2020;
- Legge di Bilancio 2021 - art.1 commi da 66 a 68 legge 178/2020.

***IL PRONTUARIO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF***

Allegato

CASA&CLIMA.com

# il Governo approvi il decreto FER2 con l'incentivazione della geotermia, senza attendere una preventiva consultazione pubblica

casaeclima.com/ar_43786__toscana-governo-approvi-decreto-ferdue-incentivazione-geotermia-.html

Lunedì 1 Febbraio 2021

Toscana: il Governo approvi il decreto FER2 con l'incentivazione della geotermia, senza attendere una preventiva consultazione pubblica
Il Consiglio regionale ha approvato una mozione che impegna il presidente della Toscana e la Giunta regionale a sollecitare urgentemente il provvedimento
Il Governo deve approvare urgentemente il decreto FER2 per l'incentivazione della geotermia come fonte rinnovabile, senza attendere una preventiva consultazione pubblica. Una mozione approvata nei giorni scorsi a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana impegna il presidente della Toscana e la Giunta regionale a sollecitare urgentemente il provvedimento. La mozione presentata dal gruppo Lega, a firma dei consiglieri Andrea Ulmi ed Elena Meini e sottoscritta dal consigliere di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, ha accolto nel testo definitivo gli emendamenti del Partito democratico, presentati da Andrea Pieroni ed è stata approvata a maggioranza, con due voti contrari (Movimento 5 stelle).

"La mozione è un po' datata, ma il problema resta invece di urgente attualità – ha dichiarato in Aula il consigliere Ulmi –. È necessario proseguire nell'azione di sollecitazione nei confronti del Governo e del Mise per la più rapida approvazione del Fer2". Nonostante gli annunci, non ci sono certezze, ha spiegato ancora il consigliere. "Si apprende che nelle prossime settimane, saranno acquisiti i pareri della conferenza unificata e dell'Autorità di regolazione per l'energia reti ambiente, e che potrebbe svolgersi una consultazione pubblica". Attesa e incertezza si prolungano, mentre la Toscana ha bisogno di certezze "per un comparto importante, sia a livello imprenditoriale che sociale, con una situazione differenziata nei vari territori".

Si avvicinano le scadenze delle concessioni (nel 2024) e i ritardi determinano "un quadro di incertezza dannoso per gli investimenti nel settore. È necessario accelerare, con una rapida approvazione, altrimenti il rischio è che si interrompa una storia plurisecolare nella nostra regione", ha dichiarato Andrea Pieroni (Pd). ". Il tema è di straordinaria rilevanza, l'energia geotermica è determinante per l'economia locale della Val di Cecina ed una risorsa che aiuta a diminuire l'impatto energetico, con 2mila addetti e un indotto di decine di aziende per 150milioni all'anno". In Toscana , ha aggiunto Pieroni, sono state individuate le zone non idonee e "una recente indagine di Arpat dimostra che nelle centrali geotermiche della nostra regione, tutti gli impianti presentano valori inferiori ai limiti per le emissioni di sostanze inquinanti. Le geotermia è energia sicura, pulita e rinnovabile", ha affermato l'esponente Pd.

CASA&CLIMA.com

# Ok al Superbonus 110% per i lavori eseguiti sull’immobile che fa parte di un edificio plurifamiliare diviso in otto unità

casaeclima.com/ar_43772__oksuperbonus-lavori-eseguiti-immobile-chefaparte-edificio-plurifamiliare-diviso-otto-unita.html

Venerdì 29 Gennaio 2021

Ok al Superbonus 110% per i lavori eseguiti sull’immobile che fa parte di un edificio plurifamiliare diviso in otto unità
Entrate: è possibile fruire della maxi-detrazione, nel presupposto che l'unità immobiliare in questione sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso autonomo dall'esterno
Via libera al Superbonus per i lavori di intervento di risparmio energetico eseguiti sull’immobile che fa parte di un edificio plurifamiliare diviso in otto unità. L’Agenzia ritiene che sia possibile fruire della maxi-detrazione, nel presupposto che l'unità immobiliare in questione sia funzionalmente indipendente e disponga di un accesso autonomo dall'esterno. Il chiarimento arriva con la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 62 del 28 gennaio 2021.

L'istante evidenzia che la singola unità è funzionalmente indipendente in quanto dotata di impianti di gas acqua, elettrico, riscaldamento, raffrescamento di proprietà esclusiva e completamente autonomi e di una pertinenza esclusiva, e cioè di un giardino recintato, con accesso autonomo ed esclusivo sulla pubblica tramite cancello pedonale. Il giardino che consente l'accesso autonomo per ogni abitazione, anche se recintato e dotato di cancello pedonale, insiste su un terreno in comproprietà (condominiale), gravata di una servitù prediale a favore della singola unità immobiliare.

L’Agenzia, nel ripercorrere la normativa che consente la fruizione del Superbonus, si sofferma sul concetto di accesso autonomo, di rilievo nel caso prospettato. Il Dl n. 104/2020 in sede di conversione ha inserito il comma 1-bis, all’articolo 119, in base al quale “Ai fini del presente articolo, per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”.

A seguito di tale modifica normativa, precisa l’Agenzia, si può ritenere che un’unità immobiliare abbia accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio, all'immobile si accede direttamente da strada, pubblica, privata o da passaggio (cortile, giardino) comune ad altri immobili che affaccia su strada o da terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all’accesso in questione. L’accesso autonomo inoltre può considerarsi soddisfatto anche se all'immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell'immobile.

Nel caso di specie, quindi, l’Agenzia ritiene che per i lavori eseguiti sull’unità immobiliare che fa parte di un edificio plurifamiliare l’istante possa fruire delle detrazioni stabilite dalle disposizioni sul Superbonus.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

CASA&CLIMA.com

# Bonus 110% valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori: precisazioni dalle Entrate

casaeclima.com/ar_43780__bonus-centodieci-valorizzando-situazione-esistente-inizio-lavori-precisazioni-dalle-entrate.html

Venerdì 29 Gennaio 2021

Bonus 110% valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori: precisazioni dalle Entrate

La nuova risposta n. 63/2021 dell'Agenzia delle entrate chiarisce l'accesso al Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi

Con la Risposta n. 63 del 28 gennaio 2021, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito ai quesiti avanzati da un proprietario di un edificio bifamiliare sviluppato su due piani e composto di due unità immobiliari residenziali (A/3) dotate di accesso indipendente dal cortile comune, a cui si accede dalla pubblica via tramite un cancello.

L'unità abitativa sita al primo piano è accessibile tramite una scala esterna indipendente dall'altra unità, mentre l'unità immobiliare sita al piano terra è accessibile dal cortile comune alle due unità.

L'Istante intende realizzare su entrambe le unità interventi di ristrutturazione con riduzione del rischio sismico nonché interventi di efficientamento energetico mediante la posa di isolamento termico alle pareti (cappotto), il cambio della caldaia e dell'impianto di

riscaldamento, la sostituzione degli infissi e l'installazione di un impianto fotovoltaico con accumulo, al termine dei quali le due unità verranno accorpate in un'unica unità immobiliare.

L'istante chiede se gli interventi sopra descritti (accorpamento di due unità abitative con riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico) possano rientrare nel disposto di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), e se sia possibile considerare il limite massimo di spesa previsto applicandolo a ciascuna delle due unità immobiliari indipendenti (situazione iniziale), come previsto dall'articolo 14, comma 2-quater.1, del decreto legge n. 63 del 2013 o se si debba, invece, considerare il limite di spesa relativo all'unica unità immobiliare che scaturirà dopo gli interventi.

Chiede, inoltre, se anche i seguenti interventi possano rientrare nell'ambito di operatività delle detrazioni previste dal decreto rilancio:

- posa in opera di nuovi pavimenti, derivanti dalla demolizione dei pavimenti e sottofondi esistenti e successiva posa di riscaldamento a pavimento;

- sostituzione dei contorni in pietra delle finestre esistenti, in quanto con la posa dell'isolamento termico a parete viene aumentato lo spessore della muratura esistente andando ad interferire con i contorni in pietra esistenti;

- posa in opera di sistema di ventilazione meccanica controllata (VMC) per il risparmio energetico ed il miglioramento della qualità dell'aria;

- posa di isolamento termico a livello della soletta di separazione tra l'ultimo piano e il piano sottotetto non praticabile.

L'Agenzia delle entrate ritiene che “l'istante possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus per gli interventi di efficientamento energetico valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione delle predette detrazioni e che per l'individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

Al riguardo, si osserva che, in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, il citato comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio - riferito agli interventi antisismici - a differenza del comma 1 del medesimo articolo119 - riferito, invece, agli interventi di risparmio energetico ivi indicati - non fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno».

Ciò implica, in sostanza, che i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in"condominio" o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze.

Gli interventi antisismici in quanto finalizzati alla messa in sicurezza statica o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, devono essere realizzati sulle parti strutturali dell'intero edificio (cfr, da ultimo circolare n. 19/E del 2020) e, pertanto, nell'ipotesi in cui l'edificio sia composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, sulle "parti comuni" alle predette unità immobiliari. Nel caso di specie, pertanto, essendo l'edificio oggetto di intervento alla data di inizio dei lavori composto da due unità immobiliari distintamente accatastate di un unico proprietario e, dunque, non in condominio, le spese relative ai predetti interventi antisismici non sono ammesse al Superbonus.

Per le spese sostenute per tali interventi, tuttavia l'Istante potrà eventualmente fruire del cd. sismabonus di cui al citato articolo 16, comma 1-quinquies del decreto legge n. 63 del 2013 atteso che, come già precisato, tale agevolazione spetta anche segli interventi riguardano le parti comuni "in senso oggettivo" riferibili a più unità immobiliari distintamente accatastate, a prescindere dall'esistenza di una pluralità di proprietari e, dunque, dalla costituzione di un condominio. A tal riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n.19 del 2020.

Si precisa che comunque sulle medesime spese non si può fruire di più agevolazioni e che qualora sul medesimo immobile sono realizzati più interventi che danno diritto a diverse agevolazioni, occorre contabilizzare distintamente le spese relative a ciascun intervento agevolabile.

Leggi anche: “Superbonus: dalle Entrate quattro risposte a nuovi quesiti”

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

CASA&CLIMA.com

# la Guida Ance aggiornata a Gennaio 2021

casaeclima.com/ar_43779__bonus-facciate-guida-ance-aggiornata-gennaio-duemila-ventuno.html

Venerdì 29 Gennaio 2021

Bonus Facciate: la Guida Ance aggiornata a Gennaio 2021
A seguito della proroga annuale disposta dalla legge di Bilancio 2021, l'ANCE aggiorna la Guida sul Bonus Facciate che illustra gli aspetti applicativi e normativi della detrazione per il recupero delle facciate esterne degli edifici
A seguito della proroga annuale disposta dalla legge di Bilancio 2021, l'ANCE aggiorna la Guida sul Bonus Facciate che illustra gli aspetti applicativi e normativi della detrazione per il recupero delle facciate esterne degli edifici.

All'interno del Dossier è possibile trovare anche una sintesi di tutte le principali pronunce dell'Agenzia delle Entrate che riguardano il Bonus Facciate, oltre all'apparato normativo di riferimento.

Si ricorda, da ultimo, che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Rilancio le spese effettuate nel 2020 e nel 2021 per gli interventi di recupero o restauro delle facciate possono contare, non solo sulla fruizione della detrazione in forma diretta in dichiarazione dei redditi, ma anche delle opzioni alternative della cessione del credito o dello sconto sul corrispettivo.

CASA&CLIMA.com

# dalle Entrate quattro risposte a nuovi quesiti

casaeclima.com/ar_43773__superbonus-dalle-entrate-quattro-risposte-nuovi-quesiti.html

Venerdì 29 Gennaio 2021

Superbonus: dalle Entrate quattro risposte a nuovi quesiti
Per i lavori di riqualificazione energetica realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali, la detrazione spetta nella misura del 50 per cento
Beneficiano del Superbonus 110%, direttamente o tramite la cessione del credito: la proprietaria di un'unica casa in Italia titolare del solo relativo reddito fondiario, il consulente del lavoro che appone il visto di conformità per la cessione del proprio credito, la Fondazione per gli interventi eseguiti su immobili posseduti a vario titolo e il titolare di un'abitazione utilizzata occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare, dove risiede.
Sono, in estrema sintesi le risposte fornite dall'Agenzia delle entrate a quattro distinti quesiti sulle possibilità di accesso al maxi-sconto fiscale previsto dagli articoli 119 e 121 del Dl "Rilancio" (decreto legge n. 34/2020).

### Quesito e risposta n. 60

L'istante, proprietaria in Italia esclusivamente di un'abitazione sulla quale intende effettuare alcuni lavori ammessi all'agevolazione in argomento, chiede se, in qualità di non residente, può optare per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante, sebbene sia titolare solo del reddito relativo all'immobile su cui si effettueranno gli interventi agevolabili.

L’Agenzia osserva che la contribuente, quale proprietario di una casa in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso l'accesso al Superbonus, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla norma e, a tal proposito rimanda alla lettura della circolare n. 24/2020, dove ha chiarito in dettaglio l'ambito soggettivo, la natura degli immobili interessati e degli interventi agevolati. In particolare, in mancanza di una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, la stessa contribuente potrà optare per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto “Rilancio”.

**Quesito e risposta n. 61**

In questo caso, il contribuente che intende beneficiare della maxi-agevolazione esercitando l’opzione per la cessione del credito, è un consulente del lavoro abilitato a rilasciare i visti di conformità di cui all'articolo 35 del Dlgs n. 241/1997. L’istante chiede se gli è consentito apporre il “visto” per la cessione del proprio credito.

Il ragionamento dell’Agenzia, questa volta, si sofferma su un documento di prassi datato: la risoluzione n. 82/2014. A quel tempo, l’amministrazione ha precisato che i professionisti abilitati (comma 3, articolo 3, Dpr n. 322/1998), che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, all'Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.

In coerenza alla consolidata prassi in materia di visto di conformità, in relazione agli adempimenti previsti, al comma 11 dell’articolo 119 del “Rilancio”, per fruire del Superbonus, l’amministrazione ritiene che il professionista istante possa apporre autonomamente il visto di conformità ai fini dell'opzione per la cessione del credito, dallo stesso esercitata in qualità di beneficiario della detrazione.

**Questo e risposta n. 64**

La Fondazione istante intende eseguire su immobili posseduti a vario titolo (piena proprietà, nuda proprietà e proprietà superficiaria) censiti in catasto come A/2, B/1, B/2 e C/6, interventi (trainati e trainanti) che hanno le caratteristiche previste dalle norme in materia di Superbonus. Chiede quindi se può fruire della maxi-agevolazione e se può esercitare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura.

L’Agenzia ricorda che in tema di soggetti ammessi al Superbonus, la circolare n. 30/2020 ha chiarito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle Onlus o dalla organizzazioni di volontariato, e alle associazioni di promozione sociali, regolarmente iscritte ai registri. Come chiarito dalla n. 24/2020, inoltre, possono essere eseguiti interventi che

danno diritto al Superbonus anche su un immobile detenuto in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie).

Tali soggetti non hanno limiti di spesa, dunque il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile, a patto che i lavori siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Considerato che la Fondazione rientra tra i soggetti beneficiari (articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto “Rilancio”), l’Agenzia ritiene che la stessa potrà accedere al Superbonus ed esercitare le relative opzioni alternative alla fruizione diretta.

**Quesito e risposta n. 65**

L'istante dichiara di utilizzare occasionalmente come bed and breakfast a conduzione familiare l'immobile di proprietà in cui risiede. Chiede, quindi, se può usufruire della detrazione del Superbonus per le spese che intende sostenere per la riqualificazione energetica della propria abitazione.

L’Agenzia ricorda che per gli interventi di ristrutturazioni edilizie realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), incluso il bed and breakfast, è prevista la detrazione nella misura del 50% delle spese sostenute (vedi anche circolare n. 19/2020 e risoluzione n. 18/2008). Considerato, quindi, che il Superbonus spetta per le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici “residenziali”, e vista la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi energetici e quelli di recupero del patrimonio edilizio, l’Agenzia ritiene che per i lavori di riqualificazione energetica realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali, il Superbonus spetta nella misura del 50 per cento.

Ne consegue che nel caso prospettato l'istante, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, possa accedere al Superbonus per il 50% delle spese sostenute.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

CASA&CLIMA.com

# ok al Bonus Facciate anche per quelle laterali non del tutto visibili dalla strada

casaeclima.com/ar_43775__entrate-okbonus-facciate-anche-perquelle-laterali-nondeltutto-visibili-dalla-strada.html

Venerdì 29 Gennaio 2021

Agenzia delle entrate: ok al Bonus Facciate anche per quelle laterali non del tutto visibili dalla strada
I beneficiari dell'agevolazione possono optare, in luogo della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, o per la cessione di un credito d'imposta
Con la risposta n. 59 del 28 gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate chiarisce che il bonus facciate spetta per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate laterali dell'edificio anche se queste sono solo parzialmente visibili dalla strada, quattro piani su cinque.

La richiesta di chiarimenti arriva dal proprietario di un appartamento che fa parte di un condominio dove sono previsti lavori di ripristino dell'intonaco e dei frontalini dei balconi. L'edificio, composto da cinque piani fuori terra, ha la facciata frontale e le due laterali visibili dalla strada, mentre il piano terra delle sole parti laterali dello stabile non è visibile. Il condominio, specifica l'istante che chiede di poter fruire dell'agevolazione per l'intera spesa effettuata sulle due parti laterali, è ubicato in una Zto (zona territoriale omogenea) di tipo "B".

L'Agenzia richiama il perimetro della norma, o meglio i commi da 219 a 223 della legge di bilancio 2020, che disciplinano la detrazione d'imposta del 90% per le spese documentate sostenute per interventi di recupero o restauro della facciata esterna dei fabbricati ubicati

nelle Zto “A” o “B” descritte dall’articolo 2 del Dm n. 1444/1968. La circolare n. 2E/2020 delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sulle particolarità che possono sorgere in fase di applicazione dell’agevolazione. Il documento precisa che il richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata che costituiscono esclusivamente la "struttura opaca verticale". Si tratta, per esempio, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della pulitura e tinteggiatura della superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, dei lavori riconducibili al decoro urbano riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche presenti sulla parte opaca della facciata.

Nessuno sconto per le spese sostenute per i lavori relativi alle facciate interne dei fabbricati, a meno che non siano visibili dalla strada o, comunque, dal suolo pubblico. Stesso discorso per le chiostrine, i cavedi, cortili e altri ordini di spazi interni, per i quali gli interventi possono rientrare tra le spese agevolabili solo in caso sussista la predetta visibilità dall’esterno.

Fatte le premesse, l’Agenzia ritiene che spetta il bonus facciate per le spese relative agli interventi sulle facciate laterali dell'edificio, anche se sono solo parzialmente visibili dalla strada, per quattro piani su cinque.

La risposta si completa ricordando che l’articolo 121 del decreto “Rilancio” ha disposto che coloro che sostengono le spese che danno diritto al beneficio possono optare, in sostituzione della detrazione d’imposta, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto in fattura: l’importo scontato viene anticipato dal fornitore che lo recupererà sotto forma di credito d’imposta con la facoltà di cedere lo stesso credito, successivamente, ad altri soggetti come gli istituti di credito o altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti, inoltre, possono optare per la cessione di un credito d’imposta di entità pari alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Bonus facciate"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

CASA&CLIMA.com

# la Regione Piemonte adotta l’elenco degli interventi privi di rilevanza

casaeclima.com/ar_43783__prevenzione-rischio-sismico-regione-piemonte-adotta-elenco-interventi-privi-rilevanza.html

Venerdì 29 Gennaio 2021

Prevenzione del rischio sismico: la Regione Piemonte adotta l’elenco degli interventi privi di rilevanza
Approvato l'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, con riferimento alla lettera c), del comma 1 dell’art 94 bis del DPR 380/2001, nonché le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori
Sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 21/01/2021 è pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 5-2756, recante “*Semplificazione degli adempimenti connessi alla gestione e controllo delle attivita' urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico: adozione dell’elenco interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumita', lettera c), comma 1 art 94 bis, DPR 380/2001, e modalita' di deposito delle medesime presso lo sportello unico edilizia*”.

Con questa DGR la Regione Piemonte ha approvato, quale risultanza dell'attività del gruppo di lavoro di cui alla DD n. 602 del 12 marzo 2020, l'elenco degli interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, con riferimento alla lettera c), del comma 1 dell’art 94 bis del DPR 380/2001, nonché, relativamente agli interventi di cui al predetto elenco, le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del medesimo DPR, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale alla deliberazione.

CASA&CLIMA.com

# Next Generation EU e PNRR Italia, da AIS il decalogo per le infrastrutture sostenibili

casaeclima.com/ar_43777__next-generationeu-pnrr-italia-daais-decalogo-infrastrutture-sostenibili.html

Venerdì 29 Gennaio 2021

Next Generation EU e PNRR Italia, da AIS il decalogo per le infrastrutture sostenibili
Presentato il Piano Strategico 2021-2022 dell'Associazione Infrastrutture Sostenibili
Il Presidente di AIS (Associazione Infrastrutture Sostenibili) Lorenzo Orsenigo e il Vicepresidente Luca Ferrari hanno presentato il 19 gennaio il Piano Strategico dell'Associazione per il prossimo biennio 2021-2022, in cui sono indicate alcune analisi di contesto ad iniziare dall'evoluzione possibile della Next Generation EU e del PNRR Italia, relativamente alle prospettive di investimento a sostegno di infrastrutture realmente sostenibili e a cosa significhi per il Paese perseguire concretamente un piano di infrastrutturazione nel segno della sostenibilità.

Durante l'incontro è stato anche illustrato il decalogo per un diverso approccio alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture sostenibili:

PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

UN DECALOGO

1. La sostenibilità si afferma creando condizioni e vantaggi economici in grado di spostare gli investimenti verso di essa.

2. Infrastrutture concretamente sostenibili sono essenziali per garantire benessere e un miglioramento delle condizioni di vita per un numero sempre maggiore di persone

3. Assumere la sostenibilità come paradigma di riferimento per la realizzazione di nuove infrastrutture, costituisce uno stimolo per favorire nuovi modelli sociali, garantendo maggiormente il futuro delle nuove generazioni

4. La funzionalità e il ruolo delle infrastrutture vanno analizzate e interpretate alla luce dei cambiamenti sociali, culturali ed economici (es.: mobilità sostenibile; città a basso impatto di CO2; ecc.)

5. Un processo generale verso la sostenibilità che includa le infrastrutture non può prescindere da un forte rinnovamento e adeguamento della domanda pubblica ai nuovi paradigmi e obiettivi indicati dall'Europa

6. Un sistema infrastrutturale sostenibile non può che poggiarsi su un rinnovamento etico e comportamentale, sia da parte degli attori pubblici che del tessuto imprenditoriale, delle professioni e della filiera produttiva

7. Avremo infrastrutture sostenibili soltanto se i decisori sapranno scegliere ed agire con coraggio creando le condizioni strutturali (normative e gestionali) per una concreta fattibilità

8. E' imprescindibile creare un clima e un sistema di regole e comportamenti della pubblica amministrazione in grado di assicurare certezze di tempi e di costi essenziali per attrarre gli investimenti necessari

9. La sostenibilità di un'infrastruttura deve essere misurabile e monitorabile nel tempo e per fare questo è essenziale dotarsi di strumenti e protocolli condivisi e basati su elementi oggettivi

10. Un forte impegno a sostenere la transizione verso infrastrutture realmente sostenibili non può che promuovere un utilizzo di prodotti e soluzioni a basso impatto ambientale relativamente al loro intero ciclo di vita.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Il 91,4% delle risorse che consumiamo non viene recuperato

# L'economia del mondo è meno circolare, e senza un cambio rotta neanche il clima si salverà

Passa da qui la strada per ridurre le emissioni globali di gas serra del 39% e l'uso di risorse vergini del 28%

*[29 Gennaio 2021]*

*di*
**Luca Aterini**

L'umanità ha superato due importanti soglie che ne minano la sopravvivenza: consumiamo 100 miliardi di tonnellate di materiali ogni anno, e il mondo più caldo di oltre 1°C rispetto all'era preindustriale. Per l'esattezza nel 2020 siamo arrivati a +1,25 °C, mentre il *Circular gap report* appena presentato durante il World economic forum mostra che consumiamo più di 100 Gt di materiali all'anno e che solo l'8,6% – ovvero 8,65 miliardi di tonnellate – proviene da recupero. Al di là dei proclami, significa un'economia non-circolare al 91,4%.

I dati già raccolti dall'Onu mostrano anche profonde iniquità legate all'estrazione globale di materie prime, che è aumentata di 3,4 volte dal 1970 passando da 27 a 92 miliardi di tonnellate l'anno, mentre la popolazione globale è "solo" raddoppiata (come il Pil procapite). Sempre su base pro capite, i livelli di consumo di materiali nei paesi ad alto reddito sono infatti superiori del 60% rispetto a quelli a medio-alto reddito e 13 volte il livello dei paesi a basso reddito. Tutti siamo però chiamati a invertire la rotta, benché su livelli di responsabilità differenziati, perché dall'economia circolare passano le nostre chance di sviluppo sostenibile e di concreta lotta alla crisi climatica in corso.

Il *Circularity gap report 2021* mostra infatti che l'economia circolare ha il potere di ridurre le emissioni globali di gas serra del 39% e di ridurre l'uso di risorse vergini del 28%. Il rapporto calcola che il 70% di tutte le emissioni è generato dall'estrazione, lavorazione e produzione di beni per soddisfare le esigenze della società: i vestiti che indossiamo, i telefoni che possediamo e i pasti che mangiamo. Ma 22,8 miliardi di tonnellate (Gt) di emissioni annuali associate alla creazione di nuovi prodotti da materiali vergini possono essere eliminati applicando strategie circolari che riducano drasticamente la quantità di minerali, combustibili fossili, metalli e biomasse consumati dall'economia mondiale.

«Per miliardi di anni, il nostro pianeta natale è stato in un ciclo perfetto – commenta Martin Frick, *Senior director policy* e *Programme coordination* all'Unfccc – Nuova vita emergeva costantemente dallo stesso carbonio che esisteva prima. Dobbiamo ripristinare questo equilibrio e raggiungere senza indugio la neutralità del carbonio. Per questo, dobbiamo eliminare gli sprechi e creare prodotti che durino, possano essere riparati e alla fine possano essere trasformati in nuovi prodotti».

Sempre con la consapevolezza, come ricordato recentemente anche dall'Agenzia europea dell'ambiente, che un'economia circolare al 100% resta fisicamente impossibile visti i limiti insiti nelle leggi della termodinamica. Al contempo, è evidente che tra un ipotetico 100% e l'attuale 8,6% di spazio per intervenire ce n'è moltissimo. Dove?

Il *Circularity gap report* sostiene che tre comparti fondamentali a soddisfare le umane esigenze sono responsabili di quasi il 70% delle emissioni globali, e anche quelli in cui le strategie circolari possono avere il maggiore impatto: edilizia, mobilità e alimentazione.

Più nel dettaglio, applicare i principi dell'economia circolare all'edilizia – da cui arrivano 13,5 Gt di emissioni climalteranti l'anno – potrebbe ridurre le relative emissioni di 11,8 Gt e la domanda di materiali vergini di 13,6 Gt; la mobilità genera 17,1 Gt di emissioni l'anno, che potrebbero calare di 5,6 Gt mentre la domanda di materiali di 5,3 Gt; dall'alimentazione, cui sono legate 10 Gt di emissioni l'anno, potremmo infine tagliare 4,3 Gt di emissioni e 4,5 Gt di materiali.

Complessivamente, le strategie individuate nel *Circularity gap report* taglierebbero il consumo annuale di risorse fino a raggiungere le 79Gt, incrementando al contempo la circolarità dell'economia a circa il 17%. Questo dato potrebbe indurre a pensare che l'Italia abbia già tagliato il traguardo – qui il tasso di circolarità documentato da Eurostat è al 17,7% –, ma sarebbe un grave errore guardando all'impiego delle risorse naturali su scala globale.

Il *Circularity gap report* testimonia che attualmente i Paesi a basso reddito come l'India e la Nigeria ospitano il 48% della popolazione globale, ma utilizzano solo il 19% delle risorse e generano il 17% delle emissioni; nei Paesi a medio reddito come Cina e Brasile i dati sono rispettivamente 36%, 51% e 47%; nei Paesi ricchi come quelli europei, gli Usa o il Giappone, vive invece solo il 16% della popolazione globale, che consuma però 31% delle risorse e da cui arriva il 43% delle emissioni.

È chiaro dunque che l'obiettivo globale per la circolarità dell'economia viene posto al 17%, l'Italia sia obbligata a fare assai meglio di un +0,7% rispetto alla media. Non a caso l'Ue (tasso di circolarità all'11,2%) si è data l'obiettivo di raddoppiare l'impiego di materiali riciclati entro il 2030, ma questo per il nostro Paese – che consuma circa 500 milioni di tonnellate di risorse all'anno, ne importa oltre 300 e al contempo genera più di 170 milioni di tonnellate di rifiuti – significa tornare a correre, mentre in realtà l'economia circolare sta frenando con risultati paradossali: la produttività delle risorse e quella energetica stanno attraversando una fase di stallo, mentre i rifiuti crescono e gli impianti per gestirli diminuiscono.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Sottovalutate anche economia circolare, tutela della biodiversità e mobilità sostenibile

# Ronchi, sulla transizione verde il Pnrr italiano non rispetta le indicazioni Ue: fondi a rischio

«Non sono indicate né le riforme, né la quantificazione degli investimenti necessari per l'azione climatica: dalle voci presenti si deduce che si è lontani dal 37% indicato dall'Ue»

*[29 Gennaio 2021]*

Gli oltre 200 miliardi di euro di risorse Ue attesi in Italia per finanziare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) non sono un assegno in bianco, che si tratti di trasferimenti o prestiti, ma si tratta di fondi condizionati al perseguimento di una transizione economica imperniata su due assi: verde e digitale. La proposta di Pnrr approvata dal Governo rischia di non centrare l'obiettivo e in questo caso anche l'arrivo delle risorse sarebbe a rischio, secondo l'analisi condotta da Edo Ronchi.

Secondo il presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e già ministro dell'Ambiente «l'analisi degli impatti, climatici e ambientali, utilizzando i criteri della tassonomia sugli investimenti eco-sostenibile in questa proposta di Piano, non c'è. Non sono indicate né le riforme, né la quantificazione degli investimenti necessari per l'azione climatica: dalle voci presenti si deduce che si è lontani dal 37% indicato dall'Ue (circa 77,7 miliardi); non viene esplicitato quali riforme siano necessarie e quali misure vadano finanziate per raggiungere il nuovo e impegnativo target di riduzione del 55% delle emissioni al 2030, né quali effetti di riduzione dei gas serra producano le riforme e gli investimenti previsti dal Piano».

Saremmo dunque lontani dal rispetto di condizioni riassunte nella "Guida agli Stati membri per la predisposizione dei Piani" pubblicata dalla Commissione Ue il 22 gennaio scorso. Altre parti sociali, come le associazioni d'impresa di settore, si erano già espresse sulla parziale inadeguatezza del Pnrr in ambito transizione ecologica (nonostante sia questa la missione che assorbe la maggior parte delle risorse del Piano, 68,9 miliardi di euro). Sotto questo profilo anche Ronchi aggiunge che la portata della transizione all'economia circolare è sottovalutata tanto nelle riforme che negli investimenti; la biodiversità non è esplicitamente citata; sono scarse le risorse previste per rendere più ecologiche le aree urbane e per la mobilità urbana sostenibile.

«Dei circa 67 miliardi di Next Generation EU destinati dalla proposta di Piano italiano alla transizione verde – precisa Ronchi (nella foto, *ndr*) – oltre 30 miliardi sono impiegati per sostituire finanziamenti già stanziati per progetti già 'in essere'». Si tratta di un dato che si ritrova con proporzioni diverse anche per altre missioni del Pnrr, pensato per risparmiare spesa sugli interessi e dunque tenere sotto controllo l'aumento del debito pubblico. Ma in quest'ambito si tratta di una scelta particolarmente marcata, come sottolinea Ronchi: «Il Piano non indica i criteri seguiti per tale scelta e non spiega come mai una quota così alta – nettamente la più alta fra tutte le 6 missioni – sia stata destinata a progetti già 'in essere' proprio per la transizione verde, riducendo quindi notevolmente le disponibilità per nuovi progetti in questa missione. Anche su questo nodo – conclude l'ex ministro dell'Ambiente – sarà bene verificare l'applicazione dei criteri europei che limitano questa possibilità, ricordando anche che sono ammesse ai finanziamenti di Next Generation EU solo misure avviate a partire dal 1º febbraio 2020».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

# Mal'aria: 35 i capoluoghi di provincia fuorilegge per polveri sottili

Torino maglia nera, seguita da Venezia e Padova. Focus su Milano e Roma. In 60 le città italiane Pm10 superiore a quanto indicato dall'OMS

*[29 Gennaio 2021]*

Secondo il **report** "Mal'aria di città 2021" di Legambiente, «Anche in tempo di pandemia in Italia l'emergenza smog non si arresta e si cronicizza sempre di più». L'associazione ambientalista traccia un doppio bilancio sulla qualità dell'aria nei capoluoghi di provincia nel 2020, stilando sia la classifica delle città fuorilegge per avere superato i limiti giornalieri previsti per le polveri sottili (Pm10) sia la graduatoria delle città che hanno superato il valore medio annuale per le polveri sottili (Pm10) suggerito dalle Linee guida dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), che stabilisce in 20 microgrammi per metro cubo (µg/mc) la media annuale per il Pm10 da non superare contro quella di 40 µg/mc della legislazione europea.

Legambiente evidenzia che «Il quadro complessivo che emerge è preoccupante: nel 2020 nella Penisola su 96 capoluoghi di provincia analizzati 35 hanno superato almeno con una centralina il limite previsto per le polveri sottili (Pm10), ossia la soglia dei 35 giorni nell'anno solare con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo. A Torino spetta la maglia nera con 98 giorni di sforamenti registrati nella centralina Grassi, seguita da Venezia (via Tagliamento) con 88, Padova (Arcella) 84, Rovigo (Largo Martiri) 83 e Treviso (via Lancieri) 80. Al sesto posto in classifica si trovano Avellino (scuola Alighieri) e Cremona (Via Fatebenefratelli) con 78 giorni di sforamento, seguite da Milano (via Marche), Frosinone (scalo) 77, Modena (Giardini) e Vicenza (San Felice) che con 75 giorni di superamento dei limiti chiudono le 10 peggiori città».

Mal'aria 2021 contiene anche il focus "Roma e Milano Clean Cities" che fa il punto sulle concentrazioni medio annue di biossido di azoto nelle due città: «Nonostante i mesi di lockdown e la diffusione dello smart working, a Roma e Milano è stato superato quello che sarà il nuovo valore medio annuale suggerito dall'OMS per il biossido di azoto (NO2), ossia 20 microgrammi per metro cubo (µg/mc). In particolare a Roma lo scorso anno il valore medio annuo di NO2 è stato di 34 µg/m3, mentre a Milano di 39 µg/m3».

Inoltre, Legambiente ricorda che «Le auto sono la fonte principale di inquinamento in città e che le emissioni fuorilegge delle auto diesel continuano a causare un aumento della mortalità», come è emerso anche da un recente **studio** (Health costs of air pollution in European cities and the linkage with transport) presentato lo scorso settembre da un consorzio italiano che comprende consulenti (Arianet, modellistica), medici ed epidemiologi (ISDE Italia, Medici per l'Ambiente) e Legambiente, nonché la piattaforma MobileReporter, e che si inquadra nella più ampia iniziativa transfrontaliera sull'inquinamento del traffico urbano Clean Air For Health. Lo studio stima per la prima volta in assoluto la quota di inquinamento a Milano imputabile alle emissioni delle auto diesel che superano, nell'uso reale, i limiti fissati nelle prove di laboratorio alla commercializzazione. In particolare nel capoluogo lombardo sono proprio i veicoli diesel "Euro4" ed "Euro5" a provocare la maggior parte dell'inquinamento da NO2: circa il 30% nel corso del 2018. Per questo Legambiente chiede «subito, come era stato previsto nell'accordo tra governo e regioni della pianura Padana, il blocco della circolazione dei diesel "Euro4" e della auto a benzina "Euro1" e al 2025 l'estensione del blocco totale annuale anche all' "Euro5" diesel e così via».

E' preoccupante anche il confronto con i parametri dettati dall'OMS, più stringenti rispetto a quelli dell'Ue, e che hanno come target esclusivamente la salute delle persone: «Nel 2020 sono 60 le città italiane (il 62% del campione analizzato) che hanno fatto registrare una media annuale superiore ai 20 microgrammi/metrocubo (µg/mc) di polveri sottili rispetto a quanto indicato dall'OMS. A guidare la classifica è sempre Torino con 35 microgrammi/mc come media annuale di tutte le centraline urbane del capoluogo, seguita da Milano, Padova e Rovigo (34µg/mc), Venezia e Treviso (33 µg/mc), Cremona, Lodi, Vicenza, Modena e Verona (32 µg/mc). Oltre alle città del nord però, a superare il limite suggerito dall'OMS sono anche città come Avellino (31µg/mc), Frosinone (30 µg/mc), Terni (29 µg/mc), Napoli (28 µg/mc), Roma (26 µg/mc), Genova e Ancona (24 µg/mc), Bari (23 µg/mc), Catania (23 µg/mc) solo per citarne alcune».

Per Legambiente i dati di Mal'aria ci ricordano che il 2020, oltre ad essere stato segnato dalla pandemia ancora in corso, è stato anche contrassegnato dall'emergenza smog e dalla mancanza di misure specifiche per uscire dalla morsa dell'inquinamento. Lo dimostra la mancanza di ambizione dei Piani nazionali e regionali e degli Accordi di programma che negli ultimi anni si sono succeduti ma che, nella realtà dei fatti, sono stati puntualmente elusi e aggirati localmente pur di non dover prendere decisioni impopolari insieme al ricorso sistematico della deroga (come nel caso del blocco degli Euro4 nelle città che sarebbe dovuto entrare in vigore dal primo ottobre 2020 e che è stato prima posticipato al gennaio 2021 e poi all'aprile successivo)».

E lo dimostrano anche le due procedure di infrazione europee contro l'Italia per il mancato rispetto dei limiti normativi previsti della Direttiva europea per il Pm10 e gli ossidi di azoto, alle quali nel novembre 2020 si è aggiunta la nuova lettera di costituzione in mora da parte della Commissione europea per le eccessive concentrazioni di particolato fine (Pm2,5) che definisce "non sufficienti" le misure adottate dal nostro Paese per ridurre nel più breve tempo possibile le criticità.

Presentando "Mal'aria di città 2021", il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, ha evidenziato che «L'inquinamento atmosferico è un problema complesso che dipende da molteplici fattori come il traffico, il riscaldamento domestico, l'agricoltura e l'industria in primis. Proprio per tale complessità è una questione che non può essere affrontata in maniera estemporanea ed emergenziale, come fatto fino ad oggi dal nostro Paese che purtroppo è indietro sulle azioni da mettere in campo per ridurre l'inquinamento atmosferico, ma va presa di petto con una chiara visione di obiettivi da raggiungere, tempistiche ben definite e interventi necessari, in primis sul fronte della mobilità sostenibile. La pandemia in corso non ci deve far abbassare la guardia sul tema dell'inquinamento atmosferico. Anzi, è uno stimolo in più, a partire dalla discussione in corso sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché non vengano sprecate le risorse economiche in arrivo dall'Europa. In particolare chiediamo che vengano destinate cifre adeguate per la mobilità urbana sostenibile, sicura e con una vision zero anche per riqualificare le strade urbane e le città. E' urgente procedere con misure preventive e azioni efficaci, strutturate e durature città pulite e più vivibili dopo la pandemia. Una sfida europea, quella delle *Clean Cities*, a cui stiamo lavorando in rete con tante altre associazioni»

Per Legambiente è urgente intervenire in maniera rapida con misure efficaci affrontando il problema in modo strutturale e con una pianificazione adeguata e incrociando due temi cruciali: «Quello della mobilità sostenibile e dell'uso dello spazio pubblico e della strada prevedendo interventi ad hoc che, se integrati insieme ad altre misure riguardanti il settore del riscaldamento e dell'agricoltura, potranno portare benefici immediati e duraturi. Occorre prevedere, ad esempio, il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità condivisa, elettrica ed efficiente per garantire il diritto di muoversi senza inquinare, lo stop progressivo alla circolazione delle auto nei centri delle città, senza deroghe nè scappatoie, lo stop agli incentivi per la sostituzione dei mezzi più vecchi e inquinanti a favore di mezzi più nuovi ma ugualmente inquinanti. Perché stiamo parlando di incentivi che rischiano di far spendere molti soldi ai cittadini inutilmente, per comprare auto già obsolete o presto fuori legge. Occorre inoltre ripensare lo spazio pubblico con corsie preferenziali per tpl, centri urbani secondo la vision zero, con l'estensione delle aree pedonali nei centri urbani e nei quartieri, percorsi ciclopepdonali e zone 30. Sul fronte del riscaldamento domestico, servono abitazioni ad emissioni zero grazie alla capillare diffusione del "Bonus 110%" che favorisca il progressivo abbandono delle caldaie a gasolio e carbone da subito, e a metano nei prossimi anni. Infine serve anche un cambiamento della filiera agro-zootecnica rafforzando ed estendendo temporalmente le misure invernali di limitazione o divieto di spandimento di liquami e digestati; istituendo l'obbligo di copertura delle relative vasche di stoccaggio; sostenendo, attraverso misure PSR, investimenti aziendali volti ad attuare operazioni di trattamento, sia delle emissioni di stalla sia dei liquami e letami, con processi che prevedano la produzione di biometano, la separazione solido-liquido, le macchine agricole per migliorare la modalità di applicazione al suolo di liquami e digestati».

I dati dell'European environment agency (Eea» rivelano che l'esposizione eccessiva ad inquinanti atmosferici come le polveri sottili (in particolare il Pm2,5), gli ossidi di azoto (in particolare l'NO2) e l'ozono troposferico (O3) causa oltre 50mila le morti premature dovute. Andrea Minutolo, responsabile scientifico di Legambiente, fa notare che «Da un punto di vista economico, parliamo di diverse decine di miliardi all'anno (stimate tra i 47 e i 142 miliardi di euro/anno) tra spese sanitarie e giornate di lavoro perse. Infatti, le morti premature sono solo la punta dell'iceberg del problema sanitario connesso con l'inquinamento atmosferico». "Nei prossimi mesi, l'OMS pubblicherà le nuove linee guida che suggeriranno valori ancora più stringenti di quelli attuali, a seguito degli approfondimenti scientifici internazionali avvenuti negli ultimi anni. Inoltre la Commissione europea, che sta ragionando sulla revisione della direttiva sulla qualità dell'aria, è intenzionata a far convergere i limiti normativi con quelli dell'OMS. Su questo aspetto da anni chiediamo questo tipo di convergenza dei limiti di legge con le raccomandazioni dell'OMS che, è bene ricordarlo, si riferiscono alla sola tutela della salute delle persone».

In occasione del dossier Mal'aria 2021, Legambiente lancia oggi anche una **petizione on line** nella quale sintetizza le sue richieste per città più vivibili e pulite invitando i cittadini a firmarla. Alla raccolta firme, si affianca anche una mobilitazione sociale attraverso la quale l'associazione chiede oggi a tutte le persone di scattarsi un selfie in primo piano con una mascherina bianca, sulla quale scrivere il

claim #noallosmog, davanti alla finestra aperta o in un luogo simbolo della vostra città (statua, piazza, ecc). E di pubblicare la foto sui propri profili e pagine social taggando @Legambiente e usando gli hashtags #malaria e #noallosmog**.**

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

# Snpa: in Italia qualità dell'aria in miglioramento negli ultimi 5 anni

Nel periodo 2015-2020, scendono tutti i valori medi annuali di PM10, PM2,5 e NO2. Forte diminuzione di NO2 nel 2020 a causa del lockdown. Andamento altalenante per i picchi giornalieri di polveri sottili, particolarmente nella Pianura padana

*[29 Gennaio 2021]*

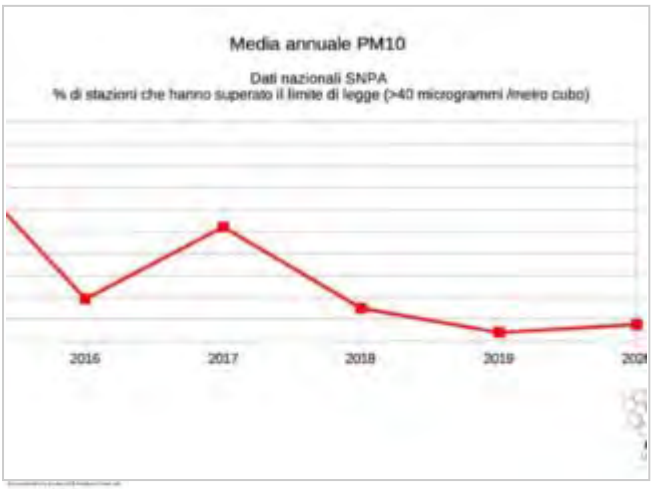


In contemporanea con il **rapporto** "Mal'aria di città 2021" di Legambiente, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa) ha pubblicato un'elaborazione dei dati delle stazioni di rilevamento degli inquinanti atmosferici nelle regioni italiane dalla quale emerge che «Nel 2020, la qualità dell'aria in Italia è generalmente migliorata, confermando il trend registrato negli ultimi cinque anni».

Il Snpa evidenzia che «I dati, da un punto di vista pluriennale, denotano una progressiva diminuzione delle situazioni di superamento dei limiti normativi sia per il particolato (PM10 e PM2.5) sia per il biossido di azoto (NO2). Infatti, nel 2015 la media annua di NO2 superava il limite di 40 microgrammi al metro cubo in 67 (13%) delle stazioni di monitoraggio italiane, mentre nel 2020 in 14 (2%) delle stazioni non rispettano tale parametro. Anche per il particolato, la situazione del 2020 è migliore rispetto a quella di 5 anni fa: il limite sulla media annua del PM10 è stato superato in 2 stazioni (0,4%), contro le 22 (4%) del 2015. Il superamento del limite medio anno di 25 microgrammi al metro cubo per il PM2.5 è limitato a 5 (2%) delle stazioni, mentre nel 2015 tale parametro non veniva rispettato in 37 (16%) delle stazioni italiane».

Meno significativa la diminuzione per i superamenti giornalieri del PM10: «Nel 2020 in 155 (29%) delle stazioni di monitoraggio italiane sono stati registrati sforamenti del limite consentito dalla normativa UE per il PM10 (50 microgrammi al metro cubo, per più di 35 giorni l'anno). Superamento particolarmente importante nelle aree del bacino padano, dove 2 stazioni su 3 (131 stazioni su 199) anche lo scorso anno hanno sforato la soglia prevista dalla legge. Il confronto con i trend quinquennali mostra comunque una diminuzione: nel 2015 le stazioni fuori norma per i superamenti giornalieri erano 200 (39%)».

Una conferma delle denunce di Legambiente ulteriormente corroborate anche dal fatto che lo stesso Snpa ricorda che «Recentemente l'Italia, anche per i superamenti del limite giornaliero, tra 2008 e 2017, è stata condannata dalla Corte di Giustizia. Oltre alla normativa Ue, esistono altri parametri di tipo sanitario, ancora più stringenti, indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, che rappresentano la situazione ottimale per gli inquinanti dell'aria. In base a queste raccomandazioni, la media annuale di PM10 dovrebbe attestarsi sui 20 microgrammi al metro cubo e i superamenti giornalieri non andare oltre le 3 giornate l'anno. Come nel resto d'Europa, anche in Italia, rispetto a questi parametri, il quadro complessivo per il particolato è più critico di quello riferito agli standard normativi: solo il 39% e il 24% delle stazioni fanno registrare valori rispettivamente inferiori a quelli guida per la media annuale di PM10 e di PM2,5; il 24% delle stazioni non supererebbe il limite di 50 microgrammi al metro cubo per più di 3 giorni all'anno».

Il Snpa fa notare che «Come ogni anno, la variabilità meteorologica ha avuto un ruolo importante nelle concentrazioni rilevate e sulla variabilità di breve periodo. I mesi di gennaio, febbraio e novembre, infatti, sono risultati particolarmente critici per la dispersione degli inquinanti in atmosfera, con precipitazioni che – specialmente nel bacino padano – sono state tra le più basse degli ultimi anni. Ciò ha favorito in particolare il superamento dei limiti sulla media giornaliera di PM10, in numero maggiore rispetto all'anno precedente, che sono peraltro più frequenti nei mesi invernali caratterizzati da condizioni meteorologiche normalmente più critiche per la qualità dell'aria».

Nel 2020 si sono fatti sentire anche gli effetti del lockdown causato dalla pandemia del Covid-19, soprattutto sugli inquinanti legati alle emissioni da traffico: molto più marcati su NO2, meno evidenti sul PM10. »Quest'ultimo – spiega il Snpa – è stato influenzato in modo significativo, specie nel bacino padano, dalla presenza della cosiddetta "componente secondaria" che si forma da reazioni chimiche fra

le varie sostanze presenti nell’aria, quali gli ossidi di azoto, i composti organici volatili e l’ammoniaca (quest’ultima emessa prevalentemente da attività agricole e zootecniche meno influenzate dal lockdown) e, in parte, dall’aumento della combustione della legna negli apparecchi domestici, conseguente alla maggior permanenza nelle abitazioni a causa delle restrizioni».

il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente conclude: «Tutte queste valutazioni confermano l’esigenza di continuare a ridurre in modo sinergico e su ampia scala non solo le emissioni dovute ai trasporti su strada, ma anche tutte le altre emissioni che possono influenzare i livelli di qualità dell’aria: da quelle industriali a quelle dovute alla combustione di biomassa e alle attività zootecniche. L’obiettivo a cui tendere nel più breve tempo possibile è quello di conseguire innanzitutto gli standard normativi, perseguendo in prospettiva anche il rispetto dei valori proposti dalle linee guida dell’OMS».

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

# Greenwashing: la metà delle affermazioni ecologiche sui siti web è priva di fondamento

Screening generale della Commissione Ue e le autorità di tutela dei consumatori: il greenwashing è in aumento

*[29 Gennaio 2021]*

La Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori hanno pubblicato i risultati dello screening sui siti web, un'indagine a tappeto effettuata ogni anno per individuare violazioni del diritto dell'Ue in materia di tutela dei consumatori nei mercati online. Per la prima volta, quest'anno l'indagine a tappeto si è concentrata sul greenwashing delle imprese che dichiarano di fare per l'ambiente molto di più di quanto fanno in realtà.

Quest'anno l'indagine a tappeto è stata coordinata non solo con le autorità di tutela dei consumatori in Europa, ma anche con autorità di tutto il mondo, sotto l'egida della International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN), la rete internazionale per la tutela dei consumatori e l'applicazione delle norme in materia. Anche l'ICPEN ha appena pubblicato i **risultati** della sua indagine, che evidenziano tendenze analoghe.

Dopo uno screening generale, la Commissione Ue e le autorità di tutela dei consumatori hanno esaminato in modo più approfondito 344 affermazioni apparentemente dubbie, rilevando che: «in oltre la metà dei casi, il commerciante non aveva fornito ai consumatori informazioni sufficienti per valutare la veridicità dell'affermazione; nel 37 % dei casi, l'affermazione conteneva formulazioni vaghe e generiche, come "cosciente", "rispettoso dell'ambiente", "sostenibile", miranti a suscitare nei consumatori l'impressione, priva di fondamento, di un prodotto senza impatto negativo sull'ambiente; inoltre, nel 59 % dei casi, il commerciante non aveva fornito elementi facilmente accessibili a sostegno delle sue affermazioni. Nel complesso, tenendo conto di vari fattori, nel 42% dei casi le autorità hanno avuto motivo di ritenere che l'affermazione potesse essere falsa o ingannevole e potesse potenzialmente configurare una pratica commerciale sleale a norma della direttiva sulle pratiche commerciali sleali».

Il "greenwashing" è aumentato, dato che un numero sempre maggiore di consumatori vuole acquistare prodotti rispettosi dell'ambiente e Didier Reynders, Commissario Ue per la giustizia, ha commentato: «Sempre più persone vogliono vivere una vita all'insegna del rispetto dell'ambiente, per questo mi congratulo con le imprese che si adoperano per produrre prodotti o servizi ecologici. Tuttavia, non si possono ignorare i commercianti senza scrupoli, che ingannano i consumatori con affermazioni vaghe, false o esagerate. La Commissione è fermamente determinata a dotare i consumatori dei mezzi per la transizione verde e a lottare contro il greenwashing. È questa una delle principali priorità della nuova agenda dei consumatori adottata lo scorso autunno».

Ora le autorità nazionali contatteranno le imprese interessate per segnalare i problemi riscontrati e garantire che siano risolti, se necessario. I risultati dell'indagine a tappeto confluiranno nella valutazione d'impatto che sarà redatta per la nuova proposta legislativa volta a dotare i consumatori dei mezzi per la transizione verde, proposta annunciata nella nuova agenda per i consumatori.

Lo screening dei siti web incentrato sul "greenwashing" costituisce una delle numerose iniziative intraprese dalla Commissione per dotare i consumatori dei mezzi per compiere scelte più sostenibili. Tra le altre iniziative si possono citare il Green Consumption Pledge, l'impegno per consumi sostenibili, iniziativa lanciata dal Commissario Raynders il 25 gennaio 2021, e la proposta legislativa per rafforzare il ruolo dei consumatori nella transizione verde, che mira a garantire ai consumatori informazioni migliori sulla sostenibilità dei prodotti e una maggiore protezione contro determinate pratiche, quali il "greenwashing" e l'obsolescenza precoce. Seguirà una proposta legislativa sulla dimostrazione della veridicità delle affermazioni ecologiche basata sui metodi dell'impronta ambientale.

Nell'ambito della sua strategia "dal produttore al consumatore" la Commissione proporrà l'introduzione dell'obbligo di apporre sulla parte anteriore dell'imballaggio un'etichetta nutrizionale armonizzata, in modo che i consumatori possano compiere scelte alimentari informate, sane e sostenibili. Per diversi elettrodomestici, l'etichetta energetica dell'UE fornisce già un'indicazione chiara e semplice sull'efficienza energetica dei prodotti, il che consente ai consumatori di risparmiare più facilmente sulle bollette elettriche domestiche, riducendo allo stesso tempo le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'UE.

Secondo una recente indagine di monitoraggio dei mercati al consumo, il 78 % dei consumatori afferma che nelle proprie scelte il probabile impatto ambientale degli elettrodomestici è molto importante o abbastanza importante.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

Mentre in Italia le fonti pulite arrancano, le industrie nazionali corrono nel mondo

# Rinnovabili, nel 2020 Enel si conferma il più grande operatore privato al mondo del settore

Installati 3,1 GW di nuovi impianti oltre a 1,2 GW di rifacimenti e ripotenziamenti. Bernabei: «Nel prossimo futuro non solo continueremo ma accelereremo la nostra crescita sostenibile»

*[29 Gennaio 2021]*

Mentre in Italia gli impianti alimentati da energie rinnovabili, incentivati o meno, crescono a passo di lumaca, paradossalmente a livello globale è una multinazionale italiana a confermarsi leader di settore: nel 2020 Enel green power ha costruito 3.106 MW di capacità rinnovabile, superando il record precedentemente stabilito dalla stessa società nel 2019 (+2,5%, 77 MW in più).

Con i 3.106 MW costruiti nel 2020, EGP gestisce oggi circa 49 GW di capacità rinnovabile complessiva, confermandosi il più grande operatore privato al mondo nel settore. Una volta pienamente operativa, la nuova capacità dovrebbe generare circa 11,3 TWh l'anno ed evitare l'immissione nell'atmosfera di 6,86 milioni di tonnellate di $CO_2$ ogni anno. Tale risultato contribuisce all'obiettivo del gruppo Enel di limitare le emissioni dirette di gas serra a 148 $gCO_2eq/kWh$ nel 2023, puntando al 2030 a una loro riduzione dell'80% rispetto ai livelli del 2017.

«Questo traguardo – commenta Salvatore Bernabei, ceo di Egp – consolida la nostra posizione di "Super Major" nel settore delle rinnovabili: gestiamo infatti la più grande flotta privata al mondo per la generazione di energia rinnovabile. Nel prossimo futuro continueremo non solo a muoverci in questa direzione, ma accelereremo anche la nostra crescita sostenibile, in linea con la Vision 2030 del Gruppo Enel, che contempla un obiettivo di capacità rinnovabile complessiva di circa 145 GW».

In termini di aree geografiche, nel 2020 la nuova capacità installata da Enel è distribuita come segue: 508 MW in Europa, principalmente in Spagna; 879 MW in America Latina, principalmente in Brasile; 1.386 MW in Nord America, principalmente negli Stati Uniti; 333 MW in Africa, Asia e Oceania.

Altrettanto importanti gli investimenti realizzati nel corso dell'ultimo anno da Enel per il rifacimento e ripotenziamento di impianti in operazione: in totale di tratta di circa 1,2 GW, suddivisi tra 250 MW eolici, 847 MW idroelettrici e 73 MW geotermici. Quest'ultimi con un tratto tutto toscano, in quanto i 73 MW fanno riferimento alle centrali geotermoelettriche di Le Prata (Castelnuovo Val di Cecina) e di Valle Secolo (Pomarance), rispettivamente per 18,5 MW e 54,7 MW.

greenreport.it
quotidiano per un'economia ecologica

# Come l'erosione costiera ha cancellato 9 ettari di riserva naturale della Sentina

## Uno studio sulla dinamica costiera della più piccola riserva naturale delle Marche

*[29 Gennaio 2021]*

Lo **studio** "Metrics for short-term coastal characterization, protection and planning decisions of Sentina Natural Reserve, Italy", pubblicato su *Ocean & Coastal Management* da Alessio Acciarri, Carlo Bisci, Gino Cantalamessa, Giorgio Di Pancrazio dell'università di Camerino, Sergio Capucci dell'Enea, Matteo Conti dell'Ispra, Federico Spagnoli ed Emiliana Valentini del CNR, riguarda la dinamica costiera della riserva naturale della Sentina, nelle Marche.

Nata il 14 dicembre 2004, la Riserva Naturale Regionale Sentina è la più piccola area protetta marchigiana, ma con una grande valenza ambientale: è un paesaggio di acqua e sabbia che si sviluppa per circa 180 ettari all'interno del Comune di San Benedetto del Tronto, tra l'abitato di Porto d'Ascoli a Nord e il fiume Tronto a Sud. La Sentina è costituita da ambienti unici come cordoni sabbiosi, zone umide retrodunali, e praterie salmastre che ospitano una ricca e peculiare flora ormai scomparsa in quasi tutto il litorale adriatico devastato dall'antropizzazione. Notevole è l'importanza dell'area per l'avifauna migratoria, che trova nella Riserva l'unica possibilità di sosta costiera tra le aree umide del delta del Po e del Gargano.

Dallo studio emerge che negli ultimi 20 anni l'erosione marina ha "cancellato" circa 9 ettari di superficie della Riserva  e tra il 1985 e il 2012 la superficie coperta da dune si è ridotta di oltre l'80%, pari ad una perdita di 40.000 metri quadrati di habitat naturale.

Secondo i ricercatori, «Al fenomeno dell'erosione costiera si aggiunge anche l'evidenza che il fiume Tronto – che scorre nell'area e segna il confine tra Marche e Abruzzo – non è più in grado di trasportare i quantitativi di sabbia necessari a mantenere in equilibrio il litorale marchigiano, a causa del depauperamento del proprio letto provocato anche delle attività estrattive , con danni all'ecosistema ed arretramento dell'ambiente balneare».

Cappucci del Dipartimento sostenibilità dei sistemi produttivi e Territoriali Enea: «L'approccio metodologico basato sull'incrocio di dati geografici, storici, territoriali oltre a rilievi sul campo, consente la mappatura, la condivisione di dati e di risultati e la sua replicabilità e adattabilità ad altri contesti inoltre, può rappresentare un valido strumento di supporto alle decisioni per le amministrazioni e le istituzioni coinvolte nella gestione dei sedimenti per la conservazione dell'habitat costiero e lo sviluppo di strategie di adattamento».

Al CNR  sottolineano che «Partendo dalle evidenze dello studio, le autorità locali hanno iniziato a mettere in campo azioni per mitigare gli effetti dell'erosione nei tratti della costa maggiormente esposti al fenomeno, attraverso il cosiddetto "ripascimento morbido", ovvero dragando i sedimenti dal vicino porto di San Benedetto del Tronto, che è soggetto a periodici processi di insabbiamento».

Cappucci spiega che «Questo tipo di intervento consente da una parte di garantire la sicurezza della navigazione nel porto e dall'altra di salvaguardare l'habitat della riserva naturale ed è fondamentale per la gestione e lo sviluppo di strategie di protezione della costa. Tuttavia, nel lungo periodo, saranno necessari interventi mirati alla riduzione della pressione antropica sull'area e all'incremento della disponibilità di sabbia».

La Valentini, dell'Istituto di scienze polari del Cnre, aggiunge: «Grazie ai risultati di queste ricerche, l'area è stata oggetto dei primi interventi di riqualificazione ambientale, questo ha consentito di riportare alla naturale vocazione di zona umida una parte della pianura costiera».

Biscio evidenzia che «Gli importanti risultati di questo studio, partono da una collaborazione ormai quasi ventennale dell'Ateneo con il Comune di S. Benedetto del Tronto e la Riserva Naturale Regionale della Sentina, che hanno prodotto accurati rilevamenti della morfologia della spiaggia emersa e dei fondali, nonché dei relativi trend morfoevolutivi. Si sottolinea l'urgenza di provvedimenti adeguati

per evitare che nell’arco di pochi anni questa rara e importante zona umida venga ad essere invasa dal mare sotto l’azione del moto ondoso, perdendola per sempre, visto anche il pessimo stato complessivo delle aree dunali costiere nelle Marche».

Conti spiega a sua volta: «Per comprendere l’evoluzione della costa sia nella sua porzione emersa che in quella sommersa, sono state effettuate indagini topografiche, batimetriche, sedimentologiche e stratigrafiche, analizzando i dati dal 1985 ad oggi ed è stato sviluppato un geo-database con tutte le informazioni raccolte».

La Sentina figura tra **le 40 aree costiere italiane a rischio inondazione individuate dall’ENEA nel 2019**: secondo i ricercatori, «In assenza di interventi di mitigazione e adattamento, entro il 2100 oltre 5.600 km quadrati – una superficie pari a una regione come la Liguria – e più di 385 km di aree costiere italiane, rischiano di essere sommerse dal mare a causa del fenomeno dell’innalzamento del mar Mediterraneo provocato dal riscaldamento globale».

(/binary_files/gallery/air_85531.jpg)
Foto di PIXNIO

# La qualità dell'aria in Italia migliora, ma non è ancora sufficiente

**Venerdì 29 Gennaio 2021, 17:19**

*Migliorano i dati relativi alla media annua di emissioni di particolato e biossido di azoto, ma sono ancora molti gli sforamenti del limite giornaliero di PM10*

La **qualità dell'aria nel nostro paese migliore**, in linea con quanto riportato a livello europeo (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/meno-morti-per-inquinamento-atmosferico-in-europa). Nel **2020** è confermato il **trend** in miglioramento registrato negli **ultimi cinque anni**. È quanto emerge dalle elaborazioni effettuate dal **Sistema nazionale di protezione ambientale (Snpa)** sui dati rilevati nel 2020 dalle stazioni di rilevamento degli inquinanti atmosferici nelle regioni italiane.

**Riduzione degli inquinanti**

I dati, da un punto di vista pluriennale, denotano una **progressiva diminuzione** delle situazioni di **superamento dei limiti normativi** sia per il **particolato (PM10 e PM2.5)** sia per il **biossido di azoto (NO2)**. Infatti, nel 2015 la media annua di NO2 superava il limite di 40 microgrammi al metro cubo in 67 stazioni di monitoraggio italiane (13% del totale), mentre nel 2020 le stazioni che non rispettano tale parametro sono 14 (2%). Anche per il particolato, la situazione del 2020 è migliore rispetto a quella di 5 anni fa: il limite sulla media annua del PM10 è stato superato in 2 stazioni (0,4%), contro le 22 (4%) del 2015. Il superamento del limite medio anno di 25 microgrammi al metro cubo per il PM2.5 è avvenuto in 5 (2%) delle stazioni, mentre nel 2015 tale parametro non veniva rispettato in 37 (16%) delle stazioni italiane.

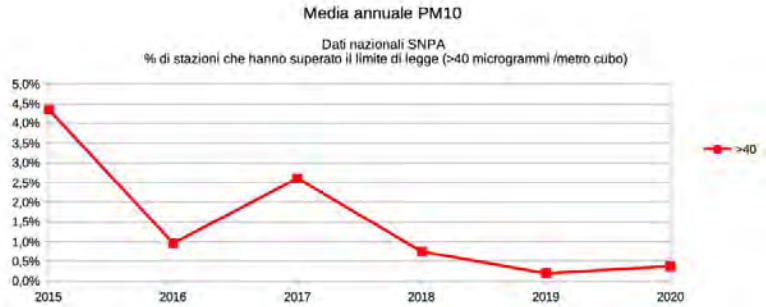


(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/media-annua-pm10-wdtr.jpg)

**Ma rimangono gli sforamenti giornalieri**

Non così significativa, invece, la diminuzione per i **superamenti giornalieri del PM10**. Nel **2020** in **155** (29%) delle stazioni di monitoraggio italiane sono stati registrati sforamenti del limite consentito dalla normativa UE per il PM10 (50 microgrammi al metro cubo, per più di 35 giorni l'anno). Superamento particolarmente importante nelle aree del bacino padano, dove 2 stazioni su 3 (131 stazioni su 199) anche lo scorso anno hanno sforato la soglia prevista dalla legge. Il confronto con i trend quinquennali mostra comunque una diminuzione: nel **2015** le **stazioni fuori norma** per i superamenti giornalieri erano **200** (39%).

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/superamenti-pm10-wdtr.jpg)

**Influenze esterne**

Come ogni anno, la **variabilità meteorologica** ha avuto un **ruolo importante** nelle concentrazioni rilevate e sulla variabilità di breve periodo. I mesi di **gennaio, febbraio e novembre**, infatti, sono risultati particolarmente **critici** per la dispersione degli inquinanti in atmosfera, con **precipitazioni** che – specialmente nel bacino padano – sono state **tra le più basse degli ultimi anni**. Ciò ha favorito in particolare il superamento dei limiti sulla media giornaliera di PM10, in numero maggiore rispetto all'anno precedente, che sono peraltro più frequenti nei mesi invernali caratterizzati da condizioni meteorologiche normalmente più critiche per la qualità dell'aria. Gli **effetti del lockdown** nel 2020, a causa della pandemia COVID-19, si sono fatti sentire maggiormente sugli inquinanti legati alle emissioni da traffico. Molto **più marcati**, infatti, su **NO2**, **meno evidenti sul PM10**.

**Le condanne per l'Italia**

Recentemente l'Italia, anche **per i superamenti del limite giornaliero**, tra 2008 e 2017, è stata **condannata dalla Corte di Giustizia**. **Oltre alla normativa** UE, esistono altri **parametri** di tipo sanitario, **ancora più stringenti, indicati dall'Organizzazione mondiale della sanità**, che rappresentano la situazione ottimale per gli inquinanti dell'aria. In base a queste raccomandazioni, la media annuale di PM10 dovrebbe attestarsi sui 20 microgrammi al metro cubo e i superamenti giornalieri non andare oltre le 3 giornate l'anno. Come nel resto d'Europa, anche in Italia, rispetto a questi parametri, il quadro complessivo per il particolato è più critico di quello riferito agli standard normativi: solo il 39% e il 24% delle stazioni fanno registrare valori rispettivamente inferiori a quelli guida per la media annuale di PM10 e di PM2,5; il 24% delle stazioni non supererebbe il limite di 50 microgrammi al metro cubo per più di 3 giorni all'anno.

**Conclusioni**

Il rapporto conclude affermando: "Tutte queste valutazioni confermano l'esigenza di **continuare a ridurre in modo sinergico e su ampia scala** non solo le **emissioni** dovute ai **trasporti** su strada, ma anche tutte le **altre emissioni** che possono influenzare i livelli di qualità dell'aria: da quelle **industriali** a quelle dovute alla **combustione** di **biomassa** e alle **attività zootecniche**. L'obiettivo a cui tendere nel più breve tempo possibile è quello di conseguire innanzitutto gli standard normativi, perseguendo in prospettiva anche il rispetto dei valori proposti dalle linee guida dell'OMS".

ILGIORNALEDELLAPROTEZIONECIVILE.IT
quotidiano on-line indipendente

(/binary_files/gallery/TRAFFICO_PER_SIto_61501.jpg)
fonte pixabay

# Enea, un metodo low cost per monitorare la qualità dell'aria nelle città

**Domenica 31 Gennaio 2021, 09:00**

*Si tratta di un sistema di rilevamento che misura i livelli di smog nei punti in cui il traffico è più alto e rimane "bloccato" dagli edifici che stanno ai lati della strada*

Un modo per **acquisire dati sull'inquinamento atmosferico** in città pratico, economico e affidabile. È il sistema messo a punto dai ricercatori del **Centro Enea di Portici** (NA), noto come *Air quality site suitability map*, che nella pratica è una mappa della città che permette di acquisire informazioni dettagliate sull'inquinamento in città sfruttando una serie di **centraline di monitoraggio, mobili e fisse,** dal basso costo che vanno ad integrare **quelle regionali dell'Arpa già in uso**. Lo studio, realizzato in collaborazione con l'**Università di Napoli Federico II**, nell'ambito del Progetto Air-Heritage è stato finanziato con

4,1 milioni di euro dal terzo bando europeo Urban Innovative Actions. La ricerca Enea è stata anche scelta come storia di copertina dal mensile internazionale Atmosphere (https://www.mdpi.com/2073-4433/11/11).

**La rete di monitoraggio**

"La rete di monitoraggio sviluppata e testata a Portici si compone di **dispositivi sensoriali mobili** e **stazioni fisse** in grado di creare una **mappatura** ad alta risoluzione spazio temporale degli inquinanti in un ambiente complesso come quello urbano", spiega **Grazia Fattoruso**, ricercatrice Enea che ha coordinato lo studio. "I dispositivi mobili sono i **sensori a basso costo** annusa-smog portatili **"Monica"** (Monitoraggio cooperativo della qualità dell'aria, ndr), che abbiamo sviluppato nei nostri laboratori di Portici e sono utilizzati dai cittadini in giro per la città **su passeggini, scooter e zaini**. Le centraline fisse sono commerciali, ma a basso costo. Questa rete **va ad integrare le centraline fisse delle Arpa** regionali, già presenti sul territorio cittadino, ma poco numerose semplicemente perché costose", aggiunge Fattoruso.

**Dove sono le centraline**

Per comprendere in quali siti posizionare le centraline si è scelto di prendere in considerazione due variabili: quella delle emissioni dei veicoli e il tipo di paesaggio urbano. "Abbiamo costruito il **modello 3D dell'edificato, della vegetazione e della rete stradale** della città di Portici, derivando la geometria degli edifici e delle strade che ci ha permesso di localizzare gli **"effetti canyon"** sull'intera città", continua Fattoruso. L'effetto canyon si ha in presenza di **strade ad alto scorrimento** che scorrono tra file di **condomini ai lati**. In questa situazione i gas inquinanti ristagnano e creano concentrazioni elevate. "Integrando questa informazione con il flusso veicolare giornaliero, simulato sull'intera rete stradale urbana, abbiamo **identificato le aree hot spot** caratterizzate da un'alta variabilità spaziale locale degli inquinanti. Queste aree rappresentano sostanzialmente i siti idonei all'installazione della rete di centraline", conclude Fattoruso.

Red/cb

(Fonte: Enea)

la Repubblica

# Una trappola degli scienziati per catturare la CO2

repubblica.it/green-and-blue/2021/02/01/news/una_trappola_per_la_co2-284800810

1 febbraio 2021

Tagliare le emissioni potrebbe non bastare. Anche se le nazioni mantenessero rigorosamente gli impegni presi cinque anni fa sottoscrivendo gli Accordi di Parigi, non è detto che la riduzione dei gas serra immessi nell'atmosfera sarebbe tale da contenere entro i 2 gradi centigradi la crescita della temperatura media sulla Terra. A maggior ragione se si fatica, come accade un po' ovunque, a perseguire i target che ogni paese si era dato nel 2015 nella capitale francese. Se ridurre le emissioni di $CO_2$ è così difficile, si può allora immaginare di "riassorbire" l'anidride carbonica emessa. È la cosiddetta *carbon capture*, la cattura del carbonio, che sempre più scienziati ritengono ormai fondamentale affiancare agli sforzi per tagliare le emissioni.

A Flourish chart

Ne sono convinti gli studiosi Onu dell'Intergovernmental panel for Climate Change (Ipcc), che da tempo indicano la carbon capture fra le strategie fondamentali per poter raggiungere gli obiettivi indicati dagli accordi di Parigi. E anche un glaciologo come il britannico **Peter Wadhams**, che ha dedicato tutta la vita a studiare i ghiacci dell'Artico, di fronte al loro scioglimento ritiene che il taglio delle emissioni non sarà sufficiente ad arrestare il processo di riscaldamento: "Possiamo anche ridurre la $CO_2$ che immettiamo oggi nell'atmosfera", spiega Wadhams, "ma per invertire la rotta dovremo anche eliminarne molta di quella che vi abbiamo rilasciato negli ultimi 200 anni".

Il traguardo è ambiziosissimo: rimuovere mille miliardi di tonnellate di $CO_2$. Qualcuno ha paragonato questo colossale sforzo retroattivo allo smaltimento di cinque miliardi di automobili, mentre oggi sulle strade ne circola poco più di un miliardo. Lo stesso Wadhams l'anno scorso ha tralasciato i suoi amati ghiacci polar i per una esplorazione di altro tipo: in California ha visitato centri di ricerca e aziende che sperimentano tecnologie per la cattura del carbonio, ma anche per le fasi successive del processo. Perché, una volta catturata, la $CO_2$ va messa da qualche parte (stoccata), oppure reimmessa nel circuito produttivo (usata). Nasce così l'acronimo Ccus, *carbon capture, utilization and storage*.

L'esperimento

### Così la spirulina riesce ad assorbire CO2 restituendo ossigeno

di Giacomo Talignani 01 Febbraio 2021

In effetti Oltreoceano si sta cercando di trasformare questa necessità ambientale in una opportunità di business. Il sito airminers.org raccoglie le compagnie che si impegnano in questo settore: sono soprattutto statunitensi o canadesi, con poche eccezioni europee (Regno Unito e paesi nordici).

"Queste tecnologie rappresentano una opportunità soprattutto per paesi ricchi di combustibili fossili o che hanno centrali a carbone per sostenere il loro fabbisogno energetico. E così si spiega l'interesse di aziende nordamericane, ma anche della Norvegia, ricca di petrolio e che ha il più grande impianto europeo di cattura del carbonio", spiega **Massimo Tavoni**, direttore dello *European Institute on the Economics and the Environment*. "Chi estrae petrolio", continua l'economista, "ha interesse a ridurre l'impatto ambientale assorbendo $CO_2$ dall'atmosfera, ma ha anche un luogo dove stoccarla sotto terra e cioè i giacimenti petroliferi ormai esauriti. Chi ha tante centrali a carbone può tagliare le emissioni installando sulle ciminiere trappole per la $CO_2$. Ci sono Paesi come la Cina che hanno centrali a carbone giovani e che saranno operative ancora per 30 anni: con la cattura del carbonio potrebbero prolungarne la vita anziché chiuderle".

### Riscaldamento globale, lo studio: decisivo investire nella cattura della CO2

14 Gennaio 2021

Il problema è proprio questo: il sistema produttivo attuale è talmente dipendente dai combustibili fossili che una conversione totale e immediata alle rinnovabili pare impossibile. La cattura della $CO_2$ renderebbe possibile una transizione più graduale: nell'attesa che solare e fotovoltaico soddisfino tutti i nostri fabbisogni, si potrebbe continuare a usare carbone e petrolio sequestrandone però la $CO_2$ emessa.

A Flourish chart

A questo possibile scenario ha dedicato l'estate scorsa un approfondito rapporto la società di consulenza McKinsey & Company. Secondo gli esperti di McKinsey, nei prossimi dieci anni la cattura e il riuso della $CO_2$ potrebbero decuplicare rispetto ai valori attuali. Oggi si sequestrano e usano (soprattutto per rendere effervescenti le bevande e per estrarre petrolio dai giacimenti in esaurimento) circa 50 milioni di tonnellate di anidride carbonica: nel 2030 si potrebbe arrivare a 500 milioni di tonnellate. Ma una tale espansione, scrive McKinsey, sarà possibile solo se i costi delle tecniche di cattura saranno abbattuti, se saranno previsti incentivi economici per questa attività e se la $CO_2$ recuperata potrà avere un valore economico come materia prima.

Oltre a essere pompata nei pozzi per spingere fuori il petrolio residuo, attualmente la $CO_2$ non ha utilizzi industriali remunerativi. Un settore a cui si guarda con interesse per il futuro è quello dell'edilizia: il cemento (materiale per produrre il quale si usa moltissima energia) in futuro potrebbe essere fatto al 25% di $CO_2$. E c'è anche chi immagina di ricombinare la $CO_2$ catturata con l'idrogeno, in modo da formare idrocarburi che possano poi alimentare i motori dei jet. O ancora estrarre il carbonio e farne fibre, versatilissime, visto che si usano per costruire di tutto: dalle racchette da tennis alle ali degli aerei.

A Flourish chart

"Ma per quanto si possano immaginare usi del carbonio catturato, le quantità in gioco sono tali da richiedere altre soluzioni", avverte Tavoni. "Possiamo anche sfornare fibra di carbonio a volontà, ma non smaltiremo certo così i miliardi di tonnellate di $CO_2$ che vanno tolte dall'atmosfera. L'unica vera soluzione è lo stoccaggio sotto terra e parte avvantaggiato chi ha giacimenti vuoti dove poter immagazzinare questo gas". Non a caso poche settimane fa il colosso British Petroleum ha presentato un progetto per depositare sotto il fondo del Mare del Nord 17 milioni di tonnellate di $CO_2$ all'anno.

*(Infografiche animate a cura di Gedi Visual)*

Le vere difficoltà tecniche ed economiche sono però relative all'inizio di questa nuova filiera: più che come stoccarla o riutilizzarla, il vero problema è come catturare la $CO_2$. E soprattutto a che prezzo. Posizionare una trappola per anidride carbonica in cima al comignolo di uno stabilimento industriale, grazie ai progressi tecnologici, è facile ed economico: per catturare in questo modo una tonnellata di $CO_2$ si spendono dai 25 ai 30 dollari. Se però il biossido di carbonio è mescolato ad altri gas e va isolato, i costi possono salire fino a 60-150 dollari per tonnellata. "E questi filtri - spiega Tavoni - vanno rigenerati e per farlo occorre energia, che a sua volta emette $CO_2$. Per questo c'è chi fa resistenza ad adottarli".Discorso ancora più complesso se si vuole catturare la $CO_2$ una volta che si è già dispersa nell'atmosfera. Le concentrazioni infatti sono bassissime: 400 parti per milione. E dare la caccia alle singole molecole di anidride carbonica rischia di essere costoso: fino a 500 dollari per ogni

tonnellata catturata. Prezzi che, secondo McKinsey, rendono per ora proibitiva la nascita di un mercato del carbonio. A meno che non ci siano incentivi pubblici per la cattura, lo stoccaggio e l'uso. Negli Stati Uniti già oggi c'è un credito d'imposta di 35 dollari per chi usa $CO_2$ catturata e di 50 dollari per chi la immagazzina sotto terra.

Il report

**"Ue, raddoppiare le energie rinnovabili per rispettare gli impegni entro il 2030"**

di Giacomo Talignani 18 Gennaio 2021

Ci sono però associazioni ambientaliste contrarie a questi meccanismi: temono che colossali risorse pubbliche possano essere destinate alla cattura della $CO_2$, prolungando così la vita delle fonti fossili, piuttosto che essere destinate a gettare le basi per una società davvero basata sulle rinnovabili. "Io non vedo questo pericolo", conclude Tavoni. "La strada è ormai segnata e il futuro sarà delle rinnovabili. La cattura del carbonio può però aiutarci a limitare i danni in un periodo di transizione che non sarà brevissimo".

il Fatto Quotidiano.it
Non riceve alcun finanziamento pubblico

# Smog, nonostante il lockdown 60 città italiane hanno sforato i limiti dell'Oms per le polveri sottili: la classifica di quelle più inquinate

*Il report annuale Mal'aria di città 2021 di Legambiente: il 62% dei capoluoghi di provincia nel 2020 hanno avuto almeno 35 giorni con una media superiore ai 50 microgrammi/metro cubo di Pm10. A Roma e Milano la diffusione dello smart working non ha nemmeno abbassato i livelli di biossido di azoto (NO2). L'analisi suggerisce il blocco dei diesele Euro4 anche per contrastare il particolato fine: "Mancanza di ambizione e accordi aggirati per non prendere decisioni impopolari"*

di Luisiana Gaita | 29 GENNAIO 2021

Se nel **2020** i capoluoghi di provincia fuorilegge per avere superato i limiti giornalieri previsti per le **polveri sottili** (Pm10) sono **35**, va molto peggio guardando alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della Sanità. Sono **60**, infatti, le **città italiane** che non rispettano i **parametri** più stringenti dell'Oms, ossia una media massima annuale di **20 microgrammi** per metro cubo (µg/mc) per il **Pm10**, contro quella di **40 µg/mc** della legislazione europea. In entrambe le classifiche **Torino** indossa la **maglia nera**. Nel report annuale **Mal'aria di**

**città 2021** di **Legambiente** si traccia un doppio bilancio e il quadro complessivo che emerge è preoccupante.

**LA CLASSIFICA IN BASE ALLE LEGGE –** Nel 2020 nella Penisola su **96 capoluoghi** di provincia analizzati **35** hanno superato almeno con una centralina il limite previsto per le polveri sottili (Pm10), ossia la soglia dei **35 giorni** nell'anno solare con una media giornaliera superiore ai **50 microgrammi/metro cubo**. A Torino sono stati contati **98 giorni** di sforamenti registrati nella centralina Grassi, seguita da **Venezia** (via Tagliamento) con 88, **Padova** (Arcella) 84, **Rovigo** (Largo Martiri) 83 e **Treviso** (via Lancieri) 80. Al sesto posto in classifica si trova **Milano** (Marche) 79, seguita da **Avellino** (scuola Alighieri) e **Cremona** (Via Fatebenefratelli) con 78 giorni di sforamento, **Frosinone** (scalo) 77, **Modena** (Giardini) e **Vicenza**(San Felice) che con 75 giorni di superamento dei limiti chiudono le **10 peggiori città**.

**LE CITTÀ FUORI I PARAMETRI DELL'OMS –** Poco rassicurante anche il confronto con i parametri dettati dall'Oms, superati dal **62%** del campione analizzato (60 città). A guidare la classifica è sempre Torino con 35 microgrammi/mc come media annuale di tutte le centraline urbane del capoluogo, seguita da Milano, Padova e Rovigo (34µg/mc), Venezia e Treviso (33 µg/mc), Cremona, **Lodi**, Vicenza, Modena e **Verona** (32 µg/mc). Oltre alle città del nord però, a superare il limite suggerito dall'Oms sono anche città come Avellino (31µg/mc), Frosinone (30 µg/mc), **Terni** (29 µg/mc), **Napoli** (28 µg/mc), **Roma** (26 µg/mc), **Genova** e **Ancona** (24 µg/mc), **Bari** (23 µg/mc) e **Catania** (23 µg/mc), solo per citarne alcune.

**ROMA E MILANO –** Il report Mal'aria 2021 raccoglie anche il focus '*Roma e Milano Clean Cities*', in cui si fa il punto sulle concentrazioni medio annue di**biossido di azoto** nelle due città capoluogo di provincia. Nonostante i mesi di **lockdown** e la diffusione dello **smart working**, a Roma e Milano è stato **superato** quello che sarà il nuovo **valore medio annuale** suggerito dall'Oms per il biossido di azoto (**NO2**), ossia 20 microgrammi per metro cubo (µg/mc). In particolare, nella Capitale lo scorso anno il valore medio annuo di NO2 è stato di **34 µg/m3**, mentre a Milano di **39 µg/m3**.

**L'ANALISI –** Per Legambiente questi dati sono sono il frutto di "**mancanza di ambizione** dei Piani nazionali e regionali" e di "Accordi di programma che negli ultimi anni si sono succeduti ma che, nella realtà dei fatti, sono stati puntualmente **elusi** e **aggirati** localmente pur di non dover prendere **decisioni impopolari** insieme al ricorso sistematico della **deroga**". Il riferimento è, in primis, al blocco degli **Euro4** nelle città che sarebbe dovuto entrare in vigore dal **primo ottobre 2020** e che è stato prima posticipato al gennaio 2021 e poi all'**aprile** successivo. Poi ci sono le due procedure di **infrazione** comminate all'Italia per il mancato rispetto dei limiti normativi previsti della **Direttiva europea** per il **Pm10** e gli **ossidi di azoto**, a cui si è aggiunta lo scorso novembre una nuova lettera di costituzione in mora da parte della **Commissione europea** in riferimento alle eccessive concentrazioni di **particolato fine** (Pm2,5), quelle però riferite agli anni tra il **2006** e il **2017**.

Legambiente ricorda, inoltre, che **le auto** sono la fonte principale di inquinamento in città e che le emissioni fuorilegge delle auto **diesel** continuano a causare un aumento della **mortalità**, come è emerso anche da uno studio presentato lo scorso settembre da un consorzio italiano che comprende consulenti (Arianet, modellistica), medici ed epidemiologi (ISDE Italia, Medici per l'Ambiente) e Legambiente, nonché la piattaforma MobileReporter. Lo studio stima per la prima volta in assoluto la **quota di inquinamento** a Milano imputabile alle emissioni delle auto diesel: "Nel capoluogo lombardo sono proprio i veicoli **diesel Euro4** ed **Euro5** a provocare la maggior parte dell'inquinamento da NO2, **circa il 30%** nel corso del 2018". Per questo Legambiente chiede subito il **blocco** della circolazione dei diesel Euro4 e dell'auto a benzina Euro1 e, al **2025**, l'estensione del blocco totale annuale anche all'Euro5 diesel e così via. "L'inquinamento atmosferico – commenta **Giorgio Zampetti**, direttore generale di Legambiente – è un problema complesso che dipende da **molteplici fattori** come il traffico, il **riscaldamento** domestico, l'agricoltura e l'**industria in primis**. Proprio per tale complessità è una questione che non può essere affrontata in maniera **estemporanea** ed **emergenziale**, come fatto fino ad oggi dal nostro Paese". Per Legambiente occorre intervenire incrociando il tema della **mobilità sostenibile** a quello dell'uso dello **spazio pubblico** e della strada.

**VITTIME E DANNI ECONOMICI –** Ogni anno nella Penisola, stando ai dati dell'EEA, sono **oltre 50mila** le **morti premature** dovute all'esposizione eccessiva ad inquinanti atmosferici come le polveri sottili (in particolare il**Pm2,5**), gli ossidi di azoto (in particolare l'**NO2**) e l'ozono troposferico (**O3**). Da un punto di vista economico, parliamo di diverse **decine di miliardi all'anno**(stimate tra i 47 e i 142 miliardi di euro/anno) tra spese sanitarie e giornate di lavoro perse. Infatti, le morti premature sono solo la punta dell'iceberg del **problema sanitario** connesso con l'inquinamento atmosferico. "Nei prossimi mesi – spiega **Andrea Minutolo**, responsabile scientifico di Legambiente – l'Oms pubblicherà le nuove linee guida che suggeriranno valori ancora **più stringenti** di quelli attuali, a seguito degli **approfondimenti scientifici**internazionali avvenuti negli ultimi anni. Inoltre la Commissione europea, che sta ragionando sulla revisione della direttiva sulla qualità dell'aria, è intenzionata a far **convergere** i limiti normativi con quelli dell'Oms".

# Isa: disponibili online 175 modelli per la comunicazione dei dati

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/isa-disponibili-online-175-modelli-comunicazione-dei-dati

FiscoOggi
RIVISTA ONLINE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

## Normativa e prassi

30 Gennaio 2021

### Il provvedimento di approvazione ha un contenuto più ampio e anticipa ai contribuenti quanti più elementi di conoscenza utili per la corretta applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Con il provvedimento del 28 gennaio 2021, firmato dal direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, sono approvati i 175 modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo di imposta 2020.
I modelli, reperibili *online* sul sito *internet* dell'Agenzia e corredati delle relative istruzioni, costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi, da presentare con il modello Redditi 2021 da parte dei contribuenti che nel 2020 hanno esercitato in via prevalente una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli Isa. La trasmissione dei modelli potrà essere fatta telematicamente, utilizzando i canali *Entratel* o *Fisconline*, oppure incaricando un intermediario.
Le eventuali successive modifiche alla modulistica che dovessero essere necessarie verranno pubblicate nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia e ne sarà data relativa comunicazione.

Con il provvedimento vengono anche individuati i dati rilevanti per il periodo di imposta 2021, sono definite le modalità di acquisizione degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli Isa per il periodo d'imposta 2020 (le variabili "precalcolate Isa 2021") e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021.

In particolare, circa l'individuazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli Isa per il periodo di imposta 2021, da dichiarare da parte dei contribuenti, il provvedimento precisa che potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale correlato alla diffusione della pandemia Covid-19.

Inoltre, nel provvedimento vengono indicate anche le modalità con cui possono essere acquisiti gli ulteriori dati necessari all'applicazione degli indici per il periodo di imposta 2020, le variabili "precalcolate Isa 2021", sia massivamente, attraverso i servizi telematici delle Entrate, sia puntualmente, tramite il proprio cassetto fiscale. Nel primo caso gli intermediari in possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente possono trasmettere all'Agenzia via *web* un *file* contenente l'elenco dei contribuenti per i quali ricevere i dati "precalcolati". In ogni caso, l'Agenzia effettua controlli sulla validità delle deleghe acquisite dagli intermediari.

Infine, con il provvedimento, nell'ottica di attuare un'attenta pianificazione delle attività e tempestiva conoscenza degli indici, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dall'annualità di imposta 2021.

TEKNORING
IL PORTALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

# Superbonus, 10 milioni per assumere professionisti tecnici nei Comuni

teknoring.com/news/lavoro/superbonus-10-milioni-assunzioni-professionisti-comuni

31 gennaio 2021

Ingegneri, architetti, geometri: professionisti tecnici cercasi per far funzionare il Superbonus e non paralizzare l'attività burocratica della Pubblica amministrazione, in questo caso specifico i Comuni. La Legge di Bilancio per l'anno 2021 – spiega una nota del Mise – ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare gli **uffici dei Comuni** che si occupano delle gestione dei servizi connessi all'erogazione del **Superbonus al 110%**, con l'**assunzione** a tempo determinato e per l'anno in corso di **personale tecnico**. Professionisti che dovranno districarsi tra migliaia di pratiche e domande dei cittadini (e degli addetti ai lavori), perché non è davvero possibile spiegare tutto attraverso un sito governativo.

## Superbonus e professionisti tecnici: le incertezze

Quello del Mise per il momento è una cristallizzazione della presenza di risorse dedicate all'assunzione di queste figure. Tempi e numeri non si conoscono. "I criteri e le modalità di assegnazione delle risorse sono in corso di avanzata definizione – spiega ancora la nota ministeriale – e saranno oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che verrà adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e della finanze e con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali. Per la presentazione delle domande, considerata la non perentorietà del termine previsto dall'articolo 1, comma 70 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si invitano i Comuni interessati ad attendere le **indicazioni operative** contenute nel DPCM che verrà adottato prossimamente".

Ma se non rientra la crisi di governo in essere in questi giorni, tante attività che richiedono atti specifici come questa, rischiano di rimanere una postilla in Bilancio e nulla più.

Approfondimenti


**Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"**

**AA.VV.**
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

TEKNORING
IL PORTALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE

# Abusi edilizi, la demolizione a distanza di tempo non ha bisogno di motivazione

teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-demolizione-motivazione

31 gennaio 2021

Il Consiglio di Stato, con la **sentenza n. 8501/2020**, si è pronunciato sul ricorso contro il provvedimento di annullamento del permesso di costruire e la contestuale ingiunzione di **demolizione delle opere abusive**. Chiarendo che "la demolizione di un immobile abusivo **non richiede una motivazione** in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata che impongono la rimozione dell'abuso anche laddove lo stesso sia adottato **a notevole distanza di tempo** dalla realizzazione dell'opera".

## Il fatto: ordinanza di demolizione per manufatto costruito nel '56

Il proprietario di un'area sottoposta nel 1954 a vincolo paesaggistico – il quale aveva ottenuto il permesso di costruire e l'autorizzazione paesaggistica nel 1964 – era ricorso nel 2018 contro l'annullamento d'ufficio del titolo abilitativo e la contestuale ordinanza di demolizione

del manufatto, ritenuto abusivo in quanto realizzato nel 1956, in difformità dal progetto approvato. Secondo il ricorrente, **non sussistevano ragioni di pubblica utilità** che motivassero la demolizione a distanza di molti anni.

I giudici del Consiglio di Stato hanno confermato l'ordine del comune, ribadendo che in materia di abusi edilizi l'amministrazione pubblica, **anche a distanza di tempo, ha l'obbligo di adottare l'ordine di demolizione** per il solo fatto di aver riscontrato l'esistenza di opere abusive. E il responsabile dell'abuso non può prospettare un legittimo affidamento per l'eventuale ritardo con cui agisce l'amministrazione.